



C/2023/1232

21.12.2023

P9_TA(2023)0209

Dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

Emendamenti (*) del Parlamento europeo, approvati il 1° giugno 2023, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2022)0071 — C9-0050/2022 — 2022/0051(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(C/2023/1232)

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

- (1) L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I valori fondamentali che hanno ispirato la creazione stessa dell'Unione, l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani e il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale dovrebbero guidare l'azione dell'Unione sulla scena internazionale. Tale azione comprende la promozione dello sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile dei paesi in via di sviluppo.

Emendamento

- (1) L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea **e nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea**. I valori fondamentali che hanno ispirato la creazione stessa dell'Unione, l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani **e ambientali** e il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale dovrebbero guidare l'azione dell'Unione sulla scena internazionale. Tale azione comprende la promozione dello sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile dei paesi in via di sviluppo.

(*) I riferimenti a «cp» nelle intestazioni degli emendamenti approvati si intendono fatti alla parte corrispondente di tali emendamenti.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0184/2023).

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione

- (2) Un elevato livello di protezione e il miglioramento qualitativo dell'ambiente e la promozione dei valori fondamentali europei si annoverano tra le priorità dell'Unione indicate nella comunicazione della Commissione dal titolo «Il Green Deal europeo»⁽⁷⁴⁾. Tali obiettivi richiedono il coinvolgimento non solo delle autorità pubbliche, ma anche degli attori privati, in particolare delle società.

⁽⁷⁴⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Il Green Deal europeo» (COM (2019) 640 final).

Emendamento

- (2) Un elevato livello di protezione e il miglioramento qualitativo dell'ambiente e la promozione dei valori fondamentali europei si annoverano tra le priorità dell'Unione indicate nella comunicazione della Commissione dal titolo «Il Green Deal europeo»⁽⁷⁴⁾. Tali obiettivi richiedono il coinvolgimento non solo delle autorità pubbliche, ma anche degli attori privati, in particolare delle società. ***L'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) afferma che la politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente, alla protezione della salute umana, all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e alla promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.***

⁽⁷⁴⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Il Green Deal europeo» (COM (2019) 640 final).

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione

- (3) Nella comunicazione su un'Europa sociale forte per una transizione giusta ⁽⁷⁵⁾ la Commissione si è impegnata a migliorare l'economia sociale di mercato europea per realizzare una transizione giusta alla sostenibilità. La presente direttiva contribuirà al pilastro europeo dei diritti sociali, che promuove diritti che garantiscono condizioni di lavoro eque. Si inserisce nelle politiche e nelle strategie dell'UE relative alla promozione del lavoro dignitoso in tutto il mondo, anche nelle catene globali del valore, come indicato nella comunicazione della Commissione sul lavoro dignitoso in tutto il mondo ⁽⁷⁶⁾.

⁽⁷⁵⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un'Europa sociale forte per transizioni giuste (COM(2020) 14 final).

⁽⁷⁶⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sul lavoro dignitoso in tutto il mondo per una transizione globale giusta e una ripresa sostenibile (COM(2022) 66 final).

Emendamento

- (3) Nella comunicazione su un'Europa sociale forte per una transizione giusta ⁽⁷⁵⁾ la Commissione si è impegnata a migliorare l'economia sociale di mercato europea per realizzare una transizione giusta alla sostenibilità, **garantendo che nessuno sia lasciato indietro**. La presente direttiva contribuirà al pilastro europeo dei diritti sociali, che promuove diritti che garantiscono condizioni di lavoro eque. **Darà inoltre maggiore visibilità e titolarità al pilastro tra le società, il cui coinvolgimento è indispensabile per l'efficacia della sua attuazione**. Si inserisce nelle politiche e nelle strategie dell'UE relative alla promozione del lavoro **equo e** dignitoso in tutto il mondo, anche nelle catene globali del valore, come indicato nella comunicazione della Commissione sul lavoro dignitoso in tutto il mondo ⁽⁷⁶⁾.

⁽⁷⁵⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un'Europa sociale forte per transizioni giuste (COM(2020) 14 final).

⁽⁷⁶⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sul lavoro dignitoso in tutto il mondo per una transizione globale giusta e una ripresa sostenibile (COM(2022) 66 final).

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione

- (4) La condotta delle società in tutti i settori dell'economia è fondamentale per il successo degli obiettivi di sostenibilità dell'Unione, in quanto **le** imprese dell'Unione, **in particolare quelle di grandi dimensioni**, dipendono dalle catene globali del valore. Tutelare i diritti umani e l'ambiente va anche nell'interesse delle società, in particolare alla luce delle crescenti preoccupazioni espresse dai consumatori e dagli investitori in merito a tali questioni. Esistono già a livello dell'Unione⁽⁷⁷⁾ e a livello nazionale⁽⁷⁸⁾ diverse iniziative volte a promuovere le società che sostengono una trasformazione orientata a un sistema di valori.

⁽⁷⁷⁾ «Enterprise Models and the EU agenda», CEPS Policy Insights, n. PI2021-02/ gennaio 2021. Ad esempio

⁽⁷⁸⁾ Ad esempio <https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-mission>

Emendamento

- (4) La condotta delle società in tutti i settori dell'economia è fondamentale per il successo degli obiettivi di sostenibilità dell'Unione, in quanto **molte** imprese dell'Unione dipendono dalle catene globali del valore. Tutelare i diritti umani e l'ambiente va anche nell'interesse delle società, in particolare alla luce delle crescenti preoccupazioni espresse dai consumatori e dagli investitori in merito a tali questioni. Esistono già a livello dell'Unione⁽⁷⁷⁾ e a livello nazionale⁽⁷⁸⁾ diverse iniziative volte a promuovere le società che sostengono una trasformazione orientata a un sistema di valori, **compresa una legislazione vincolante in diversi Stati membri come la Francia e la Germania, che comporta la necessità di condizioni di parità per le società al fine di evitare la frammentazione e garantire la certezza del diritto per le imprese che operano nel mercato unico. È inoltre essenziale istituire un quadro europeo per un approccio responsabile e sostenibile alle catene globali del valore, considerata l'importanza delle società in quanto pilastri nella costruzione di una società e di un'economia sostenibili.**

⁽⁷⁷⁾ «Enterprise Models and the EU agenda», CEPS Policy Insights, n. PI2021-02/ gennaio 2021. Ad esempio

⁽⁷⁸⁾ Ad esempio <https://www.economie.gouv.fr/entreprises/societe-mission>

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

- (5) Le norme internazionali vigenti in materia di condotta d'impresa responsabile specificano che le società dovrebbero tutelare i diritti umani e stabiliscono le modalità con cui dovrebbero inserire la protezione dell'ambiente in tutte le attività che svolgono e le catene del valore con cui dovrebbero inserire la protezione dell'ambiente in tutte le attività che svolgono e le catene del valore con cui dovrebbero partecipare. I principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani⁽⁷⁹⁾ riconoscono la responsabilità delle società di esercitare la diligenza in materia di diritti umani individuando, prevenendo e attutendo gli impatti negativi delle loro attività sui diritti umani e rendendo conto delle modalità con cui parano tali impatti. Tali principi guida stabiliscono che le imprese debbano evitare di violare i diritti umani e debbano parare gli impatti negativi sui diritti umani che hanno causato, cui hanno contribuito o cui sono collegate per le attività che svolgono, per le loro filiazioni e per i rapporti d'affari diretti e indiretti che intrattengono.

⁽⁷⁹⁾ Organizzazione delle Nazioni Unite, «Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework» (2011), disponibili all'indirizzo https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.

Emendamento

- (5) Le norme internazionali vigenti **ben consolidate** in materia di condotta d'impresa responsabile, **quali i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani⁽⁷⁹⁾ e le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali^(79 bis) precisate nelle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile^(79 ter)**, specificano che le società dovrebbero tutelare i diritti umani e stabiliscono le modalità con cui dovrebbero **rispettare e** inserire la protezione dell'ambiente in tutte le attività che svolgono e le catene del valore cui partecipano. I principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani riconoscono la responsabilità delle società di esercitare la diligenza in materia di diritti umani individuando, prevenendo e attutendo gli impatti negativi delle loro attività sui diritti umani e rendendo conto delle modalità con cui parano tali impatti. Tali principi guida stabiliscono che le imprese debbano evitare di violare i diritti umani e debbano parare gli impatti negativi sui diritti umani che hanno causato, cui hanno contribuito o cui sono collegate per le attività che svolgono, per le loro filiazioni e per i rapporti d'affari diretti e indiretti che intrattengono.

⁽⁷⁹⁾ Organizzazione delle Nazioni Unite, «Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework» (2011), disponibili all'indirizzo https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.

^(79 bis) **Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, edizione aggiornata del 2011, disponibile all'indirizzo <http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/>.<https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/>.**

^(79 ter) **Linee guida dell'OCSE sulla condotta d'impresa responsabile (2018) e linee guida settoriali, disponibili all'indirizzo <https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm>.**

Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il concetto di diligenza in materia di diritti umani è stato esposto e sviluppato ulteriormente nelle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali⁽⁸⁰⁾, che hanno esteso l'applicazione del dovere di diligenza ai temi dell'ambiente e della governance. Le linee guida dell'OCSE sulla condotta d'impresa responsabile e le linee guida settoriali⁽⁸¹⁾ sono quadri riconosciuti a livello internazionale che stabiliscono misure pratiche in materia di dovere di diligenza per assistere le società a individuare, prevenire e attutire gli impatti, siano essi effettivi o potenziali, e rendere conto delle modalità con cui li parano, nelle loro attività, catene del valore e altri rapporti d'affari. Il concetto di dovere di diligenza è inoltre integrato nelle raccomandazioni della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)⁽⁸²⁾.

⁽⁸⁰⁾ *Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, edizione aggiornata del 2011, disponibile all'indirizzo <http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/>.<https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/>*

⁽⁸¹⁾ *Linee guida dell'OCSE sulla condotta d'impresa responsabile (2018) e linee guida settoriali, disponibili all'indirizzo <https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm>.*

⁽⁸²⁾ Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, quinta edizione, 2017, disponibile all'indirizzo: https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang-en/index.htm.

Emendamento

(6) Il concetto di diligenza in materia di diritti umani è stato esposto e sviluppato ulteriormente nelle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, che hanno esteso l'applicazione del dovere di diligenza ai temi dell'ambiente e della governance. Le linee guida dell'OCSE sulla condotta d'impresa responsabile e le linee guida settoriali sono quadri riconosciuti a livello internazionale che stabiliscono misure pratiche in materia di dovere di diligenza per assistere le società a individuare, prevenire e attutire gli impatti, siano essi effettivi o potenziali, e rendere conto delle modalità con cui li parano, nelle loro attività, catene del valore e altri rapporti d'affari. **I punti di contatto nazionali creati dagli aderenti alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali svolgono un ruolo importante nella promozione del dovere di diligenza da parte delle società fungendo da promotori delle linee guida e da meccanismi di reclamo non giudiziari.** Il concetto di dovere di diligenza è inoltre integrato nelle raccomandazioni della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)⁽⁸²⁾.

⁽⁸²⁾ Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, quinta edizione, 2017, disponibile all'indirizzo: https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang-en/index.htm.

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Tutte le società dovrebbero rispettare i diritti umani quali sanciti dalle convenzioni e dagli strumenti internazionali elencati nell'allegato, parte I, sezione 2, e quelle che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbero essere tenute ad esercitare il dovere di diligenza e dovrebbero adottare misure adeguate al fine di individuare e affrontare gli impatti negativi sui diritti umani lungo la catena del valore. La portata e la natura del dovere di diligenza possono variare a seconda delle dimensioni, del settore, del contesto operativo e del profilo di rischio della società.

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ⁽⁸³⁾, adottati da tutti gli Stati membri dell'ONU nel 2015, comprendono la promozione di una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile. L'Unione si è prefissa lo scopo di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il settore privato contribuisce a tali obiettivi.

⁽⁸³⁾ https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E.

(7) Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ⁽⁸³⁾, adottati da tutti gli Stati membri dell'ONU nel 2015, comprendono la promozione di una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile. L'Unione si è prefissa lo scopo di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il settore privato contribuisce a tali obiettivi. ***Nell'attuale situazione geopolitica derivante dall'aggressione russa in Ucraina, dalla crisi energetica, dalle continue ripercussioni della COVID-19 e dai tentativi di mantenere e rafforzare la sicurezza della filiera agroalimentare, il settore privato potrebbe contribuire a promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, evitando nel contempo la creazione di squilibri nel mercato interno.***

⁽⁸³⁾ https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E.

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

- (8) Gli accordi internazionali siglati nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di cui l'Unione e gli Stati membri sono parti, come l'accordo di Parigi ⁽⁸⁴⁾ e il recente patto di Glasgow per il clima ⁽⁸⁵⁾, definiscono precise vie per affrontare la questione dei cambiamenti climatici e mantenere il riscaldamento globale entro il limite di 1,5 °C. Oltre agli interventi specifici attesi da tutti i firmatari, si considera che un ruolo fondamentale per il conseguimento di questi obiettivi incomba al settore privato, in particolare tramite le strategie di investimento che attua.

⁽⁸⁴⁾ https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf.

⁽⁸⁵⁾ Patto di Glasgow per il clima, adottato il 13 novembre 2021 alla COP26 di Glasgow, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf.

Emendamento

- (8) Gli accordi internazionali siglati nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di cui l'Unione e gli Stati membri sono parti, come l'accordo di Parigi ⁽⁸⁴⁾ e il recente patto di Glasgow per il clima ⁽⁸⁵⁾, definiscono precise vie per affrontare la questione dei cambiamenti climatici e mantenere il riscaldamento globale entro il limite di 1,5 °C. Oltre agli interventi specifici attesi da tutti i firmatari, si considera che un ruolo fondamentale per il conseguimento di questi obiettivi incomba **anche** al settore privato, in particolare tramite le strategie di investimento che attua. **Sebbene soltanto 100 società siano responsabili di oltre il 70 % delle emissioni mondiali di gas a effetto serra dal 1988, vi è una sostanziale discrepanza tra gli impegni assunti dalle imprese in materia di clima e i loro effettivi investimenti nella lotta contro i cambiamenti climatici. La presente direttiva è pertanto un importante strumento legislativo per evitare dichiarazioni fuorvianti sulla neutralità climatica e per fermare il greenwashing e la diffusione dei combustibili fossili in tutto il mondo, al fine di conseguire gli obiettivi climatici internazionali ed europei, raccomandati anche dalle più recenti relazioni scientifiche ^(85 bis).**

⁽⁸⁴⁾ https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf.

⁽⁸⁵⁾ Patto di Glasgow per il clima, adottato il 13 novembre 2021 alla COP26 di Glasgow, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf.

^(85 bis) **CDP Carbon Majors Report, 2017 Influence Map Report, Big Oil's Real Agenda on Climate Change 2022, settembre 2022, <https://influencemap.org/report/Big-Oil-s-Agenda-on-Climate-Change-2022-19585>. AIE, Net Zero by 2050, A Roadmap for the Global Energy Sector, pag. 51.**

Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione

- (9) Nella normativa europea sul clima ⁽⁸⁶⁾ l'Unione si è inoltre impegnata per legge a diventare climaticamente neutra entro il 2050 e a ridurre le emissioni di almeno il 55 % entro il 2030. Entrambi gli impegni richiedono una modifica delle modalità di produzione e di acquisto delle società. Il piano della Commissione per l'obiettivo climatico 2030 ⁽⁸⁷⁾ presenta una modellizzazione dei diversi livelli di riduzione delle emissioni richiesti ai diversi settori economici, sebbene debbano tutti, in qualsiasi scenario, ridurle sensibilmente per permettere all'Unione di conseguire gli obiettivi climatici che si è data. Il piano sottolinea inoltre che «la modifica delle regole e delle prassi relative al governo societario, compresa la finanza sostenibile, porterà manager e imprenditori a dare priorità agli obiettivi di sostenibilità nelle loro azioni e strategie». La comunicazione sul Green Deal europeo del 2019 ⁽⁸⁸⁾ stabilisce che tutte le azioni e le politiche dell'UE debbano convergere per consentire all'Unione di realizzare la transizione giusta verso un futuro sostenibile. Stabilisce inoltre che la sostenibilità debba essere integrata in modo più sistematico nella governance societaria.

⁽⁸⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») PE/27/2021/REV/1 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

⁽⁸⁷⁾ SWD/2020/176 final.

⁽⁸⁸⁾ COM/2019/640 final.

Emendamento

- (9) Nella normativa europea sul clima ⁽⁸⁶⁾ l'Unione si è inoltre impegnata per legge a diventare climaticamente neutra entro il 2050 e a ridurre le emissioni di almeno il 55 % entro il 2030. Entrambi gli impegni richiedono una modifica delle modalità di produzione e di acquisto delle società. Il piano della Commissione per l'obiettivo climatico 2030 ⁽⁸⁷⁾ presenta una modellizzazione dei diversi livelli di riduzione delle emissioni richiesti ai diversi settori economici, sebbene debbano tutti, in qualsiasi scenario, ridurle sensibilmente per permettere all'Unione di conseguire gli obiettivi climatici che si è data. Il piano sottolinea inoltre che «la modifica delle regole e delle prassi relative al governo societario, compresa la finanza sostenibile, porterà manager e imprenditori a dare priorità agli obiettivi di sostenibilità nelle loro azioni e strategie». **Il programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 ^(87 bis) («8° PAA»), che costituisce il quadro d'azione per l'Unione in materia di ambiente e clima, mira ad accelerare la transizione verde verso un'economia circolare climaticamente neutra, sostenibile, priva di sostanze tossiche, efficiente sotto il profilo delle risorse, basata sull'energia rinnovabile, resiliente e competitiva, in modo giusto, equo e inclusivo, nonché a proteggere, ripristinare e migliorare lo stato dell'ambiente, mediante, tra l'altro, l'interruzione e l'inversione della perdita di biodiversità.** La comunicazione sul Green Deal europeo del 2019 ⁽⁸⁸⁾ stabilisce che tutte le azioni e le politiche dell'UE debbano convergere per consentire all'Unione di realizzare la transizione giusta verso un futuro sostenibile **in cui nessuno sia lasciato indietro.** Stabilisce inoltre che la sostenibilità debba essere integrata in modo più sistematico nella governance societaria.

⁽⁸⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») PE/27/2021/REV/1 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

⁽⁸⁷⁾ SWD/2020/176 final.

^(87 bis) **Programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030.**

⁽⁸⁸⁾ COM/2019/640 final.

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Il piano d'azione per l'economia circolare ⁽⁹¹⁾, la strategia sulla biodiversità ⁽⁹²⁾, la strategia dal produttore ⁽⁹³⁾ al consumatore, la strategia in materia di sostanze chimiche ⁽⁹⁴⁾, l'«Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa» ⁽⁹⁵⁾, l'industria 5.0 ⁽⁹⁶⁾, il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali ⁽⁹⁷⁾ e il riesame della politica commerciale del 2021 ⁽⁹⁸⁾ elencano tra i loro elementi un'iniziativa sul governo societario sostenibile.

⁽⁹¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare — Per un'Europa più pulita e più competitiva» (COM(2020) 98 final).

⁽⁹²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Ripartire la natura nella nostra vita» (COM(2020) 380 final).

⁽⁹³⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» (COM(2020)381 final).

Emendamento

(11) Il piano d'azione per l'economia circolare ⁽⁹¹⁾, la strategia sulla biodiversità ⁽⁹²⁾, la strategia dal produttore ⁽⁹³⁾ al consumatore, la strategia in materia di sostanze chimiche ⁽⁹⁴⁾, **la strategia farmaceutica, il piano d'azione dell'UE «Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo» del 2021**, l'«Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa» ⁽⁹⁵⁾, l'industria 5.0 ⁽⁹⁶⁾, il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali ⁽⁹⁷⁾ e il riesame della politica commerciale del 2021 ⁽⁹⁸⁾ elencano tra i loro elementi un'iniziativa sul governo societario sostenibile. **Gli obblighi di diligenza previsti dalla presente direttiva dovrebbero pertanto contribuire a preservare e ripristinare la biodiversità e a migliorare lo stato dell'ambiente, in particolare dell'aria, dell'acqua e del suolo. Dovrebbero inoltre contribuire ad accelerare la transizione verso un'economia circolare non tossica nonché al conseguimento degli obiettivi del piano d'azione «inquinamento zero» volti a creare un ambiente privo di sostanze tossiche e a proteggere la salute e il benessere delle persone, degli animali e degli ecosistemi dai rischi ambientali e dagli effetti negativi connessi all'ambiente.**

⁽⁹¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare — Per un'Europa più pulita e più competitiva» (COM(2020) 98 final).

⁽⁹²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Ripartire la natura nella nostra vita» (COM(2020) 380 final).

⁽⁹³⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» (COM(2020)381 final).

Testo della Commissione

⁽⁹⁴⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili — Verso un ambiente privo di sostanze tossiche» (COM(2020) 667 final).

⁽⁹⁵⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa» (COM(2021) 350 final).

⁽⁹⁶⁾ Industria 5.0; https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_it

⁽⁹⁷⁾ <https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/en/>

⁽⁹⁸⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Riesame della politica commerciale — Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva» (COM(2021) 66 final).

Emendamento

⁽⁹⁴⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili — Verso un ambiente privo di sostanze tossiche» (COM(2020) 667 final).

⁽⁹⁵⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa» (COM(2021) 350 final).

⁽⁹⁶⁾ Industria 5.0; https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_it

⁽⁹⁷⁾ <https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/en/>

⁽⁹⁸⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Riesame della politica commerciale — Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva» (COM(2021) 66 final).

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) La presente direttiva è conforme al piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 ⁽⁹⁹⁾. Tale piano d'azione definisce prioritario rafforzare l'impegno dell'Unione a promuovere attivamente l'attuazione a livello globale dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e **di altre linee guida internazionali pertinenti, quali le** linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, anche promuovendo norme sul dovere di diligenza.

⁽⁹⁹⁾ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio «Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024» (JOIN(2020) 5 final).

Emendamento

(12) La presente direttiva è conforme al piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 ⁽⁹⁹⁾. Tale piano d'azione definisce prioritario rafforzare l'impegno dell'Unione a promuovere attivamente l'attuazione a livello globale dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e **delle** linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali **come precisato nelle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile quali linee guida pertinenti**, anche promuovendo norme sul dovere di diligenza.

⁽⁹⁹⁾ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio «Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024» (JOIN(2020) 5 final).

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Nella risoluzione del 10 marzo 2021 il Parlamento europeo invita la Commissione a proporre norme unionali **per un obbligo globale** di diligenza delle imprese⁽¹⁰⁰⁾. Le conclusioni del Consiglio, del 1° dicembre 2020, su diritti umani e lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali hanno invitato la Commissione a presentare una proposta di quadro giuridico dell'Unione in materia di governance societaria sostenibile che comprenda obblighi intersettoriali in materia di dovere di diligenza delle imprese lungo le catene di approvvigionamento globali⁽¹⁰¹⁾. Nella relazione di iniziativa adottata il 2 dicembre 2020 sul governo societario sostenibile, il Parlamento europeo chiede inoltre di precisare gli obblighi degli amministratori. Nella dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2022⁽¹⁰²⁾, il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione si sono impegnati a realizzare un'economia al servizio delle persone e a migliorare il quadro normativo in materia di governance societaria sostenibile.

⁽¹⁰⁰⁾ Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 marzo 2021, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese (2020/2129(INL)), P9_TA(2021)0073, disponibile all'indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_IT.html.

⁽¹⁰¹⁾ Conclusioni del Consiglio, del 1° dicembre 2020, su diritti umani e lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali (doc. 13512/20).

⁽¹⁰²⁾ Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle priorità legislative dell'UE per il 2022, disponibile all'indirizzo <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021C1221%2801%29&qid=1646310656008>.

Emendamento

(13) Nella risoluzione del 10 marzo 2021 il Parlamento europeo invita la Commissione a proporre norme unionali **che prevedano obblighi globali** di diligenza delle imprese, **con conseguenze anche in termini di responsabilità civile per le società che causano o contribuiscono a causare danni risultanti dal mancato adempimento del dovere di diligenza**⁽¹⁰⁰⁾. Le conclusioni del Consiglio, del 1° dicembre 2020, su diritti umani e lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali hanno invitato la Commissione a presentare una proposta di quadro giuridico dell'Unione in materia di governance societaria sostenibile che comprenda obblighi intersettoriali in materia di dovere di diligenza delle imprese lungo le catene di approvvigionamento globali⁽¹⁰¹⁾. Nella relazione di iniziativa adottata il 2 dicembre 2020 sul governo societario sostenibile, il Parlamento europeo chiede inoltre di precisare gli obblighi degli amministratori. Nella dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2022⁽¹⁰²⁾, il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione si sono impegnati a realizzare un'economia al servizio delle persone e a migliorare il quadro normativo in materia di governance societaria sostenibile.

⁽¹⁰⁰⁾ Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 marzo 2021, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese (2020/2129(INL)), P9_TA(2021)0073, disponibile all'indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_IT.html.

⁽¹⁰¹⁾ Conclusioni del Consiglio, del 1° dicembre 2020, su diritti umani e lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali (doc. 13512/20).

⁽¹⁰²⁾ Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle priorità legislative dell'UE per il 2022, disponibile all'indirizzo <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021C1221%2801%29&qid=1646310656008>.

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione

- (14) La presente direttiva mira a che le società attive nel mercato interno contribuiscano allo sviluppo sostenibile e alla transizione economica e sociale verso la sostenibilità attraverso l'individuazione, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto e la minimizzazione degli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività delle società stesse, alle loro filiazioni e alle catene del valore cui partecipano.

Emendamento

- (14) La presente direttiva mira a che le società attive nel mercato interno contribuiscano allo sviluppo sostenibile e alla transizione economica e sociale verso la sostenibilità **rispettando i diritti umani e l'ambiente**, attraverso l'individuazione, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto, **la riparazione** e la minimizzazione **nonché, ove necessario, il rispetto dell'ordine di priorità** degli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani e sull'ambiente connessi alle attività delle società stesse, alle loro filiazioni e alle catene del valore cui partecipano, **e garantendo che le persone colpite dal mancato rispetto di tale obbligo abbiano accesso alla giustizia e ai mezzi di ricorso. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la responsabilità degli Stati membri di rispettare i diritti umani e l'ambiente nonché il dovere di proteggerli a norma del diritto internazionale.**

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione

- (15) Le società dovrebbero adottare le iniziative opportune per istituire e attuare, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, misure di diligenza, per quanto riguarda le attività che svolgono, **le** proprie filiazioni e i rapporti d'affari **consolidati**, diretti e indiretti, che intrattengono **lungo l'intera** catena del valore. La presente direttiva non dovrebbe imporre alle società di garantire, che gli impatti negativi non si verifichino mai o che saranno arrestati quali che siano le circostanze. Nei rapporti d'affari in cui l'impatto negativo deriva dall'intervento dello Stato, ad esempio, la società potrebbe non essere in grado di conseguire tale risultato. Pertanto gli obblighi principali della presente direttiva dovrebbero essere «obblighi di mezzi». La società dovrebbe adottare le misure adeguate dalle quali è ragionevolmente lecito attendersi, nelle circostanze del caso specifico, il risultato di prevenire o minimizzare l'impatto negativo. È opportuno tenere conto delle specificità della catena del valore della società, del settore o dell'area geografica in cui operano i suoi partner nella catena del valore, del potere della società di influenzare i suoi rapporti d'affari **diretti e indiretti** e della possibilità che il suo potere di influenza aumenti.

Emendamento

- (15) Le società dovrebbero adottare le iniziative opportune **nei limiti delle loro possibilità** per istituire e attuare, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, misure di diligenza, per quanto riguarda le attività che svolgono, **quelle delle** proprie filiazioni e i rapporti d'affari diretti e indiretti che intrattengono **nell'intera** catena del valore. La presente direttiva non dovrebbe imporre alle società di garantire, che gli impatti negativi non si verifichino mai o che saranno arrestati quali che siano le circostanze. Nei rapporti d'affari in cui l'impatto negativo deriva dall'intervento dello Stato, ad esempio, la società potrebbe non essere in grado di conseguire tale risultato. Pertanto gli obblighi principali della presente direttiva dovrebbero essere «obblighi di mezzi». La società dovrebbe adottare le misure adeguate dalle quali è ragionevolmente lecito attendersi, nelle circostanze del caso specifico, il risultato di prevenire o minimizzare l'impatto negativo, **che siano proporzionate e commisurate al grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo, alle dimensioni, alle risorse e alle capacità della società**. È opportuno tenere conto delle specificità della catena del valore della società, del settore o dell'area geografica in cui operano i suoi partner nella catena del valore, del potere della società di influenzare i suoi rapporti d'affari e della possibilità che il suo potere di influenza aumenti.

Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Il processo di attuazione del dovere di diligenza previsto dalla presente direttiva dovrebbe comprendere le sei fasi definite dalle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile, che comprendono le misure di diligenza che le società devono applicare al fine di individuare e parare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi. Si tratta delle fasi seguenti: (1) integrazione del dovere di diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione, 2) individuazione e valutazione degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi, 3) prevenzione, arresto o minimizzazione degli impatti negativi, siano essi effettivi e potenziali, sui diritti umani e sull'ambiente, 4) valutazione dell'efficacia delle misure, 5) comunicazione, 6) riparazione.

Emendamento

(16) Il processo di attuazione del dovere di diligenza previsto dalla presente direttiva dovrebbe comprendere le sei fasi definite dalle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile, che comprendono le misure di diligenza che le società devono applicare al fine di individuare e parare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi. Si tratta delle fasi seguenti: (1) integrazione del dovere di diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione, 2) individuazione e valutazione degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi, 3) prevenzione, arresto o minimizzazione degli impatti negativi, siano essi effettivi e potenziali, sui diritti umani e sull'ambiente, 4) **verifica, monitoraggio e** valutazione dell'efficacia delle misure, 5) comunicazione, 6) riparazione.

Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) **L'impatto negativo** sui diritti umani e **l'impatto ambientale negativo** si verificano nelle attività delle società stesse, nelle loro filiazioni, nei loro prodotti e nelle catene del valore cui partecipano, in particolare a livello di approvvigionamento delle materie prime, di fabbricazione o di smaltimento dei prodotti o dei rifiuti. Per produrre un effetto significativo, il dovere di diligenza dovrebbe riguardare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi generati durante l'intero ciclo di vita della produzione e **dell'uso e smaltimento** del prodotto o della prestazione del servizio, a livello delle attività proprie della società, delle sue filiazioni e delle catene del valore cui partecipa.

Emendamento

(17) **Gli impatti negativi** sui diritti umani e **sull'ambiente** si verificano nelle attività delle società stesse, nelle loro filiazioni, nei loro prodotti, **nei loro servizi** e nelle catene del valore cui partecipano, in particolare a livello di approvvigionamento delle materie prime, di fabbricazione o di smaltimento dei prodotti o dei rifiuti. Per produrre un effetto significativo, il dovere di diligenza dovrebbe riguardare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi generati durante l'intero ciclo di vita della produzione, **della vendita e della gestione dei rifiuti** del prodotto o della prestazione del servizio, a livello delle attività proprie della società, delle sue filiazioni e delle catene del valore cui partecipa.

Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) *Le catene globali del valore, in particolare le catene del valore delle materie prime critiche, sono colpite dagli effetti negativi dei rischi di origine naturale o umana. I rischi nelle catene di approvvigionamento critiche sono stati resi evidenti dalla crisi della COVID-19, mentre è probabile che la frequenza e l'impatto di tali shock aumentino in futuro, costituendo un motore per l'inflazione e determinando un conseguente aumento della volatilità macroeconomica e dell'incertezza commerciale e del mercato. Per far fronte a questo problema, l'UE dovrebbe avviare una valutazione annuale a livello dell'Unione della resilienza delle imprese agli scenari negativi relativi alle loro catene del valore, in grado di mappare, valutare e fornire risposte potenziali ai rischi della loro catena del valore, compresi i rischi sociali, ambientali e politici e le esternalità.*

Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) La catena del valore dovrebbe comprendere l'insieme delle attività inerenti alla produzione di un bene o alla prestazione di un servizio da parte di una società, compresi lo sviluppo del prodotto o del servizio e **l'uso e lo smaltimento** del prodotto, così come le collegate attività esplicate nei rapporti d'affari **consolidati** della società. Dovrebbe comprendere **sia i rapporti d'affari consolidati a monte, diretti e indiretti, volti a progettare, estrarre, fabbricare, trasportare, immagazzinare e fornire alla società le materie prime, i prodotti o parti di prodotti ovvero i servizi che le sono necessari per svolgere le proprie attività, sia i rapporti a valle, compresi i rapporti d'affari consolidati diretti e indiretti, volti a utilizzare o a ricevere dalla società prodotti, parti di prodotti o servizi fino alla fine del ciclo di vita del prodotto, compresi, tra l'altro, la distribuzione del prodotto ai dettaglianti, il suo trasporto e stoccaggio, il suo smantellamento e il suo riciclaggio, compostaggio o conferimento in discarica.**

(18) La catena del valore dovrebbe comprendere l'insieme delle attività inerenti alla produzione, **alla distribuzione e alla vendita** di un bene o alla prestazione di un servizio da parte di una società, compresi lo sviluppo del prodotto o del servizio e **la gestione dei rifiuti** del prodotto, così come le collegate attività esplicate nei rapporti d'affari della società. Dovrebbe comprendere **le attività dei rapporti d'affari di una società connesse alla progettazione, all'estrazione, alla fabbricazione, al trasporto, allo stoccaggio e alla fornitura di materie prime, prodotti o parti di prodotti, nonché alla vendita o alla distribuzione di beni o alla prestazione o allo sviluppo di servizi, compresi la gestione dei rifiuti, il trasporto e lo stoccaggio, esclusa la gestione dei rifiuti del prodotto da parte dei singoli consumatori.**

Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) *In alcune situazioni, quando i prodotti sono venduti o distribuiti nell'ambito di un rapporto d'affari, le società possono avere una ridotta capacità di monitorare gli impatti al fine di adottare misure ragionevoli per prevenirli o attenuarli. In tali situazioni, l'individuazione degli impatti effettivi e potenziali e l'adozione di misure preventive o di attenuazione saranno importanti prima e al momento della vendita o della distribuzione iniziale, nonché nelle interazioni successive o continue con tali relazioni d'affari quando tali impatti sono ragionevolmente prevedibili o quando vengono notificati impatti significativi mediante la procedura di notifica.*

Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 ter) *Quando una società si approvvigiona di prodotti contenenti materiale riciclato, può essere difficile verificare l'origine delle materie prime secondarie. In tali situazioni la società dovrebbe adottare misure adeguate per rintracciare le materie prime secondarie fino al fornitore pertinente e valutare se vi siano informazioni adeguate per dimostrare che il materiale è riciclato.*

Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Per quanto riguarda le imprese finanziarie regolamentate che erogano servizi **di prestito, di credito o altri servizi finanziari, la «catena del valore» relativa alla** prestazione di tali servizi dovrebbe **essere limitata alle** attività dei clienti che li ricevono e delle loro filiazioni che svolgono attività collegate al contratto in questione. Non dovrebbero essere considerati parte della catena del valore i clienti costituiti da famiglie e persone fisiche che non agiscono a titolo professionale o commerciale né le piccole e medie imprese. **È opportuno non contemplare le attività delle società o di altri soggetti giuridici inclusi nella catena del valore di tali clienti.**

Emendamento

(19) Per quanto riguarda le imprese finanziarie regolamentate che erogano servizi **finanziari collegati alla conclusione di un contratto nell'ambito di una catena del valore, la** prestazione di tali servizi dovrebbe **includere le** attività dei clienti che li ricevono **direttamente** e delle loro filiazioni che svolgono attività collegate al contratto in questione. **Onde evitare una sovrapposizione degli esercizi di dovuta diligenza delle imprese finanziarie regolamentate, le attività delle società o di altri soggetti giuridici che fanno parte della catena del valore di tale cliente sono escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva se gli obblighi di diligenza sono stabiliti altrove dal diritto dell'UE.** Non dovrebbero essere considerati parte della catena del valore **di imprese finanziarie regolamentate** i clienti costituiti da famiglie e persone fisiche che non agiscono a titolo professionale o commerciale né le piccole e medie imprese.

Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) **Le imprese finanziarie regolamentate come anche altre società dovrebbero utilizzare informazioni al di là di quelle ottenute da agenzie di rating del credito, agenzie di rating della sostenibilità o amministratori di indici di riferimento.**

Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) *Al fine di consentire alle società di individuare adeguatamente gli impatti negativi nella catena del valore cui partecipano e di esercitare un adeguato effetto leva, la presente direttiva dovrebbe limitare gli obblighi di diligenza ai rapporti d'affari consolidati. Ai fini della presente direttiva, per rapporti d'affari consolidati si dovrebbero intendere i rapporti d'affari diretti e indiretti che, per intensità e periodo interessato, sono duraturi o si prevede che lo saranno e che rappresentano una parte non trascurabile né meramente accessoria della catena del valore. Il carattere «consolidato» del rapporto d'affari dovrebbe essere riesaminato periodicamente, almeno ogni 12 mesi. Se la società intrattiene un rapporto d'affari diretto consolidato, anche tutti i collegati rapporti d'affari indiretti dovrebbero essere considerati consolidati in relazione ad essa.*

soppresso

Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) A norma della presente direttiva dovrebbero essere tenute ad assolvere il dovere di diligenza le società dell'UE con, in media, più di **500** dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre **150** milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio. **Per le società che non soddisfano tali criteri ma che hanno avuto, in media, più di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 40 milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio e che operano in uno o più settori ad alto impatto, è opportuno che il dovere di diligenza si applichi due anni dopo la fine del periodo di recepimento della presente direttiva, così da lasciare loro un periodo di adattamento più lungo. Affinché l'onere sia proporzionato, le società che operano in tali settori ad alto impatto dovrebbero essere tenute ad adempiere un dovere di diligenza più mirato, concentrandosi sugli impatti negativi gravi.** Il personale interinale, compresi i lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957⁽¹⁰³⁾, dovrebbe essere incluso nel calcolo del numero di dipendenti della società utilizzatrice. I lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 96/71/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, dovrebbero essere inclusi solo nel calcolo del numero di dipendenti della società distaccante.

⁽¹⁰³⁾ Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16).

Emendamento

(21) A norma della presente direttiva dovrebbero essere tenute ad assolvere il dovere di diligenza le società dell'UE con, in media, più di **250** dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre **40** milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio **o le società che sono la società madre di un gruppo che contava 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio. Il calcolo delle soglie dovrebbe includere il numero di dipendenti e il fatturato delle succursali di una società, che sono sedi di attività diverse dalla sede centrale da essa giuridicamente dipendenti e pertanto considerate parte della società, conformemente alla legislazione dell'UE e nazionale.** Il personale interinale **e altri lavoratori occupati in forme di lavoro atipiche**, compresi i lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957⁽¹⁰³⁾, dovrebbe essere incluso nel calcolo del numero di dipendenti della società utilizzatrice. I lavoratori distaccati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 96/71/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, dovrebbero essere inclusi solo nel calcolo del numero di dipendenti della società distaccante.

⁽¹⁰³⁾ Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16).

Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Al fine di rispecchiare i settori prioritari dell'azione internazionale volta ad affrontare le questioni relative ai diritti umani e all'ambiente, **è opportuno basare la selezione dei settori ad alto impatto ai fini della presente direttiva sulle** attuali linee guida settoriali dell'OCSE in materia di dovere di diligenza. **Ai fini della presente direttiva dovrebbero essere considerati ad alto impatto i settori seguenti:** fabbricazione di tessuti, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso di tessuti, abbigliamento e calzature; agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande; estrazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi). **Date le sue specificità, in particolare per quanto riguarda la catena del valore e i servizi offerti, il settore finanziario non dovrebbe rientrare fra i settori ad alto impatto contemplati dalla presente direttiva anche se è contemplato nelle linee guida settoriali dell'OCSE. Allo stesso tempo, è opportuno contemplare in questo settore una più ampia gamma di impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, includendo nell'ambito d'applicazione anche le società molto grandi che sono imprese finanziarie regolamentate, sebbene non abbiano forma giuridica a responsabilità limitata.**

Emendamento

(22) Al fine di rispecchiare i settori prioritari dell'azione internazionale volta ad affrontare le questioni relative ai diritti umani e all'ambiente, **la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti settoriali specifici, anche per i seguenti settori, sulla base delle** attuali linee guida settoriali dell'OCSE in materia di dovere di diligenza: fabbricazione di tessuti, **articoli di abbigliamento**, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso **e al dettaglio** di tessuti, abbigliamento e calzature; agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari, **commercializzazione e pubblicità di alimenti e bevande** e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, **prodotti animali**, legname, alimenti e bevande; **energia**, estrazione, **trasporto e trattamento** di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi), **costruzione e attività correlate, la prestazione di servizi finanziari, servizi e attività di investimento e altri servizi finanziari; e la produzione, la fornitura e la distribuzione di informazioni e tecnologie delle comunicazioni o servizi correlati, includendo i produttori di hardware, soluzioni software, tra cui intelligenza artificiale, sorveglianza, riconoscimento facciale, archiviazione o elaborazione di dati, servizi di telecomunicazione, servizi basati sul web o basati sul cloud, tra cui social media e attività di rete, messaggistica, commercio elettronico, consegna, mobilità e altri servizi di piattaforma.**

Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi della presente direttiva circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi delle attività delle società, delle loro filiazioni e delle catene del valore cui partecipano, è opportuno includere anche le società di paesi terzi che svolgono attività consistenti nell'UE. Più specificamente la direttiva dovrebbe applicarsi alle società di paesi terzi che hanno generato un fatturato netto di almeno **150** milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio o un fatturato netto di oltre 40 milioni di EUR **ma non superiore a 150 milioni di EUR nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio in uno o più settori ad alto impatto, e questo a decorrere da due anni dopo la fine del periodo di recepimento della presente direttiva.**

Emendamento

(23) Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi della presente direttiva circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi delle attività delle società, **e di quelle** delle loro filiazioni e delle catene del valore cui partecipano, è opportuno includere anche le società di paesi terzi che svolgono attività consistenti nell'UE. Più specificamente la direttiva dovrebbe applicarsi alle società di paesi terzi che hanno generato un fatturato netto di almeno **40** milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio o **alle società che sono la società madre di un gruppo con 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR e pari ad almeno 40 milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio. Il calcolo del fatturato netto dovrebbe includere il fatturato generato da società terze con le quali la società e/o le sue controllate hanno concluso un accordo verticale nell'Unione in cambio di diritti di licenza.**

Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Per apportare un contributo significativo alla transizione verso la sostenibilità, dovrebbe essere esercitata la diligenza ai sensi della presente direttiva per quanto riguarda l'impatto negativo in termini di diritti umani su persone protette causato **dalla violazione di uno dei divieti o dei divieti sanciti dalle convenzioni internazionali elencate** nell'allegato della presente direttiva. Per includere tutti i diritti umani, dovrebbe rientrare nell'impatto negativo in termini di diritti umani contemplato dalla presente direttiva anche **la violazione che, sebbene attenga a un divieto o un diritto non elencato** espressamente in detto allegato, pregiudichi direttamente un interesse giuridico tutelato da tali convenzioni, purché la società fosse ragionevolmente in grado di accertare il rischio di pregiudizio e di adottare misure adeguate per assolvere gli obblighi di diligenza ai sensi della presente direttiva, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche delle sue attività, quali il settore e il contesto operativo. Il dovere di diligenza dovrebbe inoltre comprendere gli impatti ambientali negativi causati dalla violazione di uno dei divieti o degli obblighi **derivanti dalle convenzioni internazionali in materia ambientale elencate** nell'allegato della presente direttiva.

Emendamento

(25) Per apportare un contributo significativo alla transizione verso la sostenibilità, dovrebbe essere esercitata la diligenza ai sensi della presente direttiva per quanto riguarda l'impatto negativo in termini di diritti umani su persone protette causato **da qualsiasi azione che inibisca o riduca la capacità di un individuo o di un gruppo di godere dei diritti o di essere protetti dai divieti sanciti dalle convenzioni e dagli strumenti** internazionali **elencati** nell'allegato della presente direttiva, **nonché dalla successiva giurisprudenza e dall'attività degli organi dei trattati relativi a tali convenzioni, che includono i diritti sindacali, dei lavoratori e sociali**. Per includere tutti i diritti umani, dovrebbe rientrare nell'impatto negativo in termini di diritti umani contemplato dalla presente direttiva anche **l'impatto negativo sul godimento di un diritto non elencato** espressamente in detto allegato **che** pregiudichi direttamente un interesse giuridico tutelato da tali convenzioni **e strumenti**, purché la società fosse ragionevolmente in grado di accertare il rischio di pregiudizio e di adottare misure adeguate per assolvere gli obblighi di diligenza ai sensi della presente direttiva, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche delle sue attività, quali il settore e il contesto operativo. Il dovere di diligenza dovrebbe inoltre comprendere gli impatti ambientali negativi causati dalla violazione di uno dei divieti o degli obblighi **elencati** nell'allegato della presente direttiva.

Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) **La presente direttiva dovrebbe prevedere misure specifiche in caso di impatti sistemici negativi avallati dallo Stato derivanti da azioni, politiche, normative o pratiche istituzionalizzate decise, attuate e applicate dalle autorità nazionali o locali degli Stati o realizzate con il loro sostegno attivo.**

Emendamento 30
Proposta di direttiva
Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 ter) *Le società dovrebbero inoltre esercitare la loro influenza per contribuire a un tenore di vita adeguato nelle catene del valore. Ciò è inteso come un salario per i dipendenti sufficiente a garantire il sostentamento e un reddito di sussistenza per i lavoratori autonomi e i piccoli proprietari, guadagnato con il loro lavoro e la loro produzione e atto a soddisfare le loro esigenze e quelle delle loro famiglie.*

Emendamento 31
Proposta di direttiva
Considerando 25 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 quater) *La presente direttiva riconosce l'approccio «One Health» definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, un approccio integrato e unificante che mira a bilanciare e ottimizzare in modo sostenibile la salute di persone, animali ed ecosistemi. Tale approccio riconosce che la salute degli esseri umani e quella degli animali domestici e selvatici, delle piante e dell'ambiente in generale, compresi gli ecosistemi, sono strettamente interconnesse e interdipendenti. È pertanto opportuno stabilire che il dovere di diligenza ambientale dovrebbe comprendere la prevenzione del degrado ambientale che si traduce in effetti negativi sulla salute, come le epidemie, e rispettare il diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile. Per quanto riguarda l'impegno del G7 di riconoscere il rapido aumento della resistenza antimicrobica a livello mondiale, è necessario promuovere l'uso prudente e responsabile degli antibiotici tra i medicinali per uso umano e veterinario.*

Emendamento 32
Proposta di direttiva
Considerando 25 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 quinquies) *Gli effetti negativi sui diritti umani e sull'ambiente possono essere integrati o sostenuti da fattori quali la corruzione attiva e passiva, ragion per cui sono inclusi nelle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali. Può pertanto rendersi necessario che le società tengano conto di tali fattori nell'esercizio del dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente.*

Emendamento 33
Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Le società **hanno** a disposizione orientamenti che illustrano in che modo le attività che svolgono possano incidere sui diritti umani e quale condotta sia loro vietata in base ai diritti umani riconosciuti a livello internazionale. Siffatti orientamenti sono inclusi, ad esempio, nel quadro di riferimento per la comunicazione dei principi guida delle Nazioni Unite⁽¹⁰⁴⁾ e nella guida interpretativa dei principi guida delle Nazioni Unite⁽¹⁰⁵⁾. Muovendo dalle linee guida e dalle norme internazionali in materia, la Commissione dovrebbe essere in grado di pubblicare ulteriori orientamenti che fungano da strumento pratico per le società.

⁽¹⁰⁴⁾ https://www.ungpreporting.org/wp-content/uploads/UNGPRreportingFramework_withguidance2017.pdf.

⁽¹⁰⁵⁾ <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf>. <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf>.

Emendamento

(26) Le società **dovrebbero avere** a disposizione orientamenti che illustrano in che modo le attività che svolgono possano incidere sui diritti umani e quale condotta sia loro vietata in base ai diritti umani riconosciuti a livello internazionale. Siffatti orientamenti sono inclusi, ad esempio, nel quadro di riferimento per la comunicazione dei principi guida delle Nazioni Unite⁽¹⁰⁴⁾ e nella guida interpretativa dei principi guida delle Nazioni Unite⁽¹⁰⁵⁾ **e dovrebbero essere resi facilmente accessibili alle società. Pertanto**, muovendo dalle linee guida e dalle norme internazionali in materia, la Commissione dovrebbe essere in grado di pubblicare ulteriori orientamenti che fungano da strumento pratico per le società.

⁽¹⁰⁴⁾ https://www.ungpreporting.org/wp-content/uploads/UNGPRreportingFramework_withguidance2017.pdf.

⁽¹⁰⁵⁾ <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf>.

Emendamento 34
Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Per assolvere adeguatamente il dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente per quanto riguarda le attività che svolgono, le loro filiazioni e le catene del valore cui partecipano, le società contemplate dalla presente direttiva dovrebbero integrare il dovere di diligenza nelle politiche aziendali, individuare, prevenire, attutire e arrestare gli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani e sull'ambiente, e minimizzarne l'entità, instaurare **e mantenere una procedura** di reclamo, monitorare l'efficacia delle **misure** adottate in ossequio agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva **e** comunicare al pubblico l'attività di diligenza che svolgono. Per offrire chiarezza alle società, la presente direttiva dovrebbe operare una distinzione netta, in particolare, fra le iniziative volte a prevenire e attutire i potenziali impatti negativi e quelle volte ad arrestare, o quando ciò non sia possibile, minimizzare **gli** impatti negativi effettivi.

Emendamento

(27) Per assolvere adeguatamente il dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente per quanto riguarda le attività che svolgono, le loro filiazioni e le catene del valore cui partecipano, le società contemplate dalla presente direttiva dovrebbero integrare il dovere di diligenza nelle politiche aziendali, individuare, prevenire, attutire, **riparare** e arrestare gli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani e sull'ambiente, e minimizzarne l'entità, **stabilire ove necessario un ordine di priorità**, instaurare **un meccanismo di notifica e di reclamo non giudiziario o parteciparvi**, monitorare **e verificare** l'efficacia delle **loro azioni** adottate in ossequio agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, comunicare al pubblico l'attività di diligenza che svolgono **e consultare i portatori di interessi colpiti durante l'intera procedura**. Per offrire chiarezza alle società, la presente direttiva dovrebbe operare una distinzione netta, in particolare, fra le iniziative volte a prevenire e attutire i potenziali impatti negativi e quelle volte ad arrestare, o quando ciò non sia possibile, minimizzare **l'entità degli** impatti negativi effettivi.

Emendamento 35
Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Le società dovrebbero integrare il dovere di diligenza in tutte le politiche aziendali e predisporre una politica del dovere di diligenza così che questo sia parte integrante delle politiche aziendali, in linea con il quadro internazionale in materia. Detta politica dovrebbe esporre l'approccio della società al dovere di diligenza, **anche a lungo termine**, e riportare un codice di condotta che **illustri** le norme **e** i principi **cui devono** attenersi **dipendenti** e filiazioni **della società**, ed esporre le procedure predisposte per l'esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per **verificare il rispetto del codice di condotta ed estenderne l'applicazione ai rapporti d'affari consolidati**. Il codice di condotta dovrebbe applicarsi a tutte le pertinenti funzioni e attività aziendali, comprese le decisioni in materia di **appalti** e **di acquisti**. Le società dovrebbero aggiornare la politica del dovere di diligenza **a cadenza annuale**.

Emendamento

(28) Le società dovrebbero integrare il dovere di diligenza in tutte le **pertinenti** politiche aziendali e **a tutti i livelli operativi e** predisporre una politica del dovere di diligenza **con misure e obiettivi a breve, medio e lungo termine**, così che questo sia parte integrante delle politiche aziendali, in linea con il quadro internazionale in materia. Detta politica dovrebbe esporre l'approccio della società al dovere di diligenza e riportare un codice di condotta che **definisca** le norme, i principi **e le misure cui** attenersi **e da attuare, se del caso, in tutta l'impresa e nelle sue** filiazioni **in tutte le operazioni aziendali**, ed esporre le procedure predisposte **e le opportune misure adottate** per l'esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per **attuare il dovere di diligenza in linea con gli articoli 7 e 8 nella catena del valore, comprese le misure pertinenti adottate per incorporare il dovere di diligenza nel proprio modello di business, nelle pratiche di impiego e di acquisto con i soggetti con cui l'azienda intrattiene un rapporto d'affari e le misure adottate per monitorare e verificare le attività in materia di dovere di diligenza, nonché politiche adeguate per evitare di trasferire i costi della procedura di diligenza ai partner commerciali che si trovano in una posizione di maggiore debolezza**. Il codice di condotta dovrebbe applicarsi a tutte le pertinenti funzioni e attività aziendali, comprese le **pratiche di fissazione dei prezzi e le decisioni di acquisto, ad esempio** in materia di **commercio** e **appalti**. Le società dovrebbero aggiornare la politica del dovere di diligenza **in caso di cambiamenti significativi**.

Emendamento 36
Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) *Le società madri dovrebbero essere in grado di intraprendere azioni che possano contribuire al dovere di diligenza delle loro filiazioni. Se la filiazione fornisce tutte le informazioni pertinenti e necessarie alla sua società madre e coopera con essa, rispetta la sua politica del dovere di diligenza, la società madre adegua di conseguenza la propria politica del dovere di diligenza per garantire che gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, siano rispettati nei confronti della filiazione, la filiazione integra il dovere di diligenza in tutte le sue politiche e in tutti i suoi sistemi di gestione dei rischi conformemente all'articolo 5, se necessario, la filiazione continua ad adottare misure appropriate a norma degli articoli 7 e 8, nonché ad adempiere agli obblighi di cui agli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quinquies. Se la società madre svolge azioni specifiche per conto della filiazione, sia la società madre che la filiazione ne danno comunicazione in modo chiaro e trasparente ai portatori di interessi e al pubblico, e la filiazione integra il clima nelle proprie politiche e nei propri sistemi di gestione dei rischi in conformità dell'articolo 15. Al fine di chiamare le filiazioni a rispondere delle loro azioni, la responsabilità di cui all'articolo 22 della presente direttiva dovrebbe rimanere a livello di soggetto, fatta salva la legislazione degli Stati membri in materia di responsabilità solidale e congiunta.*

Emendamento 37
Proposta di direttiva
Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 ter) *Nelle zone di conflitto e ad alto rischio, le società sono a maggior rischio di essere coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani. In tali zone, le società dovrebbero pertanto adempiere al dovere di diligenza in maniera rafforzata tenendo altresì conto della presenza dei conflitti, così da far fronte a tali maggiori rischi e garantire che esse non facilitino, finanzino, aggravino o abbiano comunque un impatto negativo sui conflitti ovvero contribuiscano alle violazioni del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale nelle zone di conflitto o a alto rischio. Il dovere di diligenza rafforzato comprende l'integrazione della normale procedura di diligenza con un'analisi approfondita del conflitto, basata su un coinvolgimento dei portatori di interessi significativo e che tenga conto della situazione di conflitto, e volta a garantire una comprensione delle cause profonde e dei fattori scatenanti del conflitto, nonché delle parti che lo alimentano, come pure dell'impatto delle attività commerciali della società sul conflitto. Nelle situazioni di conflitto armato e/o occupazione militare, le società dovrebbero rispettare gli obblighi e le norme stabiliti dal diritto internazionale umanitario e dal diritto penale internazionale. Le società dovrebbero seguire le linee guida fornite dagli organismi internazionali pertinenti, compresi il Comitato internazionale della Croce Rossa e il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo.*

Emendamento 38
Proposta di direttiva
Considerando 28 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 quater) *Il modo in cui una società può essere associata a un impatto negativo varia. Una società può causare un impatto negativo quando le sue attività sono da sole sufficienti a provocare un impatto negativo. Una società può contribuire a un impatto negativo quando le proprie attività, in combinazione con le attività di altri soggetti, producono un impatto, oppure quando le attività della società inducono, agevolano o incentivano un altro soggetto a produrre un impatto negativo. Il contributo deve essere sostanziale, il che significa che sono esclusi i contributi minimi o trascurabili. Determinare la natura sostanziale del contributo e comprendere quando le azioni della società possono aver indotto, agevolato o incentivato un altro soggetto a causare un impatto negativo può comportare l'esame di molteplici fattori. Si può tener conto di diversi fattori, tra cui la misura in cui una società può incoraggiare o motivare un impatto negativo da parte di un altro soggetto, ossia il grado in cui l'attività ha accresciuto il rischio che l'impatto si verifichi, la misura in cui una società avrebbe potuto o dovuto essere a conoscenza dell'impatto negativo o del potenziale impatto negativo, ossia il grado di prevedibilità, e la misura in cui una qualsiasi attività della società ha effettivamente attenuato l'impatto negativo o ridotto il rischio che l'impatto si verifichi. La semplice esistenza di un rapporto d'affari o di attività che creano le condizioni generali in cui possono verificarsi impatti negativi non dovrebbe costituire di per sé una relazione di contributo. L'attività in questione dovrebbe accrescere sensibilmente il rischio di impatti negativi. Infine, una società può essere direttamente collegata a un impatto quando esiste una relazione tra l'impatto negativo e i prodotti, i servizi o le attività della società tramite un altro rapporto d'affari e quando la società non ha prodotto l'impatto né vi ha contribuito. Tale legame diretto non è definito dall'esistenza di un rapporto d'affari diretto. Un legame diretto, inoltre, non dovrebbe implicare un trasferimento di responsabilità dal rapporto d'affari che causa l'impatto negativo alla società con cui esso ha un legame.*

Emendamento 39
Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Per rispettare gli obblighi di diligenza, le società devono adottare misure adeguate per quanto riguarda l'individuazione, la prevenzione e l'arresto degli impatti negativi. **Una «misura adeguata» dovrebbe essere intesa come una misura che permette di conseguire gli obiettivi del dovere di diligenza, commisurata al grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo e ragionevolmente disponibile alla società considerate le circostanze del caso specifico, comprese le caratteristiche del settore economico e dello specifico rapporto d'affari e l'influenza della società al riguardo, e la necessità di rispettare l'ordine di priorità degli interventi. In tale contesto, in linea con i quadri internazionali, l'influenza della società su un rapporto d'affari dovrebbe contemplare, da un lato, la sua capacità di indurre il rapporto d'affari ad intervenire per arrestare o prevenire impatti negativi (ad esempio attraverso la proprietà o il controllo effettivo, il potere di mercato, i requisiti di preselezione, il collegamento degli incentivi commerciali alle prestazioni in termini di diritti umani e ambiente, ecc.) e, dall'altro, il grado di influenza o di effetto leva che la società potrebbe ragionevolmente esercitare, ad esempio attraverso la cooperazione con il partner commerciale in questione o l'interazione con un'altra società che è partner commerciale diretto del rapporto d'affari associato a un impatto negativo.**

Emendamento

(29) Per rispettare gli obblighi di diligenza, le società devono adottare misure adeguate per quanto riguarda l'individuazione, la prevenzione e l'arresto degli impatti negativi **che sono stati causati dalle società o a cui esse hanno contribuito o sono direttamente legate. Le «misure adeguate» dovrebbero essere intese come misure che permettono di conseguire gli obiettivi del dovere di diligenza e di affrontare efficacemente l'impatto negativo individuato ai sensi dell'articolo 6 in modo proporzionato e commisurato al grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo nonché alle dimensioni, alle risorse e alle capacità della società, considerate le circostanze del caso specifico, tra cui la natura dell'impatto negativo, le caratteristiche del settore economico, la natura delle attività specifiche dell'impresa, i prodotti, i servizi e lo specifico rapporto d'affari. Ai fini degli articoli 7 e 8, nei casi in cui una società abbia causato o possa aver causato un impatto, le misure adeguate dovrebbero essere intese come misure che mirano a prevenire o attenuare un impatto, e a riparare eventuali danni causati da un impatto. Ai fini degli articoli 7 e 8, nei casi in cui una società abbia contribuito o possa aver contribuito a un impatto, le misure adeguate dovrebbero essere intese come misure che mirano a prevenire o attenuare il contributo a un impatto, utilizzando o accrescendo l'effetto leva che la società esercita nei confronti di altre parti responsabili, al fine di prevenire o attenuare l'impatto, e contribuendo alla riparazione di eventuali danni causati da un impatto, nella misura del contributo in questione. Ai fini degli articoli 7 e 8, nei casi in cui le attività, i prodotti o i servizi di una società siano o possano essere direttamente correlati a un impatto attraverso i suoi rapporti con altri soggetti, le misure adeguate dovrebbero essere intese come misure che mirano a utilizzare o accrescere l'effetto leva che la società esercita nei confronti di altre parti responsabili, al fine di prevenire o attenuare l'impatto, e a considerare di utilizzare l'effetto leva esercitato nei confronti di altre parti responsabili, al fine di consentire la riparazione di eventuali danni causati da un impatto.**

Emendamento 40
Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione

- (30) Nell'adempimento degli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società dovrebbe individuare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali. Per essere completa, l'individuazione di tali impatti negativi dovrebbe basarsi su informazioni quantitative e qualitative. Per quanto riguarda gli impatti ambientali negativi, ad esempio, la società dovrebbe ottenere informazioni sulle condizioni originarie nei siti o nelle strutture a più alto rischio che intervengono nelle catene del valore. L'individuazione degli impatti negativi dovrebbe comprendere una valutazione dinamica dei diritti umani e del contesto ambientale **compiuta a intervalli regolari**: prima di una nuova attività o rapporto, prima di decisioni importanti o modifiche dell'attività; in risposta a cambiamenti nell'ambiente operativo o in previsione degli stessi; **periodicamente, almeno ogni 12 mesi, per tutta la durata dell'attività o del rapporto**. Le imprese finanziarie regolamentate che erogano **servizi di credito o prestito o altri** servizi finanziari dovrebbero individuare gli impatti negativi **unicamente** all'inizio del contratto. Nell'individuare gli impatti negativi le società dovrebbero rilevare e valutare anche l'impatto del modello di business e delle strategie aziendali del rapporto d'affari, comprese le pratiche **commerciali, di appalto e di fissazione dei prezzi**. **Qualora non sia in grado di prevenire, arrestare o minimizzare tutti gli impatti negativi contemporaneamente, la società dovrebbe poter stabilire un ordine di priorità d'azione, a condizione che adotti le misure ad essa ragionevolmente disponibili tenendo conto delle circostanze specifiche.**

Emendamento

- (30) Nell'adempimento degli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società dovrebbe individuare **e valutare** gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali. Per essere completa, l'individuazione **e la valutazione** di tali impatti negativi dovrebbe basarsi su **un coinvolgimento significativo dei portatori di interessi e** informazioni quantitative e qualitative. Per quanto riguarda gli impatti ambientali negativi, ad esempio, la società dovrebbe ottenere informazioni sulle condizioni originarie nei siti o nelle strutture a più alto rischio che intervengono nelle catene del valore. L'individuazione **e la valutazione** degli impatti negativi dovrebbe comprendere una valutazione dinamica **e continua** dei diritti umani e del contesto ambientale, **anche** prima di una nuova attività o rapporto, prima di decisioni importanti o modifiche dell'attività; in risposta a cambiamenti nell'ambiente operativo o in previsione degli stessi. Le imprese finanziarie regolamentate che erogano servizi finanziari dovrebbero individuare gli impatti negativi all'inizio del contratto **e prima delle successive operazioni finanziarie e, se informate di possibili rischi attraverso le procedure di cui all'articolo 9, durante la prestazione del servizio**. Nell'individuare **e valutare** gli impatti negativi le società dovrebbero rilevare e valutare anche l'impatto del modello di business e delle strategie aziendali del rapporto d'affari, comprese le pratiche di **acquisto**.

Emendamento 41
Proposta di direttiva
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) Qualora non sia in grado di prevenire, far cessare o attenuare simultaneamente tutti gli impatti negativi individuati e valutati, la società dovrebbe essere autorizzata a stabilire un ordine di priorità per l'adozione delle misure appropriate in base alla gravità e alla probabilità dell'impatto negativo e tenendo conto dei fattori di rischio, elaborando, attuando e riesaminando periodicamente una strategia di definizione delle priorità. In linea con il quadro internazionale pertinente, la gravità di un impatto negativo dovrebbe essere valutata in base all'entità, alla portata e al carattere irrimediabile dell'impatto negativo, tenendo in considerazione la gravità di un impatto negativo, compresi il numero di persone fisiche che sono o saranno colpite, la misura in cui l'ambiente è o può essere danneggiato o altrimenti colpito, la sua irreversibilità e i limiti alla capacità di riportare le persone o l'ambiente colpiti a una situazione equivalente a quella esistente prima dell'impatto. Una volta affrontati gli impatti negativi più gravi, la società dovrebbe affrontare gli impatti negativi meno gravi e meno probabili.

Emendamento 42
Proposta di direttiva
Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 ter) Le società dovrebbero dare priorità agli impatti sulla base della gravità e della probabilità. Il grado di effetto leva esercitato da una società su un rapporto d'affari non è rilevante ai fini delle sue decisioni o dei suoi processi di definizione delle priorità. Tuttavia, il grado di effetto leva può influenzare le misure appropriate che l'impresa sceglie di adottare per attenuare e/o prevenire efficacemente gli impatti associati ai partner commerciali.

Emendamento 43
Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31) *Al fine di evitare oneri eccessivi per le società più piccole che operano in settori ad alto impatto ricadenti nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, tali società dovrebbero essere tenute unicamente a individuare gli impatti negativi gravi, siano essi effettivi o potenziali, pertinenti al rispettivo settore.*

soppresso

Emendamento 44
Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) In linea con le norme internazionali, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto e la minimizzazione degli impatti negativi dovrebbero tenere conto degli interessi di coloro che li subiscono. Al fine di privilegiare la continuità di rapporto con il partner commerciale della catena del valore piuttosto che la cessazione dei rapporti d'affari (disimpegno), che potrebbe aggravare gli impatti negativi, la presente direttiva dovrebbe fare sì che il disimpegno sia l'opzione ultima, in linea con la politica dell'Unione di tolleranza zero del lavoro minorile. La cessazione di un rapporto d'affari in cui è stato individuato il ricorso al lavoro minorile potrebbe esporre il minore a impatti negativi ancora più gravi in termini di diritti umani. Di questo dovrebbe pertanto essere tenuto conto al momento di decidere le misure adeguate da adottare.

(32) In linea con le norme internazionali, la prevenzione, l'attenuazione, l'arresto e la minimizzazione degli impatti negativi dovrebbero tenere conto degli interessi di coloro che li subiscono. Al fine di privilegiare la continuità di rapporto con il partner commerciale della catena del valore piuttosto che la cessazione dei rapporti d'affari (disimpegno), che potrebbe aggravare gli impatti negativi, la presente direttiva dovrebbe fare sì che il disimpegno sia l'opzione ultima, in linea con la politica dell'Unione di tolleranza zero del lavoro minorile, **con la strategia dell'UE sui diritti dei minori e con l'obiettivo delle Nazioni Unite di eliminare il lavoro minorile a livello mondiale entro il 2025**. La cessazione di un rapporto d'affari in cui è stato individuato il ricorso al lavoro minorile potrebbe esporre il minore a impatti negativi ancora più gravi in termini di diritti umani. **Allo stesso modo, le donne in condizioni di lavoro precarie potrebbero trovarsi ad affrontare impatti negativi più gravi sui diritti umani, aumentando così la loro vulnerabilità**. Di questo dovrebbe pertanto essere tenuto conto al momento di decidere le misure adeguate da adottare **ed è opportuno evitare un disimpegno laddove l'impatto di quest'ultimo sarebbe maggiore rispetto all'impatto negativo che la società intende prevenire o attenuare. In situazioni di lavoro forzato imposto dallo Stato, in cui l'impatto negativo è organizzato dalle autorità politiche, l'impegno naturale con le persone colpite e l'attenuazione non sono possibili. La presente direttiva dovrebbe garantire che le società cessino un rapporto d'affari laddove siano in atto situazioni di forzato imposto dallo Stato. Inoltre, il disimpegno responsabile dovrebbe tenere conto anche dei possibili impatti negativi sulle società che dipendono dal prodotto o sono colpite da perturbazioni della catena di approvvigionamento.**

Emendamento 45
Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Al fine di rispettare l'obbligo di prevenzione e attenuazione imposto dalla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare, se del caso, **i provvedimenti** seguenti. Ove necessario a causa della complessità delle misure di prevenzione, le società dovrebbero predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione. Le società dovrebbero **adoperarsi per ottenere da ciascun partner diretto** con il quale intrattengono un rapporto d'affari **consolidato garanzie** contrattuali **quanto al rispetto** del codice di condotta **o del piano operativo di prevenzione, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie** contrattuali **equivalenti** per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore delle società. **Le garanzie contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure adeguate di verifica della conformità. Ai fini di una prevenzione globale degli impatti negativi effettivi e potenziali, le società dovrebbero effettuare investimenti volti a prevenirli, offrire un sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale intrattengono un rapporto d'affari consolidato, come ad esempio sostegno finanziario attraverso finanziamenti diretti, prestiti a tasso agevolato, garanzie di approvvigionamento continuo e assistenza nell'ottenere finanziamenti per contribuire all'attuazione del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, o orientamenti tecnici, ad esempio sotto forma di formazione, potenziamento dei sistemi di gestione, e collaborare con altre società.**

Emendamento

(34) Al fine di rispettare l'obbligo di prevenzione e attenuazione imposto dalla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare, se del caso, **le seguenti misure appropriate**. Ove necessario a causa della complessità delle misure di prevenzione, le società dovrebbero predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione. Le società dovrebbero **considerare di stabilire con un partner** con il quale intrattengono un rapporto d'affari **disposizioni** contrattuali **che impongano a quest'ultimo il rispetto** del codice di condotta **e, se necessario, un piano operativo di prevenzione. Ai partner con cui la società intrattiene un rapporto d'affari potrebbe essere chiesto di chiedere a loro volta ai partner disposizioni** contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore della società.

Emendamento 46
Proposta di direttiva
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(34 bis) *Le disposizioni contrattuali non dovrebbero essere tali da comportare il trasferimento della responsabilità per l'esercizio del dovere di diligenza a norma della presente direttiva e la responsabilità in caso di inadempimento. Inoltre, le disposizioni contrattuali dovrebbero essere eque, ragionevoli e non discriminatorie in base alle circostanze e dovrebbero riflettere i compiti congiunti delle parti di esercitare il dovere di diligenza nell'ambito di una cooperazione costante. Le società dovrebbero anche valutare se ci si possa ragionevolmente attendere che il partner commerciale rispetti tali disposizioni. Spesso le condizioni contrattuali sono imposte a un fornitore unilateralmente da parte di un acquirente, e qualsiasi violazione delle stesse potrebbe presumibilmente comportare un'azione unilaterale da parte dell'acquirente quali una cessazione o un disimpegno. Tale azione unilaterale non è adeguata nel contesto del dovere di diligenza e provocherebbe probabilmente in quanto tale impatti negativi. Nei casi in cui la violazione di tali disposizioni contrattuali comporti un potenziale impatto negativo, la società dovrebbe innanzitutto adottare misure adeguate per prevenire o attenuare adeguatamente tali impatti, anziché prendere in considerazione la possibilità di porre fine al contratto o di sospenderlo, conformemente al diritto applicabile. Ai fini di una prevenzione globale degli impatti negativi effettivi e potenziali, le società dovrebbero effettuare investimenti volti a prevenirli, offrire un sostegno finanziario e amministrativo mirato e proporzionato alla PMI con la quale intrattengono un rapporto d'affari, come ad esempio sostegno finanziario attraverso finanziamenti diretti, prestiti a tasso agevolato, garanzie di approvvigionamento continuo e assistenza nell'ottenere finanziamenti per contribuire all'attuazione del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, o orientamenti tecnici, ad esempio sotto forma di formazione, potenziamento dei sistemi di gestione, e collaborare con altre società.*

Emendamento 47
Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35) *Al fine di rispecchiare l'intera gamma di opzioni a disposizione della società nei casi in cui le misure di prevenzione o di minimizzazione descritte non riescano a parare i potenziali impatti, la presente direttiva dovrebbe richiamare la possibilità della società di adoperarsi a concludere un contratto con il partner con il quale intrattiene un rapporto d'affari indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione, e di adottare misure adeguate di verifica della conformità contrattuale del rapporto d'affari indiretto.*

soppresso

Emendamento 48
Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Ai fini dell'efficacia della prevenzione e dell'attenuazione dei potenziali impatti negativi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di prevenire e attuire i potenziali impatti negativi. Nei casi in cui le misure di prevenzione o di attenuazione descritte non riescano a parare i potenziali impatti negativi, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, di sospendere temporaneamente le relazioni commerciali con questi, attuando nel contempo iniziative di prevenzione e **minimizzazione, se è ragionevole attendersene un risultato positivo a breve termine**, ovvero di cessare il rapporto d'affari per le attività in questione **se** l'impatto negativo potenziale è **grave**. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare il rapporto d'affari. È possibile che la prevenzione degli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti richieda la collaborazione con un'altra società, ad esempio una società che intrattiene un rapporto contrattuale diretto con il fornitore. In alcuni casi tale collaborazione potrebbe essere l'unico modo realistico per prevenire gli impatti negativi, in particolare quando il rapporto d'affari indiretto non è pronto a concludere un contratto con la società. In questi casi la società dovrebbe collaborare con il soggetto in grado di prevenire o attuire nel modo più efficace gli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti, nel rispetto del diritto della concorrenza.

Emendamento

(36) Ai fini dell'efficacia della prevenzione e dell'attenuazione dei potenziali impatti negativi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di prevenire e attuire i potenziali impatti negativi. Nei casi in cui le misure di prevenzione o di attenuazione descritte non riescano a parare i potenziali impatti negativi **che una società ha causato o contribuito a causare, e non vi sia alcuna ragionevole prospettiva di cambiamento**, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo di astenersi delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, **come ultima risorsa, in linea con il disimpegno responsabile**, sospendere temporaneamente le relazioni commerciali con il partner in questione, attuando nel contempo iniziative di prevenzione e **mitigazione**, ovvero di cessare il rapporto d'affari per le attività in questione **in ragione della gravità del** potenziale impatto negativo, **o se le condizioni per la sospensione temporanea non sono soddisfatte**. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare o sospendere il rapporto d'affari. **All'atto di decidere in merito alla cessazione o alla sospensione di un rapporto d'affari, la società dovrebbe valutare se gli impatti negativi di tale decisione sarebbero maggiori dell'impatto negativo che si intende prevenire o attenuare. Qualora sospendano temporaneamente le relazioni commerciali o cessino il rapporto d'affari, le società dovrebbero adottare provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione o della cessazione, dare un preavviso ragionevole al partner commerciale e riesaminare periodicamente tale decisione**. È possibile che la prevenzione degli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti richieda la collaborazione con un'altra società, ad esempio una società che intrattiene un rapporto contrattuale diretto con il fornitore. In alcuni casi tale collaborazione potrebbe essere l'unico modo realistico per prevenire gli impatti negativi, in particolare quando il rapporto d'affari indiretto non è pronto a concludere un contratto con la società. In questi casi la società dovrebbe collaborare con il soggetto in grado di prevenire o attuire nel modo più efficace gli impatti negativi a livello dei rapporti d'affari indiretti, nel rispetto del diritto della concorrenza.

Emendamento 49
Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione

(37) **Per quanto riguarda i rapporti d'affari diretti e indiretti, la cooperazione settoriale**, i regimi settoriali e le iniziative multipartecipative possono contribuire a creare un ulteriore effetto leva per individuare, attutire e prevenire gli impatti negativi. Le società dovrebbero pertanto **potersi valere di** tali iniziative per sostenere **l'adempimento degli obblighi** di diligenza di cui alla presente direttiva, **sempreché tali regimi** o iniziative **siano idonei a tal fine**. Le società **potrebbero valutare**, di propria iniziativa, **l'allineamento di tali regimi** e iniziative **agli obblighi previsti dalla presente direttiva**. Ai fini di un'informazione completa su tali iniziative, la direttiva dovrebbe richiamare la possibilità della Commissione e degli Stati membri di favorire la diffusione di informazioni su tali regimi o iniziative e sui relativi esiti. La Commissione **può**, in collaborazione con gli Stati membri, emanare orientamenti utili per valutare **l'idoneità** dei regimi settoriali e delle iniziative multipartecipative.

Emendamento

(37) I regimi settoriali e le iniziative multipartecipative possono contribuire a creare un ulteriore effetto leva per individuare, attutire e prevenire gli impatti negativi. Le società dovrebbero pertanto **poter partecipare a** tali iniziative per sostenere **aspetti del loro dovere** di diligenza, **tra cui coordinare l'effetto leva congiunto, conseguire obiettivi di efficienza, ampliare le migliori pratiche e cercare competenze pertinenti per settori, geografie, materie prime o questioni di rischio specifici**. **Il significato delle iniziative è ampio e comprende iniziative che sostengono, monitorano, valutano, certificano e/o verificano aspetti del dovere di diligenza di una società o il dovere di diligenza svolto dalle sue filiazioni e/o dai suoi rapporti d'affari. Tali iniziative possono essere sviluppate e controllate da governi, associazioni di categoria, gruppi di organizzazioni interessate, parti sociali o organizzazioni della società civile e comprendono organizzazioni di monitoraggio, accordi quadro globali, dialoghi settoriali e iniziative che certificano aspetti del dovere di diligenza.** Ai fini di un'informazione completa su tali iniziative, la direttiva dovrebbe richiamare la possibilità della Commissione e degli Stati membri di favorire la diffusione di informazioni su tali regimi o iniziative e sui relativi esiti. La Commissione **dovrebbe**, in collaborazione con gli Stati membri, **l'OCSE e le parti interessate**, emanare orientamenti utili per valutare **l'ambito di applicazione preciso, l'allineamento alla presente direttiva e la credibilità** dei regimi settoriali e delle iniziative multipartecipative. **Le società che partecipano a iniziative di settore o multipartecipative o che utilizzano la verifica da parte di terzi degli aspetti del loro dovere di diligenza dovrebbero comunque poter essere sanzionate o ritenute responsabili delle violazioni della presente direttiva e dei danni subiti dalle vittime di conseguenza. Le norme minime per i verificatori terzi da adottare mediante atti delegati a norma della presente direttiva dovrebbero essere elaborate in stretta consultazione con tutte le parti interessate e riesaminate alla luce della loro adeguatezza conformemente agli obiettivi della presente direttiva. I verificatori terzi dovrebbero essere soggetti alla sorveglianza delle autorità competenti e, se necessario, essere soggetti a sanzioni, conformemente alla legislazione nazionale e dell'UE.**

Emendamento 50
Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione

(38) In ossequio agli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società che individua impatti negativi effettivi sui diritti umani **o** sull'ambiente dovrebbe adottare misure adeguate per arrestarli. È lecito attendersi che la società sia in grado di arrestare gli impatti negativi effettivi nelle proprie attività e filiazioni. **Per quanto riguarda i rapporti d'affari consolidati**, è tuttavia opportuno precisare che, qualora risulti impossibile arrestare gli impatti negativi, la società dovrebbe **minimizzarne** l'entità. La minimizzazione dell'entità degli impatti negativi dovrebbe comportare un esito il più possibile vicino all'arresto dell'impatto negativo. Al fine di offrire alle società chiarezza e certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe definire, se d'interesse nelle circostanze, le azioni attese dalle società per arrestare gli impatti negativi effettivi sui diritti umani e sull'ambiente e minimizzarne l'entità.

Emendamento

(38) In ossequio agli obblighi di diligenza stabiliti dalla presente direttiva, la società che individua impatti negativi effettivi sui diritti umani **e** sull'ambiente dovrebbe adottare misure adeguate per arrestarli. È lecito attendersi che la società sia in grado di arrestare gli impatti negativi effettivi nelle proprie attività e filiazioni. È tuttavia opportuno precisare che, qualora risulti impossibile arrestare gli impatti negativi, la società dovrebbe **attenuarne** l'entità, **proseguendo nel contempo iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo e attuando un piano d'azione correttivo, elaborato d'intesa con i portatori di interessi colpiti**. La minimizzazione dell'entità degli impatti negativi dovrebbe comportare un esito il più possibile vicino all'arresto dell'impatto negativo. Al fine di offrire alle società chiarezza e certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe definire, se d'interesse nelle circostanze, le azioni attese dalle società per arrestare gli impatti negativi effettivi sui diritti umani e sull'ambiente e minimizzarne l'entità.

Emendamento 51
Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Al fine di rispettare l'obbligo di arrestare gli impatti negativi effettivi e **minimizzarne** l'entità di cui alla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare, se del caso, i provvedimenti seguenti. Dovrebbero neutralizzare l'impatto negativo o **minimizzarne** l'entità **mediante un intervento proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società**. Se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario, le società dovrebbero predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per **gli** interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Le società **dovrebbero adoperarsi per ottenere da ciascun partner commerciale diretto** con il quale intrattengono un rapporto d'affari **consolidato garanzie** contrattuali

Emendamento

(39) Al fine di rispettare l'obbligo di arrestare gli impatti negativi effettivi e **mitigarne** l'entità di cui alla presente direttiva, le società dovrebbero essere tenute ad adottare, se del caso, i provvedimenti seguenti. Dovrebbero neutralizzare l'impatto negativo o **attenuarne adeguatamente** l'entità **ripristinando la condizione delle persone, dei gruppi e delle comunità colpite e/o l'ambiente in una situazione equivalente o il più vicina possibile alla loro situazione prima dell'impatto negativo**. Se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario, le società dovrebbero predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per **l'attuazione di misure adeguate e di** interventi, e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Le società **potrebbero anche stabilire con un partner** con il quale intrattengono un rapporto

Testo della Commissione

quanto al rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, di un piano operativo di prevenzione, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore della società. Le garanzie contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure adeguate di verifica della conformità. Infine le società dovrebbero effettuare investimenti volti ad arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità, fornire un sostegno mirato e proporzionato alle PMI con le quali intrattengono un rapporto d'affari consolidato e collaborare con altri soggetti, se del caso anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo.

Emendamento

d'affari disposizioni contrattuali che impongano a quest'ultimo il rispetto del codice di condotta e, se necessario, un piano operativo correttivo. Ai partner con cui la società intrattiene un rapporto d'affari potrebbe venir chiesto di stabilire a loro volta disposizioni contrattuali equivalenti, ragionevoli, non discriminatorie ed eque, con i loro partner, per quanto le loro attività rientrino nella catena del valore della società. Le disposizioni contrattuali dovrebbero essere accompagnate da misure di supporto all'esercizio del dovere di diligenza, come indicato nella presente direttiva. Inoltre, le disposizioni contrattuali dovrebbero essere eque, ragionevoli e non discriminatorie e riflettere i compiti congiunti delle parti di esercitare la dovuta diligenza nella cooperazione in corso, ponendo l'accento sull'adozione di misure adeguate per porre fine agli effetti negativi. Le società dovrebbero anche valutare se ci si possa ragionevolmente attendere che il partner commerciale rispetti tali disposizioni. Spesso le condizioni contrattuali sono imposte a un fornitore unilateralmente da parte di un acquirente, e qualsiasi violazione delle stesse potrebbe presumibilmente comportare un'azione unilaterale da parte dell'acquirente quali una cessazione o un disimpegno. Tale azione unilaterale non è adeguata nel contesto del dovere di diligenza e provocherebbe probabilmente in quanto tale impatti negativi. Nei casi in cui la violazione di tali disposizioni contrattuali comporti un potenziale impatto negativo, la società dovrebbe innanzitutto adottare misure adeguate per prevenire o attenuare adeguatamente tali impatti, anziché prendere in considerazione la possibilità di porre fine al contratto o di sospenderlo, conformemente al diritto applicabile. Infine le società dovrebbero effettuare investimenti volti ad arrestare l'impatto negativo o mitigarne l'entità, fornire un sostegno mirato e proporzionato alle PMI con le quali intrattengono un rapporto d'affari e collaborare con altri soggetti, se del caso anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Al fine di rispecchiare l'intera gamma di opzioni a disposizione della società nei casi in cui le misure descritte non riescano a parare gli impatti effettivi, la presente direttiva dovrebbe richiamare la possibilità della società di adoperarsi a concludere un contratto con il partner con il quale intrattiene un rapporto d'affari indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano d'azione correttivo, e di adottare misure adeguate di verifica della conformità contrattuale del rapporto d'affari indiretto.

Emendamento

soppresso

Emendamento 53
Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione

(41) Ai fini dell'efficacia dell'arresto e della minimizzazione degli impatti negativi effettivi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di arrestare o minimizzare gli impatti negativi effettivi. Nei casi in cui le misure descritte non riescano ad arrestare o attutire sufficientemente gli impatti negativi effettivi, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adottare uno dei provvedimenti seguenti: sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo o a minimizzarne l'entità, o cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione se l'impatto negativo è considerato grave. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare il rapporto d'affari.

Emendamento

(41) Ai fini dell'efficacia dell'arresto e della minimizzazione degli impatti negativi effettivi, le società dovrebbero privilegiare l'interazione coi partner nella catena del valore piuttosto che la cessazione del rapporto d'affari, riservando questa come opzione ultima dopo aver invano cercato di arrestare o minimizzare gli impatti negativi effettivi. Nei casi in cui la misura descritta non riesca ad arrestare o attutire sufficientemente gli impatti negativi effettivi **che una società ha causato o contribuito a causare, e non vi sia alcuna ragionevole prospettiva di cambiamento**, la direttiva dovrebbe tuttavia richiamare l'obbligo delle società di astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o dal prolungare un rapporto esistente con il partner in questione e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, **come ultima risorsa, in linea con il disimpegno responsabile**, adottare uno dei provvedimenti seguenti: sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo o a **mitigarne** l'entità, o cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione in ragione della gravità dell'impatto negativo effettivo o se le condizioni per una sospensione temporanea non sono soddisfatte. Al fine di consentire alle società di adempiere a tale obbligo, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare **o sospendere** il rapporto d'affari. **All'atto di decidere in merito alla cessazione o alla sospensione di un rapporto d'affari, la società dovrebbe valutare se gli impatti negativi di tale decisione sarebbero maggiori dell'impatto negativo che si intende far cessare o attenuare. Qualora sospendano temporaneamente le relazioni commerciali o cessino il rapporto d'affari, le società dovrebbero adottare provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione o della cessazione, dare un preavviso ragionevole al partner commerciale e riesaminare periodicamente la decisione.**

Emendamento 54
Proposta di direttiva
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(41 bis) *Qualora una società abbia causato o contribuito a un impatto negativo effettivo, essa dovrebbe adottare le misure adeguate a porvi rimedio. Le misure correttive dovrebbero mirare a ripristinare le persone e i gruppi o le comunità interessati e/o l'ambiente in una situazione equivalente o il più vicina possibile alla loro situazione prima dell'impatto ed essere sviluppate tenendo conto delle esigenze e delle opinioni espresse dai portatori di interessi interessati. Possono comprendere, a titolo esemplificativo, risarcimenti, la restituzione, la riabilitazione, le pubbliche scuse, il reintegro e la cooperazione in buona fede nello svolgimento di indagini. In determinate situazioni, la compensazione finanziaria può essere una modalità necessaria per effettuare tale ripristino. Qualora una società sia direttamente collegata a un impatto negativo, dovrebbe esserle permesso di partecipare volontariamente a un provvedimento correttivo, se del caso, e di considerare di esercitare un effetto leva con le parti responsabili per consentire la riparazione di un eventuale danno causato da un impatto. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i portatori di interessi colpiti da un impatto negativo non siano tenuti a chiedere una riparazione prima di proporre ricorso in sede giurisdizionale.*

Emendamento 55
Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione

(42) Le società dovrebbero **dare alle** persone e **alle** organizzazioni **la possibilità di presentare loro un reclamo direttamente** qualora nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali. È opportuno che, fra le organizzazioni che possono presentare **reclamo**, si annoverino i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata e **le** organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata, qualora siano a conoscenza di un impatto negativo potenziale o effettivo. Le società dovrebbero predisporre una procedura di trattamento di tali reclami e informarne ove opportuno i lavoratori, i sindacati e gli altri rappresentanti dei lavoratori. Il **ricorso al meccanismo di reclamo e di riparazione** non dovrebbe **impedire al reclamante di utilizzare i mezzi di ricorso giurisdizionale**. Conformemente alle norme internazionali, **i reclamanti** dovrebbero avere il diritto di **chiedere alla** società un seguito adeguato **del reclamo e di incontrare** i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere degli impatti negativi **gravi**, siano essi potenziali o effettivi, oggetto del reclamo. Questa facoltà non dovrebbe portare a sollecitazioni irragionevoli delle società.

Emendamento

(42) Le società dovrebbero **predisporre meccanismi di notifica e di reclamo extragiudiziale pubblicamente disponibili ed effettivi a livello operativo, che possano essere utilizzati dalle** persone e **dalle** organizzazioni **per dare loro notifica o per sollevare reclami e richiedere la riparazione**, qualora nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, **sulla catena del valore**. È opportuno che, fra le **persone e le** organizzazioni che possono presentare **tali reclami**, si annoverino **le persone colpite da un impatto negativo o che hanno fondati motivi di ritenere di poterne essere colpite e i loro legittimi rappresentanti**, i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata, **nonché organizzazioni credibili ed esperte il cui scopo comprenda la protezione dell'ambiente**. **Le notifiche possono essere presentate dalle suddette persone e organizzazioni, come pure dalle** organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata, qualora siano a conoscenza di un impatto negativo potenziale o effettivo, **nonché dalle persone fisiche e giuridiche che difendono i diritti umani e l'ambiente**. Le società dovrebbero predisporre una procedura di trattamento di tali **notifiche e** reclami e informarne ove opportuno i lavoratori, i sindacati e gli altri rappresentanti dei lavoratori. **Le società dovrebbero dare la possibilità di presentare le notifiche e i reclami attraverso accordi di collaborazione, incluse le iniziative industriali, con altre società od organizzazioni, partecipando a meccanismi multilaterali per il trattamento dei reclami o aderendo a un accordo quadro globale**. La **presentazione di una notifica o di un reclamo** non dovrebbe essere una **condizione preliminare per l'accesso alla procedura per le segnalazioni circostanziate o a meccanismi giudiziari o di altro tipo non giudiziari, come i punti di contatto nazionali dell'OCSE laddove presenti, né dovrebbe precludere alle persone che presentano tale notifica o reclamo di accedervi**. Conformemente alle norme internazionali, **le persone che presentano reclami o notifiche, quando non vi provvedono in forma anonima**, dovrebbero avere il diritto di **ricevere dalla** società un seguito **tempestivo e adeguato e le persone che presentano reclami dovrebbero avere altresì il diritto di dialogare con** i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere degli

impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, oggetto del reclamo, **di ottenere la motivazione in merito alla fondatezza o meno di un reclamo e di ottenere informazioni sulle misure e le azioni intraprese, nonché di richiedere la riparazione o un contributo alla riparazione.** Questa facoltà non dovrebbe portare a sollecitazioni irragionevoli delle società. **Alle società dovrebbe inoltre spettare la responsabilità di garantire che qualsiasi persona che presenti un reclamo o una notifica sia protetta da possibili azioni di ritorsione e rivalsa, anche assicurando l'anonimato o la riservatezza nella procedura di notifica o di reclamo, conformemente al diritto nazionale. La procedura di notifica e di reclamo extragiudiziale dovrebbe essere legittima, accessibile, prevedibile, equa, trasparente, compatibile con i diritti, sensibile alle questioni culturali e di genere, basata sull'impegno e sul dialogo e adattabile, come stabilito dai criteri di efficacia dei meccanismi di reclamo extragiudiziali di cui al principio 31 dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e dal commento generale n. 16 del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Le società dovrebbero sensibilizzare i portatori di interessi colpiti in merito all'esistenza, agli obiettivi e alle procedure relative ai meccanismi di notifica e di reclamo, nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato in cui operano, comprese le modalità di accesso, le decisioni e i mezzi di ricorso relativi a una società e il modo in cui la società li sta attuando. Inoltre, i lavoratori e i loro rappresentanti dovrebbero essere adeguatamente tutelati e qualsiasi sforzo di riparazione extragiudiziale non dovrebbe pregiudicare l'incoraggiamento della contrattazione collettiva e il riconoscimento dei sindacati e non dovrebbe compromettere in alcun modo il ruolo dei legittimi sindacati o rappresentanti dei lavoratori nell'affrontare le controversie in materia di lavoro.**

Emendamento 56
Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Le società dovrebbero **monitorare** l'attuazione e l'efficacia delle **misure di diligenza predisposte**. Ciascuna società dovrebbe effettuare **periodicamente** una valutazione delle attività **proprie, di quelle** delle sue filiazioni e, se **collegate alle catene del valore cui partecipa**, di **quelle** dei suoi rapporti d'affari **consolidati**, per monitorare l'efficacia degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto **e** minimizzazione nell'entità degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi. La valutazione dovrebbe verificare che gli impatti negativi siano individuati adeguatamente, che le misure di diligenza siano attuate e che gli impatti negativi siano stati effettivamente prevenuti o arrestati. Per essere d'attualità la valutazione dovrebbe essere effettuata **almeno ogni 12 mesi** ed essere rivista **nel frattempo** se vi sono validi motivi di ritenere che possano essere sorti nuovi rischi rilevanti di impatto negativo.

Emendamento

(43) Le società dovrebbero **continuamente verificare** l'attuazione e **monitorare l'adeguatezza e** l'efficacia delle **azioni intraprese conformemente alla presente direttiva**. Ciascuna società dovrebbe effettuare una valutazione delle attività, **dei prodotti e dei servizi propri, di quelli** delle sue filiazioni e di **quelli** dei suoi rapporti d'affari, per monitorare l'efficacia degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto, minimizzazione **e riparazione** nell'entità degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi. La valutazione dovrebbe verificare che gli impatti negativi siano individuati adeguatamente, che le misure di diligenza siano attuate e che gli impatti negativi siano stati effettivamente prevenuti o arrestati. Per essere d'attualità la valutazione dovrebbe essere effettuata **su base continuativa e dopo il verificarsi di un cambiamento significativo**, ed essere rivista **continuamente** se vi sono validi motivi di ritenere che possano essere sorti nuovi rischi rilevanti di impatto negativo. **Le società dovrebbero conservare per dieci anni la documentazione attestante la loro osservanza di tale obbligo.**

Emendamento 57
Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione

(44) In linea con le norme internazionali vigenti stabilite dai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e dal quadro dell'OCSE, rientra nell'obbligo di diligenza comunicare all'esterno le informazioni d'interesse sulle politiche, i processi e le attività in materia di dovere di diligenza svolti per individuare e parare gli impatti negativi effettivi o potenziali, compresi i risultati e gli esiti di tali attività. **La proposta di modifica della direttiva 2013/34/UE** relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità stabilisce i pertinenti obblighi di comunicazione che incombono a società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva. Al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di comunicazione, la presente direttiva non dovrebbe pertanto introdurre nuovi obblighi di comunicazione oltre a quelli previsti dalla direttiva 2013/34/UE per le società che ricadono nell'ambito d'applicazione di tale direttiva e oltre ai principi di comunicazione che dovrebbero essere elaborati nell'ambito della stessa. Al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione nell'ambito del dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, è opportuno che le società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva ma non in quello della direttiva 2013/34/UE pubblichino annualmente sul proprio sito web una dichiarazione **in una lingua di uso comune a livello internazionale nel mondo degli affari.**

Emendamento

(44) In linea con le norme internazionali vigenti stabilite dai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e dal quadro dell'OCSE, rientra nell'obbligo di diligenza comunicare all'esterno le informazioni d'interesse sulle politiche, i processi e le attività in materia di dovere di diligenza svolti per individuare e parare gli impatti negativi effettivi o potenziali, compresi i risultati e gli esiti di tali attività. **La direttiva 2013/34/UE** relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità stabilisce i pertinenti obblighi di comunicazione che incombono a società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, **come pure il regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, per le società finanziarie.** Al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di comunicazione, la presente direttiva non dovrebbe pertanto introdurre nuovi obblighi di comunicazione oltre a quelli previsti dalla direttiva 2013/34/UE per le società che ricadono nell'ambito d'applicazione di tale direttiva e oltre ai principi di comunicazione che dovrebbero essere elaborati nell'ambito della stessa, **né dovrebbe introdurre nuovi obblighi di comunicazione rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2019/2088.** Al fine di adempiere all'obbligo di comunicazione nell'ambito del dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, è opportuno che le società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva ma non in quello della direttiva 2013/34/UE pubblichino annualmente sul proprio sito web una dichiarazione **che sia coerente con tali obblighi, in una delle lingue ufficiali dell'Unione.**

Emendamento 58
Proposta di direttiva
Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(44 bis) *Gli obblighi imposti alle società che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e nel contempo sono soggetti agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 19 bis, 29 bis e 40 bis della direttiva 2013/34/UE, e dovrebbero pertanto riferire in merito alle loro procedure di dovuta diligenza di cui agli articoli 19 bis, 29 bis e 40 bis della direttiva 2013/34/UE, dovrebbero essere intesi come l'obbligo per le società di descrivere le proprie modalità di adempimento del dovere di diligenza quale previsto dalla presente direttiva. Nell'adempimento degli obblighi contemplati nella direttiva 2013/34/UE di riferire in merito alle azioni adottate per individuare gli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, le società dovrebbero spiegare se hanno stabilito un ordine di priorità per l'adozione delle misure adeguate, illustrare le modalità con cui hanno applicato tale approccio e il motivo per cui è stato necessario definire le priorità. Nell'adempimento degli obblighi contemplati nella direttiva 2013/34/UE di riferire in merito alle eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni, la società dovrebbe altresì comunicare il numero di casi in cui ha deciso di disimpegnarsi, il motivo di tale disimpegno e il luogo dei rapporti d'affari in questione senza divulgarne l'identità.*

Emendamento 59
Proposta di direttiva
Considerando 44 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(44 ter) *L'obiettivo della presente direttiva non è quello di imporre alle società di divulgare pubblicamente il capitale intellettuale, la proprietà intellettuale, il know-how o i risultati dell'innovazione che si qualificherebbero come segreti commerciali ai sensi della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente direttiva dovrebbero pertanto lasciare impregiudicata la direttiva (UE) 2016/943. La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi lasciando impregiudicato il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.*

Emendamento 60
Proposta di direttiva
Considerando 44 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(44 quater) *Le società dovrebbero adottare misure adeguate per svolgere un dialogo significativo con i portatori di interessi colpiti che consenta un'interazione e un dialogo autentici nel loro processo di dovuta diligenza. L'impegno dovrebbe riguardare l'informazione e la consultazione dei portatori di interessi in questione e dovrebbe essere globale, strutturale, efficace, tempestivo e sensibile alle questioni culturali e di genere. Vi sono situazioni in cui non sarà possibile svolgere un dialogo significativo con i portatori di interessi colpiti o in cui risulterà utile ricorrere a ulteriori pareri di esperti per consentire alla società di conformarsi pienamente agli obblighi della presente direttiva, in particolare nel contesto delle decisioni riguardo all'ambito di applicazione e alla definizione delle priorità. . In tali casi le società dovrebbero impegnarsi in un dialogo significativo con altri portatori di interessi pertinenti, quali le organizzazioni della società civile o le persone fisiche o giuridiche che difendono i diritti umani o l'ambiente, al fine di ottenere informazioni credibili sugli impatti negativi potenziali o effettivi. La consultazione dovrebbe essere costante e le società dovrebbero fornire informazioni complete, mirate e pertinenti ai portatori di interessi colpiti. I portatori di interessi in questione dovrebbero avere il diritto di richiedere informazioni aggiuntive per iscritto, che dovrebbero essere fornite dalla società entro un periodo di tempo ragionevole e in un formato adeguato e comprensibile. Qualora tale richiesta sia respinta, i portatori di interessi in questione dovrebbero avere il diritto di ottenere una motivazione scritta al riguardo. L'informazione e la consultazione dei pertinenti portatori di interessi dovrebbero tenere debitamente conto degli ostacoli alla partecipazione, garantire che i portatori di interessi siano liberi da azioni di ritorsione o rivalsa, anche mantenendo la riservatezza e l'anonimato, e prestare una particolare attenzione alle esigenze dei portatori di interessi vulnerabili, alla sovrapposizione di vulnerabilità e ai fattori intersezionali, anche garantendo un approccio attento alla dimensione di genere e nel pieno rispetto della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. I rappresentanti dei lavoratori dovrebbero essere informati dalla loro società in merito alla strategia di dovuta diligenza della società e alla relativa attuazione, conformemente al diritto dell'UE vigente e lasciando impregiudicati i loro diritti applicabili in*

Testo della Commissione

Emendamento

materia di informazione, consultazione e partecipazione, in particolare quelli contemplati dalla pertinente legislazione dell'UE in materia di occupazione e diritti sociali, tra cui la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1 bis), la direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1 ter) e la direttiva 2001/86/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1 quater). La consultazione dei portatori di interessi dovrebbe essere considerata pertinente nelle situazioni in cui è ragionevole aspettarsi che l'impatto potenziale ed effettivo o le azioni di cui agli articoli da 4 a 10 incidano sui diritti o sugli interessi dei portatori di interessi, o quando i pertinenti portatori di interessi abbiano richiesto informazioni, la consultazione o il dialogo.

^(1 bis) Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori — Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).

^(1 ter) Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).

^(1 quater) Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22).

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Considerando 44 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(44 quinquies) Le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica sono una forma particolare di molestia intentata nei confronti di persone fisiche o giuridiche al fine di prevenire o sanzionare la discussione su questioni di interesse pubblico. Gli Stati membri dovrebbero offrire le necessarie garanzie per affrontare tali procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi finalizzati a bloccare la partecipazione pubblica, conformemente al diritto nazionale e dell'UE.

Emendamento 62
Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione

- (45) Al fine di **agevolare** le società nel rispetto degli obblighi di diligenza nella catena del valore cui partecipano **e di limitare il trasferimento dell'onere di conformità alle PMI partner commerciali**, la Commissione dovrebbe emanare orientamenti sulle clausole contrattuali tipo.

Emendamento

- (45) Al fine di **fornire alle società gli strumenti per assisterle** nel rispetto degli obblighi di diligenza nella catena del valore cui partecipano, la Commissione, **in consultazione con gli Stati membri e con i pertinenti portatori di interessi**, dovrebbe emanare orientamenti sulle clausole contrattuali tipo, **che possono essere usate volontariamente dalle società come strumento per contribuire all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 7 e 8. Tali clausole contrattuali dovrebbero prevedere quanto meno una chiara ripartizione dei compiti fra le parti contraenti, nell'ambito di una cooperazione costante, non dovrebbero essere tali da comportare il trasferimento di responsabilità in termini di esercizio del dovere di diligenza e, in caso di violazione di tali clausole, le società dovrebbero evitare di risolvere tali clausole adottando in primo luogo misure adeguate, in linea con gli articoli 7 e 8 della presente direttiva. Gli orientamenti dovrebbero inoltre specificare che la semplice inclusione di garanzie contrattuali non può, di per sé, rappresentare l'adempimento delle norme in materia di dovere di diligenza della presente direttiva. Tali norme dovrebbero considerarsi rispettate solo se gli obblighi di diligenza sono attribuiti a terzi in modo diligente, tale da assicurare l'effettivo adempimento di tali obblighi, e che include misure adeguate alle circostanze, quali il monitoraggio, l'assistenza finanziaria e non finanziaria e le pratiche di acquisto responsabili.**

Emendamento 63
Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione

(46) La Commissione, richiamandosi alle linee guida e alle norme internazionali pertinenti e in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente e, se del caso, gli organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, dovrebbe **avere la possibilità di** emanare orientamenti, **anche** specifici a determinati settori **o determinati impatti negativi**, al fine di fornire assistenza e strumenti pratici alle società o alle autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza.

Emendamento

(46) La Commissione, richiamandosi alle linee guida e alle norme internazionali pertinenti e in consultazione con gli Stati membri, **le parti sociali intersettoriali e settoriali europee e altri** portatori di interessi **pertinenti, fra cui le organizzazioni della società civile**, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente **l'Autorità europea del lavoro, il Servizio europeo per l'azione esterna, il Consiglio europeo per l'innovazione e l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI (EISMEA), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare** e, se del caso, **l'OCSE e altri** organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, dovrebbe emanare orientamenti **chiari e facilmente comprensibili, inclusi** orientamenti **generali e** specifici a determinati settori, al fine di fornire assistenza e strumenti pratici alle società o alle autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza, **in modo da facilitare la conformità in modo pratico.**

Emendamento 64
Proposta di direttiva
Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(46 bis) **Al fine di sostenere le società nell'adempimento dei loro obblighi in materia di dovere di diligenza lungo la loro catena del valore, la Commissione europea dovrebbe condurre ulteriori ricerche sugli strumenti digitali e promuoverli.**

Emendamento 65
Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione

(47) Sebbene non ricadano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, le PMI potrebbero essere interessate dalle sue disposizioni in qualità di appaltatori o subappaltatori delle società che invece vi ricadono. L'obiettivo è tuttavia quello di ridurre gli oneri finanziari o amministrativi che gravano sulle PMI, molte delle quali sono già in difficoltà nel contesto della crisi economica e sanitaria mondiale. Per sostenere le PMI è opportuno che gli Stati membri allestiscano e gestiscano, individualmente o congiuntamente, siti web, portali o piattaforme dedicati, ed *eventualmente* eroghino sostegno finanziario alle PMI e le assistano nello sviluppo di capacità. Tale sostegno dovrebbe inoltre essere reso accessibile e, se necessario, adattato ed esteso agli operatori economici a monte dei paesi terzi. Le società il cui partner commerciale è una PMI sono incoraggiate a sostenerla affinché rispetti le misure di diligenza, **qualora gli obblighi in tal senso ne mettano a repentaglio la sostenibilità economica**, e a stabilire nei suoi confronti obblighi equi, ragionevoli, non discriminatori e proporzionati.

Emendamento

(47) Sebbene non ricadano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, le PMI potrebbero essere interessate dalle sue disposizioni in qualità di appaltatori o subappaltatori delle società che invece vi ricadono. L'obiettivo è tuttavia quello di ridurre gli oneri finanziari o amministrativi che gravano sulle PMI, molte delle quali sono già in difficoltà nel contesto della crisi economica e sanitaria mondiale. Per sostenere le PMI è opportuno che gli Stati membri, **con il sostegno della Commissione**, allestiscano e gestiscano, individualmente o congiuntamente, siti web, portali o piattaforme dedicati **e di facile utilizzo** ed eroghino sostegno finanziario a tali PMI dell'Unione e le assistano nello sviluppo di capacità. Tale sostegno dovrebbe inoltre essere reso accessibile e, se necessario, adattato ed esteso agli operatori economici a monte dei paesi terzi. Le società il cui partner commerciale è una PMI sono incoraggiate a sostenerla affinché rispetti le misure di diligenza e a stabilire nei suoi confronti obblighi equi, ragionevoli, non discriminatori e proporzionati. **Le PMI dovrebbero inoltre avere la possibilità di applicare la presente direttiva su base volontaria e, a tal fine, dovrebbero essere sostenute mediante misure e strumenti adeguati ed essere incentivate.**

Emendamento 66
Proposta di direttiva
Considerando 48

Testo della Commissione

(48) Al fine di integrare il sostegno degli Stati membri alle PMI, la Commissione **può** basarsi sui vigenti strumenti, progetti e altre azioni dell'UE che contribuiscono all'attuazione del dovere di diligenza nell'UE e nei paesi terzi. **Può** istituire nuove misure di sostegno che aiutino le imprese, comprese le PMI, nell'assolvimento degli obblighi di diligenza, tra cui un osservatorio per la trasparenza della catena del valore e l'agevolazione di iniziative congiunte dei portatori di interessi.

Emendamento

(48) Al fine di integrare il sostegno degli Stati membri alle **società nella loro attuazione, comprese le** PMI, la Commissione **dovrebbe** basarsi sui vigenti strumenti, progetti e altre azioni dell'UE che contribuiscono all'attuazione del dovere di diligenza nell'UE e nei paesi terzi. **Dovrebbe** istituire nuove misure di sostegno che aiutino le imprese, comprese le PMI, nell'assolvimento degli obblighi di diligenza, tra cui un osservatorio per la trasparenza della catena del valore e l'agevolazione di iniziative congiunte dei portatori di interessi.

Emendamento 67
Proposta di direttiva
Considerando 49

Testo della Commissione

(49) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero continuare a collaborare con i paesi terzi per sostenere gli operatori economici a monte nello sviluppo della capacità di prevenire e attuire efficacemente gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi delle attività che svolgono e dei rapporti d'affari che intrattengono, prestando particolare attenzione alle sfide cui devono far fronte i piccoli coltivatori. Dovrebbero usare gli strumenti di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale di cui dispongono per aiutare i governi dei paesi terzi e gli operatori economici a monte dei paesi terzi a parare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi delle loro attività e dei loro rapporti d'affari a monte. Potrebbe rientrare in questo contesto la collaborazione con i governi dei paesi partner, il settore privato locale e i portatori di interessi per affrontare le cause principali degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi.

Emendamento

(49) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero continuare a collaborare con i paesi terzi per sostenere gli operatori economici a monte nello sviluppo della capacità di prevenire e attuire efficacemente gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi delle attività che svolgono e dei rapporti d'affari che intrattengono, prestando particolare attenzione alle sfide cui devono far fronte i piccoli coltivatori. Dovrebbero usare gli strumenti di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale di cui dispongono, **compresi gli accordi di libero scambio**, per aiutare i governi dei paesi terzi e gli operatori economici a monte dei paesi terzi a parare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi delle loro attività e dei loro rapporti d'affari a monte. Potrebbe rientrare in questo contesto la collaborazione con i governi dei paesi partner, il settore privato locale e i portatori di interessi per affrontare le cause principali degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi.

Emendamento 68
Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione

(50) Affinché la presente direttiva contribuisca efficacemente alla lotta contro i cambiamenti climatici, ciascuna società dovrebbe adottare un piano atto a garantire che il suo modello di business e la sua strategia aziendale siano **compatibili con la** transizione a un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in conformità dell'accordo di Parigi. **La società dovrebbe includere nel piano obiettivi di riduzione delle emissioni se i cambiamenti climatici sono indicati, o avrebbero dovuto essere indicati, come rischio primario per le attività che svolge o come effetto primario di queste.**

Emendamento

(50) Affinché la presente direttiva contribuisca efficacemente alla lotta contro i cambiamenti climatici, ciascuna società dovrebbe, **in consultazione con i portatori di interessi**, adottare **e attuare** un piano **di transizione in linea con gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19 bis della direttiva (UE) 2022/2464 (direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità)**, atto a garantire che il suo modello di business e la sua strategia aziendale siano **allineati con gli obiettivi della** transizione a un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in conformità dell'accordo di Parigi, **nonché con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 (legge europea sul clima), e l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030.** Il piano dovrebbe tenere conto della catena del valore e includere obiettivi circoscritti nel tempo relativi ai loro obiettivi climatici per le emissioni degli ambiti di applicazione 1, 2 e, se del caso, 3, compresi, ove opportuno, gli obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, comprese, ove pertinente, le emissioni di metano, per il 2030 e in fasi quinquennali fino al 2050 sulla base di prove scientifiche conclusive, tranne nel caso in cui una società sia in grado di dimostrare che le sue attività e la sua catena del valore non causano emissioni di gas a effetto serra e che tali obiettivi di riduzione delle emissioni non sarebbero pertanto appropriati. I piani dovrebbero elaborare azioni di attuazione volte a conseguire gli obiettivi climatici della società e basarsi su prove scientifiche conclusive, ovvero prove che abbiano ricevuto una convalida scientifica indipendente coerente con uno scenario di riscaldamento globale di 1,5 °C quale definito dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e tenendo conto delle raccomandazioni del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici.

Emendamento 69
Proposta di direttiva
Considerando 51

Testo della Commissione

(51) **Affinché tale piano di riduzione delle emissioni sia attuato correttamente e integrato negli incentivi finanziari degli amministratori, è opportuno tenerne debitamente conto nel fissare la remunerazione variabile degli amministratori, se la remunerazione variabile è collegata al contributo dell'amministratore alla strategia aziendale, agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società.**

Emendamento

(51) **I piani di transizione dovrebbero includere obblighi chiari per gli amministratori e i membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire che i rischi e gli impatti ambientali e climatici figurino nella strategia aziendale. Al fine di aumentare gli incentivi finanziari per gli amministratori, le società che hanno, in media, più di 1 000 dipendenti dovrebbero predisporre una politica pertinente ed efficace per garantire che una parte della remunerazione variabile degli amministratori sia collegata al conseguimento degli obiettivi del piano di transizione della società per la lotta ai cambiamenti climatici.**

Emendamento 70
Proposta di direttiva
Considerando 53

Testo della Commissione

(53) Ai fini del controllo della corretta attuazione degli obblighi di diligenza delle società e della corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero designare una o più autorità nazionali di controllo. Tali autorità di controllo dovrebbero essere di natura pubblica, indipendenti dalle società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva o da altri interessi di mercato ed esenti da conflitti di interessi. In conformità del diritto nazionale gli Stati membri dovrebbero assicurare un finanziamento adeguato dell'autorità competente. Detta autorità dovrebbe essere autorizzata a svolgere indagini d'ufficio o a seguito di reclami o segnalazioni circostanziate trasmesse a norma della presente direttiva. Qualora esistano autorità competenti ai sensi della normativa settoriale, gli Stati membri potrebbero designare tali autorità quali responsabili dell'applicazione della presente direttiva nel rispettivo settore di competenza. Potrebbero designare le autorità preposte alla vigilanza delle imprese finanziarie regolamentate anche quali autorità di controllo ai fini della presente direttiva.

Emendamento

(53) Ai fini del controllo della corretta attuazione degli obblighi di diligenza delle società e della corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero designare una o più autorità nazionali di controllo. Tali autorità di controllo dovrebbero essere di natura pubblica, indipendenti dalle società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva o da altri interessi di mercato ed esenti da conflitti di interessi. In conformità del diritto nazionale gli Stati membri dovrebbero assicurare un finanziamento adeguato dell'autorità competente. Detta autorità dovrebbe essere autorizzata a svolgere indagini d'ufficio, **comprese, se del caso, ispezioni in loco e l'audizione dei pertinenti portatori di interessi**, o a seguito di reclami o segnalazioni circostanziate trasmesse a norma della presente direttiva. Qualora esistano autorità competenti ai sensi della normativa settoriale, gli Stati membri potrebbero designare tali autorità quali responsabili dell'applicazione della presente direttiva nel rispettivo settore di competenza. Potrebbero designare le autorità preposte alla vigilanza delle imprese finanziarie regolamentate anche quali autorità di controllo ai fini della presente direttiva. **Gli Stati membri, nel designare le autorità preposte alla vigilanza e nel definire le procedure con cui esse operano, dovrebbero garantire il coordinamento e la complementarità con altre procedure disponibili nell'ambito di altri strumenti internazionali, come ad esempio il meccanismo di reclamo extragiudiziale gestito dai punti di contatto nazionali.**

Emendamento 71
Proposta di direttiva
Considerando 54

Testo della Commissione

(54) Ai fini della corretta applicazione delle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni dissuasive, proporzionate ed effettive in caso di loro violazione. Affinché tale regime sanzionatorio sia efficace, le sanzioni amministrative irrogate dalle autorità nazionali di controllo dovrebbero includere sanzioni pecuniarie. Se l'ordinamento giuridico di uno Stato membro non prevede le sanzioni amministrative contemplate dalla presente direttiva, è opportuno applicare le norme in materia di sanzioni amministrative in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità di controllo competente e la sanzione sia irrogata dall'autorità giudiziaria. È pertanto necessario che tali Stati membri garantiscano che l'applicazione delle norme e delle sanzioni abbia un effetto equivalente alle sanzioni amministrative irrogate dalle autorità di controllo competenti.

Emendamento

(54) Ai fini della corretta applicazione delle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni dissuasive, proporzionate ed effettive in caso di loro violazione. Affinché tale regime sanzionatorio sia efficace, le sanzioni amministrative irrogate dalle autorità nazionali di controllo dovrebbero includere sanzioni pecuniarie, **una dichiarazione pubblica indicante che la società è responsabile e la natura della violazione, l'obbligo di intraprendere un'azione, anche per porre termine al comportamento costituente la violazione e astenersi dal ripeterlo, nonché la sospensione dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione dei prodotti.** Se l'ordinamento giuridico di uno Stato membro non prevede le sanzioni amministrative contemplate dalla presente direttiva, è opportuno applicare le norme in materia di sanzioni amministrative in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità di controllo competente e la sanzione sia irrogata dall'autorità giudiziaria. È pertanto necessario che tali Stati membri garantiscano che l'applicazione delle norme e delle sanzioni abbia un effetto equivalente alle sanzioni amministrative irrogate dalle autorità di controllo competenti.

Emendamento 72
Proposta di direttiva
Considerando 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(54 bis) **Al fine di evitare una riduzione artificiale delle potenziali sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dal trasferimento a entità terze del fatturato netto mondiale da parte di una società madre, gli Stati membri dovrebbero garantire che, per quanto riguarda le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le sanzioni amministrative pecuniarie siano calcolate tenendo conto del fatturato consolidato comunicato da tale società.**

Emendamento 73
Proposta di direttiva
Considerando 54 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(54 ter) *A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, dell'articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE e dell'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2014/23/UE, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire la conformità agli obblighi previsti dal diritto dell'Unione per quanto riguarda i contratti di appalto e di concessione. La Commissione dovrebbe, pertanto, valutare se sia pertinente rivedere le suddette direttive al fine di specificare ulteriormente gli obblighi e le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per garantire la conformità agli obblighi in materia di sostenibilità e di dovere di diligenza previsti dalla presente direttiva durante tutte le procedure di appalto e di concessione, dalla selezione all'esecuzione del contratto.*

Emendamento 74
Proposta di direttiva
Considerando 56

Testo della Commissione

Emendamento

(56) Ai fini di un risarcimento efficace delle vittime degli impatti negativi, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a stabilire norme che disciplinino la responsabilità civile delle società per i danni derivanti dal mancato rispetto della procedura di diligenza. La società dovrebbe essere responsabile dei danni se non ha ottemperato agli obblighi di prevenire e attutire i potenziali impatti negativi o di arrestare e **minimizzare** gli impatti effettivi e se, a seguito di tale inadempienza, **si è verificato** un impatto negativo che avrebbe dovuto essere individuato, prevenuto, attutito, arrestato o minimizzato mediante misure adeguate, e che ha causato danni.

(56) Ai fini di un risarcimento efficace delle vittime degli impatti negativi, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a stabilire norme che disciplinino la responsabilità civile delle società per i danni derivanti dal mancato rispetto della procedura di diligenza. La società dovrebbe essere responsabile dei danni se non ha ottemperato agli obblighi di prevenire e attutire i potenziali impatti negativi o di arrestare e **attutire** gli impatti effettivi, o provvedere alla riparazione e se, a seguito di tale inadempienza, **la società ha causato o contribuito a causare** un impatto negativo che avrebbe dovuto essere individuato, **ricevuto la priorità**, prevenuto, attutito, arrestato, **riparato o** minimizzato mediante misure adeguate, e che ha causato danni. **Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché, qualora non vi sia alcun successore legale, le società madri possano essere ritenute responsabili per una loro filiazione se questa rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva o vi rientrava nel momento in cui si è verificato l'impatto ed è stata sciolta dalla società madre o si è sciolta intenzionalmente al fine di evitare la responsabilità, a prescindere da qualsiasi cooperazione con la società madre nell'esercizio della dovuta diligenza.**

Emendamento 75
Proposta di direttiva
Considerando 57

Testo della Commissione

(57) **Per quanto riguarda i danni subiti a livello dei rapporti d'affari indiretti consolidati, la responsabilità della società dovrebbe essere subordinata a condizioni specifiche. La società non dovrebbe essere responsabile se ha attuato specifiche misure di diligenza. Tuttavia l'attuazione di tali misure non dovrebbe esonerare la società dalla responsabilità qualora fosse irragionevole attendersi che il concreto intervento, anche per quanto riguarda la verifica della conformità, fosse atto a prevenire, attutire o arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità.** Nella valutazione dell'esistenza e della portata della responsabilità **deve essere tenuto** debitamente conto delle iniziative, per quanto siano connesse direttamente al danno in questione, avviate dalla società per **conformarsi ai** provvedimenti correttivi richiestile dall'autorità di controllo, degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito, e della collaborazione attuata con altri soggetti per parare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore.

Emendamento

(57) Nella valutazione dell'esistenza e della portata della responsabilità **è opportuno tenere** debitamente conto delle iniziative, per quanto siano connesse direttamente al danno in questione, avviate dalla società per **adottare** provvedimenti correttivi, **tra cui quelli** richiestile dall'autorità di controllo, degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito, e della collaborazione attuata con **i portatori di interessi colpiti e con** altri soggetti per parare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore.

Emendamento 76
Proposta di direttiva
Considerando 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(57 bis) **Inoltre, la possibilità per una società di definire le priorità, ove necessario, dovrebbe essere tenuta in considerazione nel determinare la sua potenziale responsabilità a norma dell'articolo 22. Purché la definizione delle priorità sia stata effettuata fedelmente per quanto riguarda la gravità e la probabilità dell'impatto negativo, una società non dovrebbe essere ritenuta responsabile se un impatto negativo deriva da un'attività o da un'operazione alla quale legittimamente non era stata attribuita la priorità.**

Emendamento 77
Proposta di direttiva
Considerando 58

Testo della Commissione

(58) Il regime di responsabilità non indica chi debba dimostrare che l'intervento della società era ragionevolmente adeguato nelle circostanze del caso, **pertanto la questione è lasciata al** diritto nazionale.

Emendamento

(58) Il regime di responsabilità non indica chi debba dimostrare che l'intervento della società era ragionevolmente adeguato nelle circostanze del caso, **tuttavia gli Stati membri possono prevedere nel loro** diritto nazionale **che, qualora un ricorrente fornisca elementi prima facie che comprovino la probabilità della responsabilità del convenuto, quest'ultimo sia ritenuto responsabile, a meno che non sia in grado di dimostrare di avere adempiuto i propri obblighi quali stabiliti nella presente direttiva.**

Emendamento 78
Proposta di direttiva
Considerando 59

Testo della Commissione

(59) Per quanto riguarda le norme in materia di responsabilità civile, la responsabilità civile della società per i danni derivanti dalla mancata attuazione di un'adeguata diligenza dovrebbe lasciare impregiudicata la responsabilità civile delle sue filiazioni o la rispettiva responsabilità civile dei partner commerciali diretti e indiretti nella catena del valore. Le norme in materia di responsabilità civile di cui alla presente direttiva dovrebbero **lasciare impregiudicate** le norme **unionali o nazionali** in materia di responsabilità **civile relative agli impatti negativi sui diritti umani o agli impatti ambientali negativi che prevedono la responsabilità in situazioni non contemplate dalla presente direttiva o che prevedono una responsabilità più rigorosa rispetto alla direttiva.**

Emendamento

(59) Per quanto riguarda le norme in materia di responsabilità civile, la responsabilità civile della società per i danni **che ha causato o ai quali ha contribuito** derivanti dalla mancata attuazione di un'adeguata diligenza dovrebbe lasciare impregiudicata la responsabilità civile delle sue filiazioni o la rispettiva responsabilità civile dei partner commerciali diretti e indiretti nella catena del valore. Inoltre, le norme in materia di responsabilità civile di cui alla presente direttiva **non** dovrebbero **limitare la responsabilità delle società a norma dei sistemi giuridici unionali o nazionali, comprese** le norme in materia di responsabilità **solidale e congiunta.**

Emendamento 79
Proposta di direttiva
Considerando 59 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(59 bis) *Il diritto a un ricorso effettivo è un diritto umano riconosciuto a livello internazionale, sancito dall'articolo 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale e dall'articolo 2, paragrafo 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, nonché un diritto fondamentale dell'Unione ai sensi dell'articolo 47 della Carta. I ritardi e le difficoltà di accesso alle prove, nonché la disparità di genere, la posizione geografica, le vulnerabilità e l'emarginazione possono costituire importanti ostacoli pratici e procedurali per le persone interessate, ostacolando il loro accesso a un ricorso effettivo senza timore di rappresaglie. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le vittime abbiano accesso a un ricorso effettivo e che i costi e la durata dei procedimenti non impediscano loro di accedere alla giustizia. Tali misure possono assumere, ad esempio, la forma di finanziamento pubblico, tra cui il sostegno strutturale alle vittime di impatti negativi effettivi e potenziali, l'applicazione di diritti amministrativi e giudiziari contenuti o l'accesso al patrocinio a spese dello Stato.*

Emendamento 80
Proposta di direttiva
Considerando 59 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(59 ter) *I sindacati designati, le organizzazioni della società civile o altri attori pertinenti che agiscono nell'interesse pubblico, come ad esempio le istituzioni nazionali per la tutela dei diritti umani o un difensore civico, dovrebbero poter proporre ricorsi dinanzi ai loro organi giurisdizionali per conto di una vittima o di un gruppo di vittime di impatti negativi e dovrebbero avere i diritti e gli obblighi di una parte ricorrente nel procedimento, fatto salvo il diritto nazionale esistente.*

Emendamento 81
Proposta di direttiva
Considerando 59 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(59 quater) I termini di prescrizione per intentare azioni di responsabilità civile per danni dovrebbero essere di almeno dieci anni. Nel fissare la data di inizio della decorrenza di tali termini di prescrizione, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di tenere conto del momento in cui l'impatto che ha causato il danno è cessato e il momento in cui la vittima interessata è venuta a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente giungere a conoscenza del fatto che il danno subito è stato causato dall'impatto negativo.

Emendamento 82
Proposta di direttiva
Considerando 65 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(65 bis) I difensori dei diritti umani e dell'ambiente sono in prima linea nel subire le conseguenze degli impatti negativi sull'ambiente e sui diritti umani nel mondo e nell'Unione, e sono stati minacciati, intimiditi, perseguitati, molestati o addirittura assassinati. Le società non dovrebbero pertanto esporli ad alcun tipo di violenza.

Emendamento 83
Proposta di direttiva
Considerando 69

Testo della Commissione

Emendamento

(69) La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi in materia di diritti umani, protezione dell'ambiente e cambiamenti climatici previsti da altri atti legislativi dell'Unione. Se le disposizioni della presente direttiva contrastano con una disposizione di altro atto legislativo dell'Unione che persegue gli stessi obiettivi e impone obblighi più ampi o più specifici, le disposizioni dell'altro atto legislativo dell'Unione dovrebbero prevalere per gli aspetti contrastanti e si applicano a tali obblighi specifici.

(69) La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi in materia di diritti umani, protezione dell'ambiente e cambiamenti climatici previsti da altri atti legislativi dell'Unione. Se le disposizioni della presente direttiva contrastano con una disposizione di altro atto legislativo dell'Unione che persegue gli stessi obiettivi e impone obblighi più ampi o più specifici, le disposizioni dell'altro atto legislativo dell'Unione dovrebbero prevalere per gli aspetti contrastanti e si applicano a tali obblighi specifici, **nei casi in cui gli obblighi stabiliti in un altro atto legislativo si applicano a un settore o una materia più specifici. Tra tali atti si annovera, a titolo esemplificativo, la normativa dell'UE esistente e futura riguardante il legname e la deforestazione, il distacco dei lavoratori e il lavoro forzato.**

Emendamento 84
Proposta di direttiva
Considerando 70

Testo della Commissione

(70) La Commissione dovrebbe valutare e riferire se **nuovi settori debbano essere aggiunti all'elenco dei settori ad alto impatto contemplati dalla presente direttiva**, al fine di allinearli alle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o alla luce di elementi di prova chiari di sfruttamento del lavoro, violazioni dei diritti umani o nuove minacce ambientali emergenti, **o se l'elenco delle pertinenti convenzioni internazionali di cui alla presente direttiva debba essere modificato, in particolare alla luce degli sviluppi internazionali, o se le disposizioni sul dovere di diligenza di cui alla presente direttiva debbano essere estese agli impatti climatici negativi.**

Emendamento

(70) La Commissione dovrebbe valutare e riferire se **l'ambito di applicazione della direttiva debba essere ridotto, in particolare per determinati** settori, al fine di allinearli alle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o alla luce di **dati o** elementi di prova chiari di sfruttamento del lavoro, violazioni dei diritti umani o nuove minacce ambientali emergenti, **compresi i dati provenienti dalla BERS, dall'OIL o dalla FRA.**

Emendamento 85
Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

(a) obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, che incombono alle società nell'ambito delle loro attività, **delle attività** delle loro filiazioni e delle attività nella catena del valore **svolte da soggetti** con cui la società intrattiene un rapporto d'affari **consolidato**, e

Amendment

(a) obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, che **sono stati causati dalle società o a cui esse hanno contribuito o sono direttamente legate, che** incombono alle società nell'ambito delle loro attività **e di quelle** delle loro filiazioni e delle attività **svolte da soggetti** nella **loro** catena del valore con cui la società intrattiene un rapporto d'affari, e

Emendamento 86
Proposta di direttiva

Articolo 1 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

(b) responsabilità delle violazioni di detti obblighi.

Emendamento

(b) responsabilità delle violazioni di detti obblighi **che hanno causato danni;**

Emendamento 87
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Il carattere «consolidato» del rapporto d'affari è riesaminato periodicamente, almeno ogni 12 mesi.

Emendamento

soppresso

Emendamento 88
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La presente direttiva non può essere adottata per ridurre il livello di tutela dei diritti umani o dell'ambiente o del clima previsto dal diritto degli Stati membri al momento della sua adozione.

Emendamento

2. La presente direttiva non può essere adottata per ridurre il livello di tutela dei diritti umani, **fra cui l'occupazione e i diritti sociali come previsto nella legislazione unionale e nazionale vigente**, dell'ambiente o del clima previsto dal diritto degli Stati membri **o dagli accordi collettivi applicabili**, al momento della sua adozione.

Emendamento 89
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

(a) avere avuto, in media, più di **500** dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre **150** milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio;

Emendamento

(a) avere avuto, in media, più di **250** dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre **40** milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio;

Emendamento 90
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera b — parte introduttiva

Testo della Commissione

(b) pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), **avere avuto, in media, più di 250** dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre **40** milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio, **purché almeno il 50 % di tale** fatturato netto **sia stato generato in uno o più dei settori seguenti**

Emendamento

(b) pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), **essere la società madre di un gruppo che ha avuto 500** dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre **150** milioni di EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio.

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera b — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) *fabbricazione di tessuti, pellami e relativi prodotti (calzature comprese) e commercio all'ingrosso di tessuti, abbigliamento e calzature;*

soppresso

Emendamento 92

Proposta di direttiva

Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera b — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) *agricoltura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), fabbricazione di prodotti alimentari e commercio all'ingrosso di materie prime agricole, bestiame, legname, alimenti e bevande;*

soppresso

Emendamento 93

Proposta di direttiva

Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera b — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii) *estrazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi).*

soppresso

Emendamento 94

Proposta di direttiva

Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) avere generato un fatturato netto di oltre 150 milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio;

(a) avere generato un fatturato netto **a livello mondiale** di oltre 150 milioni di EUR, **purché almeno 40 milioni di EUR siano stati generati** nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio, **compreso il fatturato generato da società terze con le quali la società e/o le sue filiazioni hanno concluso un accordo verticale nell'Unione in cambio di diritti di licenza;**

Emendamento 95

Proposta di direttiva

Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

(b) **avere generato** un fatturato netto di oltre **40** milioni di EUR **ma non superiore a 150** milioni di EUR nell'Unione **nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio, purché almeno il 50 % del fatturato netto della società a livello mondiale sia stato generato in uno o più dei settori elencati al paragrafo 1, lettera b).**

Emendamento

(b) **pur senza raggiungere i limiti minimi di cui alla lettera a), essere la società madre di un gruppo che ha avuto 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR, di cui almeno 40 milioni di EUR siano stati generati nell'Unione nell'ultimo esercizio finanziario per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio, compreso il fatturato generato da società terze con le quali la società e/o le sue filiazioni hanno concluso un accordo verticale nell'Unione in cambio di diritti di licenza.**

Emendamento 96

Proposta di direttiva

Articolo 2 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ai fini del paragrafo 1 il numero di dipendenti che lavorano a tempo parziale è calcolato su base equivalente a tempo pieno. Il personale interinale **è incluso** nel calcolo del numero di dipendenti come se si trattasse di lavoratori assunti direttamente dalla società per lo stesso periodo di tempo.

Emendamento

3. Ai fini del paragrafo 1 il numero di dipendenti che lavorano a tempo parziale è calcolato su base equivalente a tempo pieno. Il personale interinale **e altri lavoratori occupati in forme di lavoro atipiche sono inclusi** nel calcolo del numero di dipendenti come se si trattasse di lavoratori assunti direttamente dalla società per lo stesso periodo di tempo.

Emendamento 97

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

Emendamento

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

Emendamento 98**Proposta di direttiva****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera a — punto i***Testo della Commissione**Emendamento*

i) persona giuridica costituita in una delle forme giuridiche elencate nell'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁰⁾;

i) persona giuridica costituita in una delle forme giuridiche elencate nell'allegato I **e nell'allegato II** della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁰⁾;

⁽¹¹⁰⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

⁽¹¹⁰⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Emendamento 99**Proposta di direttiva****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera a — punto iii***Testo della Commissione**Emendamento*

iii) *persona giuridica costituita in una delle forme giuridiche elencate nell'allegato II della direttiva 2013/34/UE, composta interamente di imprese organizzate in una delle forme giuridiche di cui ai punti i) e ii);*

soppresso

Emendamento 100**Proposta di direttiva****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera a — punto iv — trattino 8***Testo della Commissione**Emendamento*

— *un istituto pensionistico che gestisce regimi pensionistici considerati regimi di sicurezza sociale oggetto del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁹⁾ e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁰⁾, come pure qualsiasi soggetto giuridico costituito a fini di investimento in tali regimi;*

soppresso

⁽¹¹⁹⁾ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽¹²⁰⁾ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

Emendamento 101**Proposta di direttiva****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera a — punto iv — trattino 9**

Testo della Commissione

Emendamento

— **un fondo di investimento alternativo (FIA) gestito da un GEFIA quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE o un FIA sottoposto a vigilanza ai sensi del diritto nazionale applicabile;**

soppresso

Emendamento 102**Proposta di direttiva****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera a — punto iv — trattino 10**

Testo della Commissione

Emendamento

— **un OICVM ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE;**

soppresso

Emendamento 103**Proposta di direttiva****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) «società partecipata»: società in cui investe un investitore istituzionale o un gestore di attività e che non può essere considerata un'impresa controllata;

Emendamento 104**Proposta di direttiva****Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera a ter (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) «investitore istituzionale»: un soggetto quale definito dall'articolo 2, lettera e), della direttiva 2007/36/CE, nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 della presente direttiva;

Emendamento 105

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a quater) «gestore di attivi»: un soggetto quale definito dall'articolo 2, lettera f), della direttiva 2007/36/CE, nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 della presente direttiva;

Emendamento 106

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) «impatto ambientale negativo»: impatto negativo sull'ambiente causato **dalla violazione di uno dei divieti o** degli obblighi **derivanti dalle convenzioni** internazionali **in materia ambientale elencate** nell'allegato, parte II;

(b) «impatto ambientale negativo»: impatto negativo sull'ambiente causato **dal mancato rispetto** degli obblighi **in linea con le pertinenti disposizioni degli strumenti elencati nell'allegato, parte I, punti 18 e 19, e nell'allegato, parte II, tenendo conto, ove disponibili, della legislazione nazionale e delle misure connesse a tali disposizioni relative ai testi internazionali elencati nell'allegato, parte I, punti 18 e 19, e** nell'allegato, parte II;

Emendamento 107

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) «impatto negativo sui diritti umani»: impatto negativo su persone **protette causato dalla violazione di uno** dei diritti o **dei divieti** elencati nell'allegato, parte I, sezione 1, **sanciti dalle convenzioni internazionali elencate** nell'allegato, parte I, sezione 2;

(c) «impatto negativo sui diritti umani»: impatto negativo su persone **causato da qualsiasi azione che inibisca o riduca la capacità di un individuo o di un gruppo di godere** dei diritti o **di essere protetto dai** divieti **sanciti dalle convenzioni e dagli strumenti internazionali** elencati nell'allegato, parte I, sezione 1, **e** nell'allegato, parte I, sezione 2;

Emendamento 108

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) «**impatto negativo**»: **qualsiasi impatto negativo, sia esso potenziale o effettivo, sui diritti umani o impatto ambientale negativo;**

Emendamento 109
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

(d) «filiazione»: persona giuridica per il cui tramite è esercitata l'attività di «impresa controllata» quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁸⁾;

⁽¹²⁸⁾ Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

Emendamento

(d) «filiazione»: persona giuridica **quale definita all'articolo 2, punto 10, della direttiva 2013/34/UE e persona giuridica** per il cui tramite è esercitata l'attività di «impresa controllata» quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁸⁾;

⁽¹²⁸⁾ Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

Emendamento 110
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera e — parte introduttiva

Testo della Commissione

(e) «rapporto d'affari»: relazione con un appaltatore, un subappaltatore o **qualsiasi** altro soggetto **giuridico («partner»)**

Emendamento

(e) «rapporto d'affari»: relazione **diretta o indiretta di una società** con un appaltatore, un subappaltatore o altro soggetto **nella sua catena del valore:**

Emendamento 111
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera e — punto i

Testo della Commissione

i) con il quale la società ha concluso un accordo commerciale o al quale la società fornisce **finanziamenti, assicurazioni o riassicurazioni, o**

Emendamento

i) con il quale la società ha concluso un accordo commerciale o al quale la società fornisce **servizi finanziari;**

Emendamento 112
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera e — punto ii

Testo della Commissione

ii) che svolge attività **commerciali** connesse ai prodotti o ai servizi della società **per la società stessa o per suo conto;**

Emendamento

ii) che svolge attività connesse ai prodotti o ai servizi della società;

Emendamento 113
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) *«rapporto d'affari consolidato»: rapporto d'affari diretto o indiretto che, per intensità o periodo interessato, è duraturo o si prevede che lo sarà e che rappresenta una parte non trascurabile né meramente accessoria della catena del valore;*

soppresso

Emendamento 114
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) *«catena del valore»: insieme delle attività inerenti alla produzione di beni o alla prestazione di servizi da parte di una società, compresi lo sviluppo del prodotto o del servizio e l'uso e lo smaltimento del prodotto, così come le collegate attività esplicate nei rapporti d'affari consolidati della società, a monte e a valle. Per le società ai sensi della lettera a), punto iv), ai fini della prestazione degli specifici servizi considerati la «catena del valore» comprende soltanto le attività dei clienti che ricevono i prestiti, crediti o altri servizi finanziari e delle altre società appartenenti allo stesso gruppo le cui attività sono collegate al contratto in questione. La catena del valore di siffatte imprese finanziarie regolamentate non include le PMI che ricevono i prestiti, crediti, finanziamenti, assicurazioni o riassicurazioni di siffatti soggetti;*

(g) «catena del valore»:

Emendamenti 115 e 422cp2
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera g — punto i (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(i) *attività connesse e soggetti partecipanti alla produzione, alla progettazione, all'approvvigionamento, all'estrazione, alla fabbricazione, al trasporto, allo stoccaggio e alla fornitura di materie prime, prodotti o parti di prodotti di una società e allo sviluppo di un prodotto di una società o allo sviluppo o prestazione di un servizio, e*

Emendamento 116

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera g — punto ii (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (ii) *attività connesse e soggetti partecipanti alla vendita, alla distribuzione, al trasporto, allo stoccaggio e alla gestione dei rifiuti dei prodotti di una società o alla prestazione di servizi, ad esclusione della gestione dei rifiuti del prodotto da parte dei singoli consumatori.*

Emendamento 117

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera g — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto riguarda le società ai sensi della lettera a), punto iv), la «catena del valore» relativa alla fornitura di questi servizi specifici comprende le attività dei clienti che ricevono direttamente tali servizi finanziari forniti dalle imprese finanziarie ai sensi del punto iv) e di altre società appartenenti allo stesso gruppo le cui attività sono collegate al contratto in questione. La catena del valore delle imprese finanziarie regolamentate ai sensi della lettera a), punto iv) non comprende le famiglie e le persone fisiche o le PMI;

Emendamento 118

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

- (h) «verifica di terzo indipendente»: verifica **del fatto che** la società o parti della sua catena del valore **assolvano gli obblighi in materia di diritti umani e di ambiente** che discendono dalle disposizioni della presente direttiva, effettuata da un controllore indipendente dalla società **che** sia esente da conflitti di interessi, possenga esperienza e competenza in materia di diritti umani e di ambiente e risponda della qualità e dell'attendibilità della verifica;

- (h) «verifica di terzo indipendente»: verifica **degli aspetti del dovere di diligenza di una** società o parti della sua catena del valore che discendono dalle disposizioni della presente direttiva, effettuata da un controllore **o da un'impresa di revisione contabile con abilitazione a norma dell'articolo 3 della direttiva 2006/43/CE o con accreditamento in uno Stato membro per l'esecuzione di certificazioni, oppure da un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità, quale definito all'articolo 2, punto 23), della direttiva 2006/43/CE, accreditato in uno Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per la specifica attività di valutazione della conformità di cui all'articolo 14, paragrafo 4 bis, o da un terzo indipendente accreditato in uno Stato membro per l'esecuzione di certificazioni e che sia** indipendente dalla società, sia esente da conflitti di interessi, possenga esperienza, perizia e competenza **comprovate** in materia di diritti umani, ambiente e **clima**, risponda della qualità e dell'attendibilità della verifica **o della valutazione e soddisfi i requisiti minimi stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 14, paragrafo 4 bis;**

Emendamento 119
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera j

Testo della Commissione

(j) «iniziativa di **settore**»: **insieme stabilito su base volontaria** di procedure, strumenti e meccanismi **per l'esercizio** del dovere di diligenza **nella catena del valore, compresa la verifica di terzo indipendente, sviluppato e controllato** da governi, associazioni di settore **o** gruppi di organizzazioni interessate;

Emendamento

(j) «iniziativa di **settore o multipartecipativa**»: **iniziativa a cui partecipano aziende e che fornisce standard**, procedure, strumenti **e/o** meccanismi **al fine di supportare, monitorare, valutare, certificare e/o verificare aspetti dell'esercizio del proprio dovere di diligenza o dell'esercizio del dovere di diligenza da parte dalle proprie filiazioni e/o relazioni commerciali. Tali iniziative possono essere sviluppate e controllate** da governi, associazioni di settore, gruppi di organizzazioni interessate **o organizzazioni della società civile**;

Emendamento 120
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera l

Testo della Commissione

(l) «**impatto negativo grave**»: **impatto negativo sull'ambiente o sui diritti umani che è particolarmente incisivo per natura o che colpisce un numero elevato di persone o un'area estesa dell'ambiente ovvero che è irreversibile o risulta particolarmente difficile da sanare considerate le misure necessarie per ripristinare la situazione preesistente**;

Emendamento

soppresso

Emendamento 121
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera n

Testo della Commissione

(n) «portatori di interessi»: **dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni e altre** persone fisiche, gruppi, comunità **o soggetti i cui** diritti o interessi sono o potrebbero essere lesi **dai prodotti, dai servizi e dalle attività** della società, delle sue filiazioni e **dei suoi rapporti d'affari**;

Emendamento

(n) «portatori di interessi **colpiti**»: persone fisiche, gruppi o comunità **aventi** diritti o interessi **legittimi che** sono o potrebbero essere lesi **dagli impatti negativi derivanti dalle attività o azioni di una società o dalle attività o azioni di soggetti nella sua catena del valore, e i legittimi rappresentanti di tali persone fisiche o gruppi, compresi i lavoratori e i loro rappresentanti e i sindacati** della società, delle sue filiazioni e **di tutta la sua catena del valore, oppure, nei casi in cui non vi siano persone fisiche, gruppi o comunità colpiti da un impatto negativo sull'ambiente, organizzazioni credibili ed esperte il cui scopo comprende la protezione dell'ambiente**;

Emendamento 122

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(n bis) «portatori di interessi vulnerabili»: i portatori di interessi colpiti che vivono in situazioni di emarginazione e di vulnerabilità a causa di contesti specifici o di fattori che si intersecano tra loro, tra cui il sesso, il genere, l'età, la razza, l'etnia, la classe, la casta, l'istruzione, l'appartenenza a una popolazione indigena, lo status di migrante, la disabilità e lo status sociale ed economico, nonché i portatori di interessi che vivono in zone colpite da conflitti e ad alto rischio, che sono all'origine di impatti negativi differenziati e spesso sproporzionati e creano discriminazioni e un ulteriore ostacolo alla partecipazione e all'accesso alla giustizia;

Emendamento 123

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera q

Testo della Commissione

Emendamento

(q) «misura adeguata»: misura che permette di conseguire gli obiettivi del dovere di diligenza, **commisurata** al grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo e **ragionevolmente disponibile per la** società, **considerate** le circostanze del caso specifico, **comprese** le caratteristiche del settore economico **e dello** specifico rapporto d'affari e **l'influenza della società al riguardo, e la necessità di rispettare l'ordine di priorità degli interventi.**

(q) «misure adeguate»: misure in grado di conseguire gli obiettivi del dovere di diligenza **e di affrontare efficacemente l'impatto negativo individuato ai sensi dell'articolo 6 in modo proporzionato e commisurato** al grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo **nonché alle dimensioni, alle risorse e alle capacità della** società. **Ciò tiene in considerazione** le circostanze del caso specifico, **tra cui la natura dell'impatto negativo,** le caratteristiche del settore economico, **la natura delle attività, dei prodotti e dei servizi specifici della società e lo** specifico rapporto d'affari;

Emendamento 124

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera q bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(q bis) «effetto leva»: **capacità di influenzare il cambiamento delle pratiche del soggetto che causa l'impatto negativo o vi contribuisce;**

Emendamento 125
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera q ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(q ter) *«causare un impatto negativo»: il fatto che le attività della società sono da sole sufficienti a provocare un impatto negativo;*

Emendamento 126
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera q quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(q quater) *«contribuire a un impatto negativo»: il fatto che le attività di una società combinate alle attività di altri soggetti causano un impatto negativo o che le attività della società inducono, agevolano o incentivano un altro soggetto a causare un impatto negativo. Il contributo deve essere sostanziale, il che significa che sono esclusi i contributi minimi o trascurabili. Determinare la natura sostanziale del contributo e comprendere quando le azioni della società possono aver indotto, agevolato o incentivato un altro soggetto a causare un impatto negativo può comportare l'esame di molteplici fattori. Possono essere presi in considerazione i seguenti fattori:*

- *la misura in cui una società può incoraggiare o motivare un impatto negativo da parte di un altro soggetto, ossia il grado in cui l'attività ha accresciuto il rischio che l'impatto si verifichi;*
- *la misura in cui una società avrebbe potuto o dovuto essere a conoscenza dell'impatto negativo o del potenziale impatto negativo, ossia il grado di prevedibilità;*
- *la misura in cui una qualsiasi attività della società ha effettivamente attenuato l'impatto negativo o ridotto il rischio che l'impatto si verifichi.*

La semplice esistenza di un rapporto d'affari o di attività che creano le condizioni generali in cui possono verificarsi impatti negativi non costituisce di per sé una relazione di contributo. L'attività in questione dovrebbe accrescere sostanzialmente il rischio di impatti negativi;

Emendamento 127

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera q quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(q quinquies) *«direttamente collegato a un impatto negativo»: condizione derivante dall'esistenza di una relazione tra l'impatto negativo e i prodotti, i servizi o le attività della società tramite un altro rapporto d'affari e dal fatto che la società non ha prodotto l'impatto né vi ha contribuito. Tale legame diretto non è definito dall'esistenza di un rapporto d'affari diretto. Un legame diretto, inoltre, non implica un trasferimento di responsabilità dal rapporto d'affari che causa l'impatto negativo alla società con cui esso ha un legame;*

Emendamento 128

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera q sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(q sexies) *«basato sul rischio»: proporzionato alla probabilità e alla gravità di potenziali impatti negativi;*

Emendamento 129

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera q septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(q septies) *«fattori di rischio»: fattori di rischio a livello della società, fattori di rischio del modello di business, fattori di rischio geografici, fattori di rischio connessi ai prodotti e ai servizi e fattori di rischio settoriali;*

Emendamento 130

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera q octies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(q octies) *«gravità di un impatto negativo»: l'entità, la portata e il carattere irrimediabile dell'impatto negativo, tenendo in considerazione la gravità di un impatto negativo, compresi il numero di persone fisiche che sono o saranno colpite, la misura in cui l'ambiente è o può essere danneggiato o altrimenti colpito, la sua irreversibilità e i limiti alla capacità di riportare le persone o l'ambiente colpiti a una situazione equivalente a quella esistente prima dell'impatto.*

Emendamento 131
Proposta di direttiva
Articolo 3 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 per modificare l'allegato al fine di garantirne la coerenza con gli obiettivi dell'Unione in materia di diritti umani e ambiente.*

Emendamento 132
Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Clausola del mercato unico

1. *La Commissione e gli Stati membri si coordinano durante il recepimento della presente direttiva e successivamente in vista di un pieno livello di armonizzazione tra gli Stati membri al fine di garantire condizioni di parità per le società ed evitare la frammentazione del mercato unico.*

2. *La Commissione valuta, sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, se siano necessarie modifiche al livello di armonizzazione della presente direttiva per garantire parità di condizioni per le società nel mercato unico, compresa la possibilità di convertire le disposizioni della presente direttiva in un regolamento.*

Emendamento 133
Proposta di direttiva
Articolo 4 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società eserciti il dovere di diligenza in materia di diritti umani e di ambiente di cui agli articoli da 5 a 11 («dovere di diligenza» o «diligenza») mediante:

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società eserciti il dovere di diligenza **basato sui rischi** in materia di diritti umani e di ambiente di cui agli articoli da 5 a 11 («dovere di diligenza» o «diligenza») mediante:

Emendamento 134
Proposta di direttiva
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) attribuzione di priorità, ove necessario, agli impatti negativi potenziali ed effettivi in conformità dell'articolo 8 ter;

Emendamento 135
Proposta di direttiva
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) riparazione degli impatti negativi effettivi in conformità dell'articolo 8 quater;

Emendamento 136
Proposta di direttiva
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) instaurazione **e mantenimento** di **una procedura** di reclamo in conformità dell'articolo 9;

(d) instaurazione **di un meccanismo** di **notifica e** di reclamo **extragiudiziale o partecipazione a tale meccanismo** in conformità dell'articolo 9;

Emendamento 137
Proposta di direttiva
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) monitoraggio dell'efficacia della politica e delle misure di diligenza in conformità dell'articolo 10;

(e) monitoraggio **e verifica** dell'efficacia della politica e delle misure di diligenza in conformità dell'articolo 10;

Emendamento 138
Proposta di direttiva
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) consultazione e coinvolgimento significativi dei portatori di interessi in conformità dell'articolo 8 quinquies.

Emendamento 139
Proposta di direttiva
Articolo 4 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Le società conservano per almeno 10 anni la documentazione attestante la loro osservanza della presente direttiva.*

Emendamento 140
Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

Supporto al dovere di diligenza a livello di gruppo

1. *Gli Stati membri provvedono a che le società madri possano intraprendere azioni in grado contribuire a far sì che le loro filiazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva rispettino gli obblighi di cui agli articoli da 5 a 11 e all'articolo 15. Ciò non pregiudica la responsabilità civile delle filiazioni ai sensi dell'articolo 22.*

2. *La società madre può compiere azioni che contribuiscono all'adempimento degli obblighi di diligenza da parte della filiazioni conformemente al paragrafo 1, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:*

- (a) la filiazione fornisce tutte le informazioni pertinenti e necessarie alla sua società madre e coopera con essa;*
- (b) la filiazione si attiene alla politica del dovere di diligenza della società madre;*
- (c) la società madre adatta di conseguenza la propria politica del dovere di diligenza per garantire che gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, siano soddisfatti in relazione alla filiazione;*
- (d) la filiazione integra il dovere di diligenza in tutte le proprie politiche e i propri sistemi di gestione dei rischi in conformità dell'articolo 5;*

 Testo della Commissione

 Emendamento

- (e) *se necessario, la filiazione continua ad adottare misure appropriate conformemente agli articoli 7 e 8 e continua ad adempiere agli obblighi di cui agli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quinquies;*
- (f) *se la società madre svolge azioni specifiche per conto della filiazione, sia la società madre che la filiazione ne danno comunicazione in modo chiaro e trasparente ai portatori di interessi e al pubblico;*
- (g) *la filiazione integra il clima nelle proprie politiche e nei propri sistemi di gestione dei rischi in conformità dell'articolo 15;*

Emendamento 141

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 1 — parte introduttiva

 Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società integri il dovere di diligenza **in tutte le** politiche aziendali e abbia predisposto una politica del dovere di diligenza. La politica del dovere di diligenza prevede tutti gli elementi seguenti:

 Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società integri il dovere di diligenza **nelle pertinenti** politiche aziendali e abbia predisposto una politica del dovere di diligenza. La politica del dovere di diligenza prevede tutti gli elementi seguenti:

Emendamento 142

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera -a (nuova)

 Testo della Commissione

 Emendamento

- a) una descrizione degli impatti negativi potenziali o effettivi individuati dalla società in linea con l'articolo 6;**

Emendamento 143

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera a

 Testo della Commissione

a) descrizione dell'approccio della società al dovere di diligenza, anche a lungo termine;

 Emendamento

a) descrizione dell'approccio della società al dovere di diligenza, anche a **breve, medio e** lungo termine;

Emendamento 144
Proposta di direttiva
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

b) codice di condotta che **illustra** le norme e i principi cui **devono attenersi dipendenti e filiazioni della** società;

Emendamento

b) codice di condotta che **definisce** le norme, i principi e le **misure da seguire e da attuare, se del caso, in tutta la società e nelle sue filiazioni in tutte le operazioni. Il codice di condotta è concepito in modo da garantire che la società rispetti i diritti umani e l'ambiente ed è allineato ai valori fondamentali dell'Unione;**

Emendamento 145
Proposta di direttiva
Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

c) descrizione delle procedure predisposte per l'esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per **verificare il rispetto del codice di condotta ed estenderne l'applicazione ai rapporti d'affari consolidati.**

Emendamento

c) descrizione delle procedure predisposte **e delle misure appropriate adottate** per l'esercizio del dovere di diligenza **in linea con gli articoli 7 e 8 nella catena del valore,** comprese le misure **pertinenti** adottate per **incorporare il dovere di diligenza nel proprio modello di business, nelle pratiche di impiego e di acquisto con i soggetti con cui l'azienda intrattiene un rapporto d'affari e le misure adottate per monitorare e verificare le attività in materia di dovere di diligenza.**

Emendamento 146
Proposta di direttiva
Articolo 5 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società **aggiorni** la politica del dovere di diligenza **a cadenza annuale.**

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società **riveda continuamente** la politica del dovere di diligenza **e la aggiorni in caso di cambiamenti significativi.**

Emendamento 147
Proposta di direttiva
Articolo 5 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le società esercitano una politica del dovere di diligenza che è proporzionata e commisurata alla probabilità e alla gravità dei loro potenziali impatti negativi e alla gravità dei loro effettivi impatti negativi, nonché alle circostanze specifiche e ai fattori di rischio, in particolare al settore e all'ubicazione della loro attività, alle dimensioni e alla lunghezza della loro catena del valore, alle dimensioni della società, alla sua capacità, alle sue risorse e al suo effetto leva.

Emendamento 148
Proposta di direttiva
Articolo 5 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Quando le società operano in zone in stato di conflitto armato o di fragilità post-conflitto, in zone oggetto di occupazione e/o annessione, nonché in zone con governance e sicurezza deboli o inesistenti, come negli Stati in fallimento, gli Stati membri provvedono a che esse rispettino gli obblighi previsti dal diritto umanitario internazionale ed esercitino un dovere di diligenza rafforzato e sensibile ai conflitti in tutte le loro operazioni e in tutti i loro rapporti d'affari, integrando nel loro dovere di diligenza un'analisi del conflitto basata su un coinvolgimento significativo dei portatori di interessi che tenga conto della situazione di conflitto, delle cause profonde e dei fattori scatenanti del conflitto nonché delle parti che lo alimentano, come pure dell'incidenza delle attività della società su di esso.

Emendamento 149
Proposta di direttiva
Articolo 6 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Individuazione degli impatti negativi effettivi e potenziali

Individuazione **e valutazione** degli impatti negativi effettivi e potenziali

Emendamento 150
Proposta di direttiva
Articolo 6 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate **in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4** per individuare **gli impatti negativi sui diritti umani** e gli impatti **ambientali** negativi, **siano essi** effettivi o potenziali, causati dalle proprie attività o da **quelle** delle sue filiazioni e, **se l'impatto è collegato** alla catena **del** valore cui partecipa, **dai suoi rapporti d'affari consolidati**.

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate **per esaminare estesamente gli impatti prodotti dalle proprie attività, filiazioni e rapporti d'affari al fine di** individuare **e valutare** gli impatti negativi effettivi o potenziali **sui diritti umani e l'ambiente** causati dalle proprie attività **e dai propri prodotti e servizi** o da **quelli** delle sue filiazioni e **quelli collegati** alla catena **di** valore cui partecipa, **e per determinare se questi causino tali impatti, vi contribuiscano o siano direttamente collegati ad essi**.

Emendamento 151
Proposta di direttiva
Articolo 6 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **In deroga al paragrafo 1**, le società **di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), sono** tenute **unicamente** a individuare **gli** impatti negativi gravi, **siano essi** effettivi o potenziali, **pertinenti al rispettivo settore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).**

Emendamento

2. **Gli Stati membri provvedono a che, nel quadro delle loro procedure di dovere di diligenza**, le società **siano** tenute a:

- (a) **individuare i settori in cui è più probabile che si verifichino** impatti negativi **e che questi siano** gravi, **anche individuando singole attività, filiazioni e rapporti d'affari a più alto rischio a cui dare priorità, tenendo conto dei fattori di rischio pertinenti; e**
- (b) **effettuare valutazioni approfondite delle attività prioritarie, delle filiazioni e dei rapporti d'affari, al fine di determinare la natura e l'entità di specifici impatti negativi** effettivi o potenziali.

Emendamento 152
Proposta di direttiva
Articolo 6 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Nell'individuare i singoli rapporti d'affari a più alto rischio, i fattori di rischio pertinenti a livello di società includono il fatto che il rapporto d'affari sia o meno una società disciplinata dalla presente direttiva.

Emendamento 153
Proposta di direttiva
Articolo 6 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), procede, quando presta un servizio **di credito o prestito o altro servizio** finanziario, all'individuazione degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, **unicamente** prima della prestazione del servizio.

Emendamento

3. La società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), procede, quando presta un servizio finanziario, all'individuazione degli impatti negativi sui diritti umani e degli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, prima della prestazione del servizio **e prima delle successive operazioni finanziarie e, se informata di possibili rischi attraverso le procedure di cui all'articolo 9, durante la prestazione del servizio.**

Emendamento 154
Proposta di direttiva
Articolo 6 — paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri provvedono a che le società **siano autorizzate a valersi di** risorse **adeguate**, tra cui relazioni indipendenti e informazioni raccolte con **la procedura** di reclamo di cui all'articolo 9, al fine di individuare gli effetti negativi **di cui al paragrafo 1** basandosi, se del caso, su informazioni quantitative e qualitative. **Laddove utile, la società raccoglie informazioni sugli impatti negativi effettivi o potenziali anche mediante consultazioni con i gruppi** potenzialmente **interessati**, fra cui i lavoratori e altri portatori di interessi.

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono a che le società **ricorrono a metodi e** risorse **adeguati**, tra cui **relazioni pubbliche**, relazioni indipendenti e informazioni raccolte con **il meccanismo di notifica e** di reclamo **extragiudiziale** di cui all'articolo 9, al fine di individuare **e valutare** gli effetti negativi basandosi, se del caso, su informazioni quantitative e qualitative, **inclusi i dati disaggregati pertinenti che possono essere ragionevolmente ottenuti da una** società. **La società provvede a coinvolgere in modo significativo, conformemente all'articolo 8 quinquies, i portatori di interessi** potenzialmente **colpiti**, fra cui i lavoratori e altri portatori di interessi, **per raccogliere informazioni sugli impatti negativi effettivi o potenziali e per individuarli e valutarli.**

Emendamento 155
Proposta di direttiva
Articolo 6 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Nel caso in cui non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla sua catena del valore, la società illustra gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni necessarie sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenere le informazioni necessarie in futuro.

Emendamento 156
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate in conformità **dei paragrafi 2, 3, 4 e 5** per prevenire i potenziali impatti negativi sui diritti umani e impatti ambientali negativi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6 o, qualora la prevenzione non sia possibile o non lo sia immediatamente, **per attutirli sufficientemente.**

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate in conformità **del presente articolo** per prevenire i potenziali impatti negativi sui diritti umani e impatti ambientali negativi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6 o **per attutirli sufficientemente**, qualora la prevenzione non sia possibile o non lo sia immediatamente **o non sia riuscita.**

Emendamento 157
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. *Ai fini del presente articolo, nei casi in cui una società possa causare un potenziale impatto negativo, le misure adeguate vengono intese come misure che mirano a prevenire o attenuare un potenziale impatto negativo. Nei casi in cui una società possa contribuire a un impatto negativo, le misure adeguate vengono intese come misure che mirano a prevenire o attenuare il contributo all'impatto, utilizzando o accrescendo l'effetto leva che la società esercita nei confronti di altre parti responsabili, al fine di prevenire o attutire il potenziale impatto negativo. Nei casi in cui le attività, i prodotti o i servizi di una società possano essere direttamente collegati a un impatto negativo attraverso i suoi rapporti d'affari con altri soggetti, le misure adeguate vengono intese come misure che mirano a utilizzare o accrescere l'effetto leva che la società esercita nei confronti delle parti responsabili, per cercare di prevenire o attutire il potenziale impatto negativo e per influenzare il soggetto che lo causa.*

Emendamento 158
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. *Ai fini del presente articolo, si presume che le imprese finanziarie siano direttamente collegate a un impatto negativo nella loro catena del valore senza causarlo o contribuirvi.*

Emendamento 159
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. La società è tenuta ove pertinente a:

2. La società è tenuta ove pertinente **ad adottare misure adeguate, tra cui a:**

Emendamento 160
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

- a) se la natura o la complessità delle necessarie misure di prevenzione lo esige, predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione che preveda **scadenze ragionevoli e precise** per **gli** interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. **Il piano operativo di prevenzione è predisposto in consultazione con i portatori di interessi;**

Emendamento

- a) se la natura o la complessità delle necessarie misure di prevenzione lo esige, predisporre e attuare un piano operativo di prevenzione che preveda **un calendario ragionevole e preciso** per **l'attuazione di misure e** interventi **adeguati** e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Il piano operativo di prevenzione è applicabile e accuratamente adattato al contesto delle attività e della catena del valore delle società. **L'elaborazione e l'attuazione di un piano di transizione climatica a norma dell'articolo 15 sono considerate una misura adeguata per prevenire gli effetti negativi sull'ambiente connessi alla mitigazione dei cambiamenti climatici a norma del paragrafo 1 del presente articolo.**

Emendamento 161
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

- b) **chiedere a ciascun** partner commerciale con il quale intrattiene un rapporto d'affari **diretto garanzie** contrattuali **quanto al** rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, **di** un piano operativo di prevenzione, **anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie** contrattuali equivalenti per quanto le loro attività rientrano nella catena del valore della società (**«sistema a cascata contrattuale»**). Quando tali garanzie contrattuali sono ottenute, si applica il paragrafo 4;

Emendamento

- b) **considerare di stabilire con un** partner commerciale con il quale intrattiene un rapporto d'affari **disposizioni che impongano a quest'ultimo il** rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, un piano operativo di prevenzione. **Ai partner con cui la società intrattiene un rapporto d'affari potrebbe venir chiesto di stabilire a loro volta disposizioni** contrattuali equivalenti, **ragionevoli, non discriminatorie ed eque, con i loro partner**, per quanto le loro attività rientrano nella catena del valore della società. Quando tali garanzie contrattuali sono ottenute, si applica il paragrafo 4;

Emendamento 162
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

- c) **effettuare** gli investimenti necessari per **conformarsi al paragrafo 1**, ad esempio **nella** direzione o **nei** processi **e infrastrutture** di produzione;

Emendamento

- c) **apportare le modifiche, i miglioramenti, le revoche o** gli investimenti necessari per **quanto concerne le attività proprie della società**, ad esempio **la** direzione, **i** processi di produzione o **altri** processi **operativi, le strutture, i prodotti e la tracciabilità dei prodotti, i progetti, i servizi e le competenze;**

Emendamento 163
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) adattare i modelli e le strategie aziendali, comprese le pratiche di acquisto, comprese quelle che contribuiscono stipendi e redditi di sussistenza per i loro fornitori, al fine di prevenire potenziali impatti negativi, e sviluppare e utilizzare politiche di acquisto che non incoraggino potenziali impatti negativi sui diritti umani o sull'ambiente;

Emendamento 164
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) offrire sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale ha un rapporto d'affari **consolidato qualora il rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione ne metta a repentaglio la sostenibilità economica;**

d) offrire sostegno **finanziario e amministrativo** mirato e proporzionato alla PMI con la quale ha un rapporto d'affari;

Emendamento 165
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) intrattenere una relazione d'affari sulle aspettative della società per quanto riguarda la prevenzione e l'attenuazione dei potenziali effetti negativi, anche fornendo o consentendo l'accesso allo sviluppo delle capacità, agli orientamenti, al sostegno amministrativo e finanziario come prestiti o finanziamenti, tenendo conto delle risorse, delle conoscenze e dei vincoli del partner commerciale;

Emendamento 166
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) in conformità del diritto dell'Unione, compreso il diritto della concorrenza, collaborare con altri soggetti, **se del caso** anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo, in particolare se nessun altro intervento risulta idoneo o efficace.

e) in conformità del diritto dell'Unione, compreso il diritto della concorrenza, collaborare con altri soggetti, anche per aumentare la propria capacità di arrestare l'impatto negativo, in particolare se nessun altro intervento risulta idoneo o efficace.

Emendamento 167
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) qualora vi sia un collegamento diretto con gli impatti che si verificano nei rapporti d'affari con altre società che operano nell'Unione, le misure appropriate possono includere la notifica all'autorità di vigilanza competente, nel contempo con continui sforzi ragionevoli per cercare di prevenire o attenuare l'impatto.

Emendamento 168
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Quando distribuiscono o vendono un prodotto o forniscono un servizio, le società adottano misure adeguate per garantire che la composizione, la progettazione e la commercializzazione di un prodotto o servizio siano conformi al diritto dell'Unione e non comportino impatti negativi, sia individuali che collettivi. A tale riguardo, occorre prestare particolare attenzione ai potenziali effetti pregiudizievoli sui minori.

Emendamento 169
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali che risulti impossibile prevenire o attutire sufficientemente con le misure di cui al paragrafo 2, la società può adoperarsi a concludere un contratto con un partner con il quale intrattiene un rapporto indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano operativo di prevenzione. Quando tale contratto è concluso, si applica il paragrafo 4.

soppresso

Emendamento 170

Proposta di direttiva

Articolo 7 — paragrafo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Le **garanzie** contrattuali **o il contratto** sono accompagnati da misure **adeguate di verifica della conformità**. **Ai fini della verifica della conformità la società può richiamarsi a idonee iniziative di settore o a una verifica di terzo indipendente.**

Emendamento

Le **disposizioni** contrattuali sono accompagnati da misure a **sostegno dell'esercizio del dovere di diligenza.**

Emendamento 171

Proposta di direttiva

Articolo 7 — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Quando le **garanzie** contrattuali sono **ottenute da una PMI** o il contratto è concluso **con una PMI, sono previste** condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Se le misure di verifica della conformità sono attuate per una PMI, i costi della verifica di terzo indipendente sono a carico della società.

Emendamento

Quando le **disposizioni, incluse quelle** contrattuali, sono **definite**, o il contratto è concluso, **nell'ambito di una relazione d'affari, le** condizioni **devono essere** eque, ragionevoli e non discriminatorie. Se le misure di verifica della conformità sono attuate per una PMI, i costi della verifica di terzo indipendente sono a carico della società. **Su richiesta della PMI, coprono integralmente i costi o li ripartiscono con la società. Le PMI possono condividere con più società i risultati delle verifiche effettuate che le riguardano.**

Le disposizioni contrattuali richieste in conformità del paragrafo 2 non sono tali da comportare un trasferimento di responsabilità in termini di esercizio del dovere di diligenza ai sensi della presente direttiva, e di responsabilità in caso di inadempimento.

Nel richiedere tali disposizioni contrattuali, le società valutano se ci si può ragionevolmente attendere che il partner commerciale rispetti tali disposizioni.

Emendamento 172

Proposta di direttiva

Articolo 7 — paragrafo 5 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali ai sensi del paragrafo 1 che risulti impossibile prevenire o attutire **sufficientemente con le misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4**, la società è tenuta ad astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con il partner in collegamento con il quale o nella catena del valore del quale è emerso l'impatto e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta le azioni seguenti:

Emendamento

Per quanto riguarda gli impatti negativi potenziali ai sensi del paragrafo 1 che **una società ha causato o contribuito a causare, e che** risulti impossibile prevenire o attutire, **e qualora non vi sia alcuna ragionevole prospettiva di cambiamento**, la società è tenuta ad astenersi dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con il partner in collegamento con il quale o nella catena del valore del quale è emerso l'impatto e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta **in ultima istanza** le azioni seguenti, **il linea con un disimpegno responsabile:**

Emendamento 173

Proposta di direttiva

Articolo 7 — paragrafo 5 — comma 1 — lettera a

 Testo della Commissione

(a) sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative di prevenzione e **minimizzazione, se è ragionevole attendersene un risultato positivo a breve termine;**

 Emendamento

(a) sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative di prevenzione e **attenuazione;**

Emendamento 174

Proposta di direttiva

Articolo 7 — paragrafo 5 — comma 1 — lettera b

 Testo della Commissione

(b) cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione **se l'impatto** negativo potenziale **è grave.**

 Emendamento

(b) cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione, **in ragione della gravità dell'impatto** negativo potenziale **o se le condizioni per una sospensione temporanea ai sensi della lettera a) non sono soddisfatte.**

Emendamento 175

Proposta di direttiva

Articolo 7 — paragrafo 5 — comma 1 bis (nuovo)

 Testo della Commissione

 Emendamento

Prima di sospendere temporaneamente le relazioni commerciali o di cessare il rapporto d'affari, le società sono dapprima tenute a valutare se gli impatti negativi di una tale azione sarebbero maggiori rispetto all'impatto negativo che si intende prevenire o attenuare. In tal caso, le società possono astenersi da una sospensione temporanea delle relazioni commerciali o dalla cessazione del rapporto d'affari. Qualora le società sospendano temporaneamente le relazioni commerciali o cessino il rapporto d'affari, adottano provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione o della cessazione, danno un preavviso ragionevole al partner commerciale e riesaminano periodicamente tale decisione.

Emendamento 176

Proposta di direttiva

Articolo 7 — paragrafo 5 — comma 2

 Testo della Commissione

Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare il rapporto d'affari.

 Emendamento

Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto, **tranne per i contratti in cui le parti sono tenute, per legge, a stipularli,** prevedano la possibilità di **sospendere o** cessare il rapporto d'affari. **Le società possono rivolgersi alle autorità di vigilanza per ricevere orientamenti sulla linea d'azione da intraprendere.**

Emendamento 177
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 6

Testo della Commissione

6. In deroga al paragrafo 5, lettera b), la società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), non è tenuta, quando presta **un servizio di credito o prestito o altro servizio finanziario**, a cessare il contratto di credito o di prestito o di altro servizio finanziario **laddove sia ragionevole prevedere che la cessazione arrechi un pregiudizio sostanziale** al soggetto cui il servizio è prestato.

Emendamento

6. In deroga al paragrafo 5, **primo comma**, lettera b), la società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), non è tenuta, quando presta **servizi finanziari a entità che causano o contribuiscono a potenziali effetti negativi ai sensi del paragrafo 1, a cessare il servizio finanziario qualora ciò sia strettamente necessario per impedire il fallimento** al soggetto cui il servizio è prestato. **La decisione di cessare il contratto di servizio finanziario, oltre che a norma del paragrafo 5, primo comma, lettera b), può essere presa solo come misura di ultima istanza se gli sforzi in materia di effetto leva delle società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), non sono stati in ultima analisi in grado di influenzare l'entità cui viene fornito tale servizio al fine di prevenire o attenuare adeguatamente i potenziali impatti negativi.**

Emendamento 178
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono a che le società adottino misure adeguate in conformità **dei paragrafi da 2 a 6** per arrestare gli impatti negativi effettivi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che le società adottino misure adeguate in conformità **del presente articolo** per arrestare gli impatti negativi effettivi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'articolo 6.

Emendamento 179
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Laddove l'arresto dell'impatto negativo risulti impossibile, gli Stati membri provvedono a che le società ne **minimizzino** l'entità.

Emendamento

2. Laddove l'arresto **immediato** dell'impatto negativo risulti impossibile, gli Stati membri provvedono a che le società ne **attenuino adeguatamente** l'entità, **proseguendo al contempo con tutte le iniziative volte ad arrestare l'impatto negativo.**

Emendamento 180
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Ai fini del presente articolo, nei casi in cui una società abbia causato un impatto effettivo, le misure adeguate vengono intese come misure che mirano ad attenuare la portata di un effettivo impatto negativo e a riparare eventuali danni. Nei casi in cui una società abbia contribuito a un effettivo impatto negativo, le misure adeguate vengono intese come misure che mirano ad attenuare il contributo all'impatto, utilizzando o accrescendo l'effetto leva che la società esercita nei confronti di altre parti responsabili, al fine di attenuare il potenziale impatto negativo e contribuire a riparare eventuali danni, nella misura del contributo in questione. Nei casi in cui le attività, i prodotti o i servizi di una società siano direttamente collegati a un impatto negativo attraverso i rapporti con altri soggetti, le misure adeguate vengono intese come misure che mirano a utilizzare o accrescere l'effetto leva che la società esercita nei confronti delle parti responsabili, per cercare di attenuare l'impatto negativo. Una società direttamente collegata a un impatto negativo considera di utilizzare l'effetto leva che essa esercita con le parti responsabili per consentire la riparazione di un eventuale danno causato da un impatto.

Emendamento 181
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Ai fini del presente articolo, si presume che le imprese finanziarie siano direttamente collegate a un impatto negativo nella loro catena del valore senza causarlo o contribuirvi.

Emendamento 182
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. La società è tenuta ove pertinente a:

3. La società è tenuta ove pertinente **ad adottare misure adeguate, tra cui a:**

Emendamento 183

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

- a) neutralizzare l'impatto negativo o **minimizzarne l'entità, anche mediante il pagamento di un risarcimento alle persone colpite e di una compensazione finanziaria alle comunità colpite**. L'intervento è proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto negativo e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società;

Emendamento

- a) **conformemente all'articolo 8 quater**, neutralizzare l'impatto negativo o **attenuarne adeguatamente la portata ripristinando la condizione delle** persone colpite **e/o l'ambiente in una situazione equivalente o il più vicina possibile alla loro situazione prima dell'impatto**. L'intervento **deve essere** proporzionato **e commisurato** alla rilevanza e all'entità dell'impatto negativo e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società **nonché alle sue risorse e alla sua influenza**;

Emendamento 184

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 3 — lettera b

Testo della Commissione

- b) se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario, predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per **gli** interventi e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Il piano **d'azione correttivo** è **predisposto** in **consultazione** con **i portatori di interessi**;

Emendamento

- b) se l'impossibilità di un arresto immediato dell'impatto negativo lo rende necessario, predisporre e attuare un piano d'azione correttivo che preveda scadenze ragionevoli e precise per **l'attuazione di misure adeguate e di** interventi, e indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi. Il piano **operativo preventivo** è **applicabile e accuratamente adattato al contesto delle attività e della catena del valore delle società**. **le società possono predisporre i loro piani operativi in collaborazione con iniziative del settore**. **L'elaborazione e l'attuazione di un piano di transizione climatica a norma dell'articolo 15 sono considerate una misura adeguata per minimizzare gli effetti negativi sull'ambiente connessi alla mitigazione dei cambiamenti climatici a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo**.

Emendamento 185

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 3 — lettera c

Testo della Commissione

- c) **chiedere a ciascun** partner **diretto** con il quale intrattiene un rapporto d'affari **consolidato garanzie contrattuali quanto al** rispetto del codice di condotta e, se necessario, di un **piano d'azione correttivo, anche chiedendogli di chiedere a sua volta ai partner garanzie** contrattuali equivalenti **per quanto partecipino alla catena del valore («sistema a cascata contrattuale»)**. **Quando tali garanzie contrattuali sono ottenute, si applica il paragrafo 5;**

Emendamento

- c) **scegliere di stabilire mediante disposizioni contrattuali con un partner commerciale** con il quale intrattiene un rapporto d'affari **che impongano a quest'ultimo il** rispetto del codice di condotta **della società** e, se necessario, **un piano operativo di correzione**. **Ai partner con cui la società intrattiene un rapporto d'affari potrebbe venir chiesto di stabilire a loro volta disposizioni** contrattuali equivalenti, **ragionevoli, non discriminatorie ed eque, con i loro partner, nella misura in cui rientrino nella catena del valore**. **Quando tali garanzie contrattuali sono ottenute, si applica il paragrafo 5;**

Emendamento 186
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 3 — lettera d

Testo della Commissione

d) *effettuare* gli investimenti necessari per *conformarsi ai paragrafo 1, 2 e 3*, ad esempio *nella* direzione o *nei* processi e *infrastrutture di produzione*;

Emendamento

d) *apportare le modifiche, i miglioramenti, le revoche* o gli investimenti necessari per *quanto concerne le attività proprie della società*, ad esempio *la* direzione, *i processi di produzione* o *altri* processi *operativi, le strutture, i prodotti* e *la tracciabilità dei prodotti, i progetti, i servizi e le competenze*;

Emendamento 187
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 3 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

(Empty space for the Commission text)

Emendamento

d bis) adattare i modelli e le strategie aziendali, comprese le pratiche di acquisto, comprese quelle che contribuiscono stipendi e redditi di sussistenza per i loro fornitori, al fine di porre fino o mitigare gli effettivi impatti negativi, e sviluppare e utilizzare politiche di acquisto che non incoraggino gli effettivi impatti negativi sui diritti umani o sull'ambiente;

Emendamento 188
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 3 — lettera e

Testo della Commissione

e) offrire sostegno mirato e proporzionato alla PMI con la quale ha un rapporto d'affari *consolidato qualora il rispetto del codice di condotta o del piano d'azione correttivo ne metta a repentaglio la sostenibilità economica*;

Emendamento

e) offrire sostegno *finanziario e amministrativo* mirato e proporzionato alla PMI con la quale ha un rapporto d'affari;

Emendamento 189
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 3 — lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

(Empty space for the Commission text)

Emendamento

e bis) intrattenere un rapporto d'affari sulle aspettative della società per quanto riguarda la cessazione e l'attenuazione degli effetti negativi effettivi, anche fornendo o consentendo l'accesso allo sviluppo delle capacità, agli orientamenti, al sostegno amministrativo e finanziario come prestiti o finanziamenti, tenendo conto delle risorse, delle conoscenze e dei vincoli del partner commerciale;

Emendamento 190
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 3 — lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) qualora vi sia un collegamento diretto con gli impatti che si verificano nei rapporti d'affari con altre società che operano nell'Unione, le misure appropriate possono includere la notifica all'autorità di vigilanza competente, nel contempo con continui sforzi ragionevoli per cercare di porre fine o attenuare l'impatto.

Emendamento 191
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Quando distribuiscono o vendono un prodotto o forniscono un servizio, le società adottano misure adeguate per garantire che la composizione, la progettazione e la commercializzazione di un prodotto o servizio siano conformi al diritto dell'Unione e non comportino impatti negativi, sia individuali che collettivi. A tale riguardo, occorre prestare particolare attenzione ai potenziali effetti pregiudizievoli sui minori.

Emendamento 192
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi che risulti impossibile arrestare o attutire sufficientemente con le misure di cui al paragrafo 3, la società può adoperarsi a concludere un contratto con un partner con il quale intrattiene un rapporto indiretto al fine di assicurare il rispetto del codice di condotta o del piano d'azione correttivo. Quando tale contratto è concluso, si applica il paragrafo 5.

soppresso

Emendamento 193
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 5 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le **garanzie** contrattuali o il **contratto** sono accompagnati da misure **adeguate di verifica della conformità**. Ai fini della **verifica della conformità** la società può richiamarsi a idonee iniziative di settore o a una **verifica di terzo indipendente**.

Le **disposizioni** contrattuali sono accompagnati da misure a **sostegno dell'esercizio del dovere di diligenza**.

Emendamento 194

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 5 — comma 2

Testo della Commissione

Quando le **garanzie** contrattuali sono **ottenute da una PMI** o il contratto è concluso **con una PMI, sono previste** condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Se le misure di verifica della conformità sono attuate per una PMI, i costi della verifica di terzo indipendente sono a carico della società.

Emendamento

Quando le **disposizioni, incluse quelle** contrattuali, sono **definite**, o il contratto è concluso, **nell'ambito di una relazione d'affari, le** condizioni **devono essere** eque, ragionevoli e non discriminatorie. Se le misure di verifica della conformità sono attuate per una PMI, i costi della verifica di terzo indipendente sono a carico della società. **Le PMI possono condividere con più società i risultati delle verifiche effettuate che le riguardano.**

Emendamento 195

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 5 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le disposizioni contrattuali richieste in conformità del paragrafo 3 non sono tali da comportare un trasferimento di responsabilità in termini di esercizio del dovere di diligenza ai sensi della presente direttiva, e di responsabilità in caso di inadempimento.

Emendamento 196

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 5 — comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nel richiedere tali disposizioni contrattuali, le società valutano se ci si può ragionevolmente attendere che il partner commerciale rispetti tali disposizioni.

Emendamento 197

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 6 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi ai sensi del paragrafo 1 che **risulti impossibile arrestare o minimizzare nell'entità con le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e 5**, la società **si astiene** dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con il partner in collegamento con il quale o nella catena del valore del quale è emerso l'impatto e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta **una delle** azioni seguenti:

Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi ai sensi del paragrafo 1 che **una società ha causato o contribuito a causare, e che non sia stato possibile far cessare o nella misura in cui non è stato possibile mitigarli, e qualora non vi sia alcuna ragionevole prospettiva di cambiamento**, la società è **tenuta ad astenersi** dall'allacciare un rapporto nuovo o prolungare un rapporto esistente con il partner in collegamento con il quale o nella catena del valore del quale è emerso l'impatto e, se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta **in ultima istanza le** azioni seguenti, **il linea con un disimpegno responsabile:**

Emendamento 198

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 6 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

a) sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative **volte ad arrestare l'impatto negativo o a minimizzarne l'entità, o**

Emendamento

a) sospensione temporanea delle relazioni commerciali con il partner in questione, combinata con la contestuale prosecuzione delle iniziative **di prevenzione e attenuazione;**

Emendamento 199

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 6 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

b) cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione **se l'impatto** negativo è **considerato grave.**

Emendamento

b) cessazione del rapporto d'affari per le attività in questione, **in ragione della gravità dell'impatto** negativo **effettivo o se le condizioni per una sospensione temporanea ai sensi della lettera a) non sono soddisfatte.**

Emendamento 200

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 6 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Prima di sospendere temporaneamente le relazioni commerciali o di cessare il rapporto d'affari, le società sono dapprima tenute a valutare se gli impatti negativi di una tale azione sarebbero maggiori rispetto all'impatto negativo che si intende far cessare o attenuare. In tal caso, le società possono astenersi da una sospensione temporanea delle relazioni commerciali o dalla cessazione del rapporto d'affari. Qualora le società sospendano temporaneamente le relazioni commerciali o cessino il rapporto d'affari, adottano provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione o della cessazione, danno un preavviso ragionevole al partner commerciale e riesaminano periodicamente tale decisione.

Emendamento 201

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 6 — comma 2

Testo della Commissione

Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di cessare il rapporto d'affari.

Emendamento

Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto, **tranne per i contratti in cui le parti sono tenute, per legge, a stipularli,** prevedano la possibilità di **sospendere o** cessare il rapporto d'affari. **Le società possono rivolgersi alle autorità di vigilanza per ricevere orientamenti sulla linea d'azione da intraprendere.**

Emendamento 202
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 7

Testo della Commissione

7. In deroga al paragrafo 6, lettera b), la società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), non è tenuta, quando presta **un servizio di credito o prestito o altro servizio finanziario**, a cessare il contratto di credito, di prestito o di altro servizio finanziario **laddove sia ragionevole prevedere che la cessazione arrechi un pregiudizio sostanziale** al soggetto cui il servizio è prestato.

Emendamento

7. In deroga al paragrafo 6, lettera b), la società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), non è tenuta, quando presta **servizi finanziari a entità che causano o contribuiscono a effetti negativi effettivi ai sensi del paragrafo 1, a cessare il servizio finanziario qualora ciò sia strettamente necessario per impedire il fallimento** al soggetto cui il servizio è prestato. **La decisione di cessare il contratto di servizio finanziario, oltre che a norma del paragrafo 6, lettera b), può essere presa solo come misura di ultima istanza se gli sforzi in materia di effetto leva delle società di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), non sono stati in ultima analisi in grado di influenzare l'entità cui viene fornito tale servizio al fine di far cessare gli effettivi potenziali impatti negativi o minimizzarne la portata.**

Emendamento 203
Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Misure adeguate degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi per indurre le loro società partecipate a porre fine agli impatti negativi effettivi da essi prodotti

1. **Gli Stati membri provvedono a che gli investitori istituzionali e i gestori di attività adottino misure adeguate ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo per indurre le loro società partecipate a porre fine agli impatti negativi effettivi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati ai sensi dell'articolo 6.**

2. **Laddove l'arresto dell'impatto negativo risulti impossibile, gli Stati membri provvedono a che gli investitori istituzionali e i gestori di attività inducano le loro società partecipate a minimizzare l'entità di tale impatto.**

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se del caso, gli investitori istituzionali e i gestori di attività sono tenuti a impegnarsi con la società partecipata ed esercitare i diritti di voto in linea con l'articolo 3 octies, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, al fine di indurre l'organo di amministrazione di una società partecipata a terminare l'impatto effettivo o ridurlo al minimo la portata. L'intervento auspicato dalla società partecipata è proporzionato alla rilevanza e all'entità dell'impatto negativo e al contributo ad esso risultante dalla condotta della società partecipata. Analogamente, gli interventi richiesti agli investitori istituzionali e ai gestori di attivi devono essere proporzionati e commisurati e tenere debitamente conto del loro grado di controllo che esercitano sulla società partecipata.

Emendamento 204**Proposta di direttiva****Articolo 8 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 ter**Priorità degli impatti negativi effettivi e potenziali**

1. Nei casi in cui non sia possibile prevenire, porre fine o attenuare simultaneamente tutti gli effetti negativi individuati attraverso le misure appropriate di cui agli articoli 7 e 8, le società possono dare priorità all'ordine in cui adottano misure adeguate in base alla probabilità e alla gravità degli impatti negativi.

2. Le società sono tenute ad adottare le misure appropriate di cui al paragrafo 1 in funzione della gravità e della probabilità degli impatti e tenendo conto dei fattori di rischio.

3. Una volta che gli impatti negativi più gravi e probabili sono stati affrontati in conformità agli articoli 7 o 8 in un ragionevole lasso di tempo, la società affronta gli impatti negativi meno gravi e meno probabili.

Emendamento 205
Proposta di direttiva
Articolo 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 quater

Riparazione degli impatti negativi effettivi

1. Qualora una società abbia causato un impatto negativo effettivo oppure abbia contribuito o possa aver contribuito ad esso, gli Stati membri provvedono affinché essa adotti le misure adeguate a riparare l'impatto negativo e gli eventuali danni provocati alle persone o all'ambiente, ovvero a contribuire alla riparazione. La riparazione può essere proposta a seguito di una procedura di reclamo extragiudiziale di cui all'articolo 9.

2. Tali misure di riparazione mirano a ripristinare la condizione delle persone e dei gruppi o delle comunità colpiti e/o l'ambiente in una situazione equivalente o il più vicina possibile alla loro situazione prima dell'impatto. Possono comprendere indennizzi, restituzioni, riabilitazione, scuse pubbliche, reintegrazione o contributo alle indagini. Le società devono evitare di causare ulteriori danni.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'helpdesk unico designato a norma dell'articolo 14 bis funga da punto di contatto per la mediazione in materia di dovere di diligenza al fine di assistere le società e i portatori di interessi nella ricerca di soluzioni correttive. Nell'esercizio di tali funzioni, l'helpdesk unico è imparziale, prevedibile ed equo.

4. Qualora una società sia direttamente collegata a un impatto negativo, gli Stati membri ne incoraggiano la partecipazione volontaria a un provvedimento correttivo, se del caso, e invitano la società a considerare di utilizzare l'effetto leva che esercita con le parti responsabili per consentire la riparazione di un eventuale danno causato da un impatto.

Emendamento 206
Proposta di direttiva
Articolo 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 quinquies

Avviare un dialogo significativo con i portatori di interessi interessati

1. Gli Stati membri provvedono affinché le società adottino misure adeguate per svolgere un dialogo significativo con i portatori di interessi interessati che consenta un'interazione e un dialogo autentici nel loro processo di dovuta diligenza. A tal fine, l'impegno riguarda l'informazione e la consultazione dei portatori di interessi interessati e deve essere globale, strutturale, efficace, tempestivo, sensibile alla cultura e alla dimensione di genere.

2. Qualora non sia possibile svolgere un dialogo significativo con i portatori di interessi interessati o qualora l'impegno le prospettive di altri esperti sia utile per consentire alla società di conformarsi pienamente ai requisiti della presente direttiva, in particolare nel contesto delle decisioni di definizione dell'ambito di applicazione e di definizione delle priorità di cui all'articolo 6, le società si impegnano in modo significativo con altri portatori di interessi pertinenti, quali le organizzazioni della società civile o le persone fisiche o giuridiche che difendono i diritti umani o l'ambiente, al fine di ottenere informazioni credibili sugli impatti negativi potenziali o effettivi, al fine di essere in grado di rispettare le prescrizioni della presente direttiva.

3. Le società forniscono, se del caso, informazioni complete, mirate e pertinenti ai portatori di interessi interessati in merito alla loro catena del valore e ai loro impatti negativi, effettivi o potenziali, sull'ambiente, sui diritti umani e sul buon governo.

4. I portatori di interessi in questione devono avere il diritto di richiedere informazioni aggiuntive per iscritto che vengono fornite dalla società entro un lasso di tempo ragionevole e in un formato adeguato e comprensibile. Fatta salva la direttiva (UE) 2016/943, se la società respinge una richiesta di informazioni aggiuntive, il portatore di interessi in questione ha il diritto di ricevere una motivazione scritta al riguardo. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di vigilanza o giudiziarie abbiano facoltà di ordinare la comunicazione delle informazioni.

5. Le società istituiscono un quadro adeguato per la consultazione delle parti interessate. Le società possono decidere di individuare e consultare le diverse parti interessate a seconda del contesto o dell'impatto negativo in questione. In particolare, le società informano e consultano i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori nonché gli altri portatori di interessi interessati nell'elaborazione di una politica di dovuta diligenza in linea con l'articolo 5, nell'individuare gli impatti negativi in linea con l'articolo 6, nell'elaborare piani d'azione o nel porre fine a un rapporto d'affari in linea con l'articolo 7, nell'elaborare misure correttive in linea con l'articolo 8 quater, nell'istituire un meccanismo di notifica o di reclamo extra-giudiziale in linea con l'articolo 9 e nell'adempiere ai loro obblighi in linea con l'articolo 10.

 Testo della Commissione

 Emendamento

6. I lavoratori e i loro rappresentanti sono informati dalla loro società in merito alla sua politica in materia di dovere di diligenza e alla sua attuazione, e il dialogo con essi lascia impregiudicata la vigente legislazione dell'Unione e nazionale in materia di occupazione e diritti sociali, nonché i contratti collettivi applicabili.

7. Nell'informare e consultare i portatori di interessi colpiti, le società identificano e affrontano gli ostacoli al dialogo, così come provvedono a che i partecipanti non siano soggetti ad azioni di ritorsione o rivalsa, anche mantenendo l'anonimato e la riservatezza. Le società prestano particolare attenzione alle esigenze dei portatori di interessi vulnerabili e alle vulnerabilità che si sovrappongono e ai fattori che si intersecano, assicurano un approccio che risponda alle esigenze di genere e rispettano pienamente la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni.

Emendamento 207

Proposta di direttiva

Articolo 9 — titolo

 Testo della Commissione

 Emendamento

Procedura di reclamo

Notifica e meccanismo di reclamo non giudiziario

Emendamento 208

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 1

 Testo della Commissione

 Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società **dia alle** persone e organizzazioni elencate al paragrafo 2 **la possibilità di presentarle un reclamo** qualora nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, delle attività della società stessa, delle attività delle sue filiazioni e della catena del valore cui partecipa.

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società **renda pubblicamente disponibili ed effettivi a livello operativo le notifiche e i reclami extragiudiziali, che possono essere utilizzati dalle** persone e organizzazioni elencate al paragrafo 2 **per dare loro notifica o per sollevare reclami e richiedere la riparazione, qualora abbiano informazioni o** nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, delle attività della società stessa, delle attività delle sue filiazioni e della catena del valore cui partecipa. **Gli Stati membri assicurano che le società siano in grado di prevedere tale possibilità di presentare notifiche e reclami attraverso accordi di collaborazione, incluse le iniziative industriali, con altre società od organizzazioni, partecipando a meccanismi multilaterali per il trattamento dei reclami o aderendo a un accordo quadro globale.**

Emendamento 209
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che possano presentare reclamo:

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 210
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le persone colpite da un impatto negativo o che hanno fondati motivi di ritenere di poterne essere colpite;

a) le persone colpite da un impatto negativo o che hanno fondati motivi di ritenere di poterne essere colpite, **e i rappresentanti legittimi di tali persone o, nei casi in cui non vi siano individui, gruppi o comunità interessati da un impatto negativo sull'ambiente, le organizzazioni credibili ed esperte il cui scopo include la protezione dell'ambiente,**

Emendamento 211
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) le organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata.

soppresso

Emendamento 212
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le notifiche possano essere presentate dalle persone e dalle organizzazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), nonché, nella misura in cui non siano contemplate da tali lettere, da:

a) **le persone fisiche o giuridiche che difendono i diritti umani e l'ambiente.**

b) **le organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata.**

Emendamento 213
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società predisponga una procedura di trattamento dei reclami di cui al paragrafo 1, contemplando anche il caso in cui reputa il reclamo infondato, e ne informi i **lavoratori** e i **sindacati interessati**. Gli Stati membri provvedono a che, quando il reclamo **risulta fondato**, l'impatto negativo che ne costituisce l'oggetto sia considerato individuato ai sensi dell'articolo 6.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società predisponga una procedura di trattamento **delle notifiche e** dei reclami di cui al paragrafo 1, contemplando anche il caso in cui reputa **la notifica o** il reclamo infondato, e ne informi **tutti i portatori di interessi pertinenti, e i loro rappresentanti, se del caso, nonché altre persone o organizzazioni pertinenti di cui ai paragrafi 2 e 2 bis**. Gli Stati membri provvedono a che, quando **la notifica o** il reclamo **risultino fondati**, l'impatto negativo che ne costituisce l'oggetto sia considerato individuato ai sensi dell'articolo 6.

Emendamento 214
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Qualora le società stabiliscano o partecipino a meccanismi di notifica o reclamo, gli Stati membri provvedono affinché questi ultimi siano legittimi, accessibili, prevedibili, equi, trasparenti, compatibili con i diritti, sensibili alle questioni culturali e di genere e basati sull'impegno e il dialogo. Le notifiche e i meccanismi di reclamo sono concepiti e gestiti in una maniera informata dalle prospettive dei portatori di interessi e sono adattati alle esigenze delle persone che possono essere maggiormente vulnerabili agli impatti negativi. Le società adottano e attuano politiche e processi per mantenere l'indipendenza del meccanismo di notifica e reclamo.

Emendamento 215
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Le società adottano misure volte a garantire che i le persone che presentano notifiche o reclami siano protetti da possibili azioni di ritorsione o rivalsa, anche assicurando che le notifiche e i reclami possano essere presentati in modo anonimo e riservato, conformemente al diritto nazionale, e adottano e attuano politiche a tale fine. Laddove le informazioni debbano essere condivise, ciò deve avvenire in modo tale da non pregiudicare la sicurezza dei portatori di interessi, in particolare senza divulgare la loro identità.

Emendamento 216
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. *Gli Stati membri provvedono a che le persone che presentano reclami a norma del paragrafo 2, quando non vi provvedono in forma anonima, abbiano il diritto di ricevere un seguito tempestivo e adeguato dalla società a cui hanno presentato il reclamo a norma del paragrafo 1 e abbiano diritto:*

- a) di ottenere la motivazione in merito alla fondatezza o meno di un reclamo e ottenere informazioni sulle misure e le azioni intraprese;*
- b) interagire con i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere degli impatti negativi, potenziali o effettivi, oggetto del reclamo.*
- c) chiedere alla società una riparazione o chiederle di contribuire alla riparazione degli impatti negativi effettivi.*

Emendamento 217
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 4 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono a che **il reclamante abbia** il diritto di:

4. Gli Stati membri provvedono a che **le persone che presentano notifiche a norma del paragrafo 2 bis, quando non vi provvedono in forma anonima, abbiano** il diritto di ricevere un seguito tempestivo e adeguato dalla società a cui hanno presentato la notifica a norma del paragrafo 1.

Emendamento 218
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 4 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) chiedere che la società a cui è presentato il reclamo a norma del paragrafo 1 gli dia adeguato seguito;

soppresso

Emendamento 219
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 4 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) incontrare i rappresentanti della società, del livello adeguato, per discutere dei gravi impatti negativi, potenziali o effettivi, oggetto del reclamo.

soppresso

Emendamento 220
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo siano autorizzate a emanare orientamenti per le società e gli altri pertinenti attori responsabili dello sviluppo e dell'amministrazione dei meccanismi di notifica e reclamo, anche in relazione alla loro conformità ai criteri definiti nel presente articolo e in linea con le norme internazionali pertinenti.*

Emendamento 221
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. *La presentazione di una notifica o di un reclamo a norma del presente articolo non è una condizione preliminare per l'accesso alla procedura per le segnalazioni circostanziate di cui all'articolo 19 o a meccanismi giudiziari o di altro tipo non giudiziari, come i punti di contatto nazionali dell'OCSE laddove presenti, né preclude alle persone che presentano tale notifica o reclamo di accedervi.*

Emendamento 222
Proposta di direttiva
Articolo 10 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Monitoraggio

Monitoraggio **e verifica**

Emendamento 223
Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società **effettui periodicamente una valutazione delle attività e misure proprie, di quelle delle sue filiazioni e, se collegate alle catene del valore cui partecipa, di quelle dei suoi rapporti d'affari consolidati per monitorare** l'efficacia **degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto e minimizzazione nell'entità riguardo agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi. La valutazione si basa**, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi **ed è effettuata almeno ogni 12 mesi** e ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che possano presentarsi nuovi rischi **rilevanti** di manifestazione di tali effetti negativi. La politica del dovere di diligenza è **aggiornata** in base all'esito di tali valutazioni.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società **verifichi continuamente l'attuazione e monitori l'adeguatezza e l'efficacia delle azioni che ha intrapreso conformemente alla presente direttiva. Il monitoraggio e la verifica si basano**, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi **e sono effettuati regolarmente, tenendo conto della natura, della gravità e della probabilità degli impatti negativi in questione**, e ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che possano presentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali effetti negativi. **Ove opportuno**, la politica del dovere di diligenza, **il piano operativo di prevenzione e il piano d'azione correttivo sono rivisti e aggiornati** in base all'esito di tali valutazioni.

Emendamento 224
Proposta di direttiva
Articolo 11 — comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società non vincolata agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE riferisca sulle materie disciplinate dalla presente direttiva pubblicando annualmente sul proprio sito web una dichiarazione in una **lingua di uso comune a livello internazionale nel mondo degli affari**. La dichiarazione è pubblicata entro **il 30 aprile di ogni anno e riguarda l'anno civile precedente**.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società non vincolata agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 19 bis, 29 bis **e 40 bis** della direttiva 2013/34/UE riferisca sulle materie disciplinate dalla presente direttiva pubblicando annualmente sul proprio sito web una dichiarazione in **almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione**. La dichiarazione è pubblicata entro **12 mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio finanziario per il quale è redatta la dichiarazione. Per le società di paesi terzi, la dichiarazione conterrà informazioni sulle modalità per contattare il rappresentante autorizzato della società quale definito all'articolo 16.**

Emendamento 225
Proposta di direttiva
Articolo 11 — comma 2

Testo della Commissione

La Commissione adotta in conformità dell'articolo 28 atti delegati sul contenuto e i criteri della comunicazione di cui al paragrafo 1, indicando le informazioni da fornire per illustrare il dovere di diligenza, gli impatti negativi potenziali ed effettivi e le iniziative intraprese al riguardo.

Emendamento

2. La Commissione adotta in conformità dell'articolo 28 atti delegati sul contenuto e i criteri della comunicazione di cui al paragrafo 1, **garantendo che sia coerente con gli obblighi di informativa in materia di dovere di diligenza di cui all'articolo 40 ter della direttiva 2013/34/UE** e indicando le informazioni da fornire per illustrare il dovere di diligenza, gli impatti negativi potenziali ed effettivi e le iniziative intraprese al riguardo. **Tale comunicazione dovrebbe essere sufficientemente dettagliata per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla presente direttiva.**

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'adottare gli atti delegati, la Commissione garantisce che non vi sia alcuna duplicazione degli obblighi di comunicazione per le società di cui all'articolo 3, lettera a), punto iv), che sono soggette a obblighi di comunicazione e prendono in considerazione i principali effetti negativi a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, pur mantenendo pienamente gli obblighi minimi stabiliti nella presente direttiva.

Per le società che non dispongono di un sito web, gli Stati membri riservano un sito web alla pubblicazione della dichiarazione annuale delle società interessate.

Emendamento 226
Proposta di direttiva
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

1. Gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche le dichiarazioni annuali redatte a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva, le società trasmettano tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, quale istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1 bis).

Tali informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

a) le informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] ^(1 ter) o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1 quater);

b) le informazioni sono corredate di tutti i metadati seguenti:

- i) tutte le denominazioni della società a cui le informazioni fanno riferimento;
- ii) l'identificativo della persona giuridica della società, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];
- iii) le dimensioni della società per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];
- iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];
- v) il periodo specifico per il quale le informazioni devono essere rese pubbliche tramite l'ESAP, se del caso.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che le società acquisiscano un identificativo della persona giuridica come specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP].

3. Entro il [1 giorno prima dell'entrata in vigore dell'obbligo per le società di riferire all'organismo di raccolta], al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri designano uno dei meccanismi ufficialmente stabiliti di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE, quale organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] e ne informano l'ESMA.

4. Al fine di garantire una raccolta e un'amministrazione efficienti dei dati trasmessi conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), alla Commissione è conferito il potere di adottare misure di esecuzione destinate a specificare:

- a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
- b) la strutturazione dei dati nelle informazioni;
- c) se è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente deve essere utilizzato.

 Testo della Commissione

 Emendamento

- ^(1 bis) Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L [...] del [...], pag. [...]).
- ^(1 ter) Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).
- ^(1 quater) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

Emendamento 227

Proposta di direttiva

Articolo 12

 Testo della Commissione

La Commissione adotta orientamenti su clausole contrattuali tipo d'uso volontario al fine di agevolare le imprese nel conformarsi all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera c).

 Emendamento

La Commissione, **in consultazione con gli Stati membri e i pertinenti portatori di interessi**, adotta orientamenti **adattati al settore e alle dimensioni delle società** su clausole contrattuali tipo d'uso volontario **entro la data di entrata in vigore della presente direttiva**, al fine di agevolare le imprese nel conformarsi all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera c). **Tali clausole contrattuali tipo contemplano, come minimo, quanto segue:**

Emendamento 228

Proposta di direttiva

Articolo 12 — lettera a (nuova)

 Testo della Commissione

 Emendamento

- a) **la chiara ripartizione dei compiti tra entrambe le parti contraenti, nell'ambito di una cooperazione costante; tali clausole contrattuali non sono tali da comportare il trasferimento di responsabilità in termini di esercizio del dovere di diligenza; e**

Emendamento 229

Proposta di direttiva

Articolo 12 — lettera b (nuova)

 Testo della Commissione

 Emendamento

- b) **fatti salvi l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 8, paragrafo 6, in caso di violazione di clausole contrattuali le società adottano in primo luogo misure adeguate, in linea con l'articolo 7, paragrafo 4, e l'articolo 8, paragrafo 5, ed evitano di risolvere tali clausole.**

Emendamento 230
Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione

La Commissione **può**, in consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente e, se del caso, **gli** organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, **emanare** orientamenti, **anche** specifici a determinati settori **o determinati impatti negativi**, al fine di assistere le società o le autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza.

Emendamento

1. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, **le parti sociali intersettoriali e settoriali europee e altri** portatori di interessi pertinenti, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente, **l'Autorità europea del lavoro, il Servizio europeo per l'innovazione e l'agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI (EISMEA), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare** e, se del caso, **l'OCSE e altri** organismi internazionali competenti in materia di dovere di diligenza, **emana** orientamenti **chiari e facilmente comprensibili, inclusi orientamenti generali** e specifici a determinati settori, al fine di assistere le società o le autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza, **anche in relazione ai diritti e alle tutele stabiliti nell'allegato, così da facilitare la conformità in modo pratico.**

Emendamento 231
Proposta di direttiva
Articolo 13 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- 1 bis. **Al fine di assistere le società o le autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi di diligenza, gli orientamenti includono:**
 - a) **informazioni sull'attuazione delle norme in materia di diritti umani e ambiente applicabili alle imprese sulla base delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, come chiarito nelle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese e nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;**
 - b) **elenchi dei fattori di rischio e i relativi orientamenti, compresi i fattori di rischio a livello di impresa, i fattori di rischio geografici e i fattori di rischio settoriali;**
 - c) **orientamenti settoriali, in particolare per i seguenti settori, in linea con gli orientamenti attuali o futuri dell'OCSE:**

- i) la fabbricazione e il commercio all'ingrosso e al dettaglio di tessuti, articoli di abbigliamento, pellicce, cuoio e prodotti affini (comprese le calzature);*

- ii) agricoltura, approvvigionamento idrico, gestione del suolo e delle risorse, inclusa la conservazione della natura, silvicoltura, pesca (acquacoltura compresa), industria della gomma, fabbricazione di prodotti alimentari, commercializzazione e pubblicità di alimenti e bevande, e commercio all'ingrosso e al dettaglio di materie prime agricole, bestiame, prodotti di origine animale, legname, alimenti e bevande, e gestione dei rifiuti;*

- iii) attività estrattive, estrazione, raffinazione, trasporto e movimentazione di risorse minerarie indipendentemente dal luogo in cui sono estratte (tra cui petrolio greggio, gas naturale, carbone, lignite, metalli e minerali metalliferi, nonché tutti gli altri minerali non metallici e prodotti di cava), fabbricazione di prodotti in metallo di base, altri prodotti minerali non metallici e prodotti in metallo (macchinari e attrezzature esclusi) e commercio all'ingrosso di risorse minerali, prodotti minerali di base e intermedi (compresi metalli e minerali metalliferi, materiali da costruzione, combustibili, prodotti chimici e altri prodotti intermedi), edilizia e settore dell'energia;*

- iv) prestazione di servizi finanziari, servizi e attività di investimento e altri servizi finanziari;*

- d) informazioni su come esercitare un dovere di diligenza rafforzato e sensibile ai conflitti nelle aree interessate da conflitti;*

- e) informazioni sulla condivisione delle risorse e delle informazioni tra le società e altri soggetti giuridici al fine di prevenire, attenuare e correggere gli impatti negativi in conformità della legislazione in materia di concorrenza;*

- f) informazioni su come tenere conto delle esigenze specifiche delle PMI;*

- g) informazioni sull'istituzione di un meccanismo di notifica e di reclamo extragiudiziale;*

- h) informazioni sul disimpegno responsabile nonché una valutazione e un elenco dinamico dei contesti in cui gli effetti negativi sono sistemici o avallati dallo Stato;*

- i) orientamenti pratici su come individuare e coinvolgere i portatori di interessi;*

Testo della Commissione

Emendamento

- j) *informazioni sull'agevolazione, da parte degli Stati membri, dell'accesso alla giustizia per le vittime e sulla prevenzione delle ritorsioni da parte dei portatori di interessi;*
- k) *orientamenti pratici sullo sviluppo e l'attuazione di strategie di definizione delle priorità, comprensivi di indicazioni pratiche su come la proporzionalità e la definizione delle priorità, in termini di impatto, settore e area geografica, possono essere applicate agli obblighi in materia di dovere di diligenza in funzione delle dimensioni e del settore della società;*
- l) *informazioni sulle pratiche di acquisto responsabili;*
- m) *informazioni su un dovere di diligenza rispettoso delle specificità culturali e di genere e le misure che le società dovrebbero adottare per raccogliere le sfide con cui si confrontano i piccoli coltivatori, compreso l'accesso a un reddito di sussistenza;*
- n) *informazioni su come sostenere la raccolta partecipativa sicura di dati indipendenti sulle violazioni dei diritti umani e i danni ambientali e su come intraprendere le azioni necessarie affinché i dati siano presi in considerazione;*
- o) *informazioni destinate alle agenzie di credito all'esportazione dell'Unione per aiutare i fondi e i crediti all'esportazione dell'Unione e degli Stati membri a operare in linea con i principi della presente direttiva.*

Emendamento 232

Proposta di direttiva

Articolo 13 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- 1 ter. *Gli orientamenti sono messi a disposizione entro... [1 anno prima della data di entrata in vigore degli obblighi imposti alle società a norma della presente direttiva], in formato gratuito e facilmente accessibile, anche digitale, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. La Commissione riesamina periodicamente la pertinenza dei suoi orientamenti e li adatta, ivi incluso alle nuove migliori prassi.*

Emendamento 233
Proposta di direttiva
Articolo 13 — paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. *Le schede informative per paese sono aggiornate regolarmente dalla Commissione e sono rese pubblicamente disponibili in modo da fornire informazioni aggiornate sulle convenzioni e i trattati internazionali ratificati da ciascun partner commerciale dell'Unione. La Commissione raccoglie e pubblica dati commerciali e doganali sull'origine delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti, e pubblica informazioni sui rischi di impatto negativo potenziale o effettivo sui diritti umani, sull'ambiente o sulla governance associati a determinati paesi o regioni, settori e sottosettori, nonché prodotti.*

Emendamento 234
Proposta di direttiva
Articolo 14 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri **allestiscono e gestiscono, individualmente o congiuntamente, siti web, piattaforme o portali dedicati** per informare le società e i partner con cui queste intrattengono un rapporto d'affari consolidato nella rispettiva catena del valore **ed** assistere entrambi nelle iniziative volte ad adempiere agli obblighi derivanti dalla presente direttiva. **Particolare attenzione è prestata in quest'ambito alle PMI che intervengono nelle catene del valore delle** società.

1. **Prima dell'entrata in vigore della presente direttiva**, gli Stati membri **sviluppano e attuano, con l'assistenza della Commissione, misure e pacchetti di strumenti** per informare le società e i partner con cui queste intrattengono un rapporto d'affari nella rispettiva catena del valore, **nonché per fornire loro consulenza ed** assistere entrambi nelle iniziative volte ad adempiere agli obblighi derivanti dalla presente direttiva, **e allestiscono e gestiscono, individualmente o congiuntamente, siti web, piattaforme o portali dedicati. Tali informazioni, tale consulenza e tale sostegno sono concreti e adeguati alle esigenze specifiche, in particolare, delle PMI. Gli Stati membri garantiscono inoltre che le società abbiano accesso a una formazione sulle modalità per esercitare il dovere di diligenza. Così facendo, gli Stati membri garantiscono la complementarietà e la coerenza con le misure analoghe già in vigore, quali l'informazione e la promozione fornite dai punti di contatto nazionali dell'OCSE.**

Emendamento 235
Proposta di direttiva
Articolo 14 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione istituisce un apposito portale digitale per consentire alle imprese di accedere gratuitamente a tutti i modelli e a tutte le informazioni concernenti tutti gli obblighi di comunicazione derivanti dalla presente direttiva e da altri strumenti legislativi dell'Unione specifici per una determinata impresa in base alle sue dimensioni, al suo settore, al suo prodotto e servizio, all'esposizione al rischio, ecc., nonché di accedere alle informazioni sui finanziamenti e sulle opportunità di gara al fine di attuare e rispettare i loro obblighi di dovuta diligenza e di trarne vantaggio.

Emendamento 236
Proposta di direttiva
Articolo 14 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Gli Stati membri offrono informazioni ai portatori di interessi e ai loro rappresentanti e li sostengono nell'esercitare il loro impegno al dovere di diligenza, anche per il loro sviluppo di capacità, e forniscono loro informazioni e assistenza al fine di agevolarne l'accesso alla giustizia. Ciò include la consulenza giuridica e la creazione e la gestione, individuale o congiunta, di siti web, piattaforme o portali dedicati. Gli Stati membri possono inoltre fornire sostegno finanziario ai portatori di interessi al fine di sensibilizzarli e facilitare l'accesso ai diritti loro conferiti dalla presente direttiva, nonché sostenere e proteggere i portatori di interessi interessati in relazione agli impatti negativi potenziali o effettivi connessi alle operazioni commerciali.

Emendamento 237
Proposta di direttiva
Articolo 14 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato applicabili, gli Stati membri **possono erogare** sostegno finanziario alle PMI.

2. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato applicabili, gli Stati membri **offrono** sostegno finanziario **e di altro tipo** alle PMI, **a seconda dei casi**.

Emendamento 238
Proposta di direttiva
Articolo 14 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione **può integrare** le misure di sostegno degli Stati membri muovendo dall'attuale azione dell'Unione a favore del dovere di diligenza nell'Unione e nei paesi terzi e può elaborare misure nuove, tra cui l'agevolazione di iniziative congiunte dei portatori di interessi volte ad assistere le società nell'assolvimento dei loro obblighi.

Emendamento

3. La Commissione **istituisce posti per consulenti in materia di dovere di diligenza nell'ambito della rete Enterprise Europe e, anche per assicurare coerenza**, integra le misure di sostegno degli Stati membri muovendo dall'attuale azione dell'Unione a favore del dovere di diligenza nell'Unione e nei paesi terzi e può elaborare misure nuove, tra cui l'agevolazione di iniziative congiunte dei portatori di interessi volte ad assistere le imprese nell'assolvimento dei loro obblighi.

Emendamento 239
Proposta di direttiva
Articolo 14 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *La Commissione e gli Stati membri garantiscono che gli strumenti commerciali e di cooperazione dell'Unione sostengano lo sviluppo di un contesto favorevole nei paesi terzi, nonché lo sviluppo e il rafforzamento dei meccanismi di cooperazione e partenariato con i paesi terzi e, basandosi sugli strumenti esistenti, per affrontare le cause profonde degli effetti negativi sui diritti umani e sull'ambiente e sviluppare la capacità degli operatori economici dei paesi terzi di rispettare l'ambiente e i diritti umani.*

Emendamento 240
Proposta di direttiva
Articolo 14 — paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le società possono **valersi di regimi settoriali e di iniziative multipartecipative** per sostenere l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 5 a 11, **sempreché il regime o l'iniziativa siano idonei a tal fine. La Commissione e gli Stati membri possono favorire la diffusione di informazioni su tali regimi o iniziative e sui relativi esiti.** La Commissione può, in collaborazione con gli Stati membri, **emanare orientamenti utili per valutare l'idoneità dei regimi settoriali e delle iniziative multipartecipative.**

Emendamento

4. **Fatti salvi gli articoli 18, 19 e 22**, le società possono **partecipare a** iniziative multipartecipative per sostenere l'adempimento degli obblighi **legati agli aspetti del loro dovere di diligenza** di cui agli articoli da 5 a 11 **della presente direttiva**, sempreché **l'iniziativa sia idonea all'adempimento degli obblighi pertinenti. Tali iniziative possono essere particolarmente adatte a sostenere l'individuazione dei rischi a livello settoriale, fornendo strumenti per attenuare rischi specifici, coordinando l'uso della leva finanziaria delle imprese per consentire la riparazione e fornendo accesso a un meccanismo di reclamo.** La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, **l'OCSE, l'OHCHR e i pertinenti portatori di interessi:**

Emendamento 241**Proposta di direttiva****Articolo 14 — paragrafo 4 — lettera a (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

- a) *emanano orientamenti e una metodologia per valutare l'ambito di applicazione, l'allineamento alla presente direttiva e la credibilità, anche per quanto riguarda la trasparenza, la governance, i meccanismi di controllo e la responsabilità delle imprese partecipanti, delle singole iniziative industriali e multilaterali, sulla base della metodologia di valutazione dell'allineamento dell'OCSE;*

Emendamento 242**Proposta di direttiva****Articolo 14 — paragrafo 4 — lettera b (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

- b) *istituiscono una piattaforma digitale centralizzata e pubblica che consenta alle imprese, ai governi e agli altri portatori di interessi di accedere gratuitamente a valutazioni indipendenti di terzi sull'ambito di applicazione, l'allineamento e la credibilità delle singole iniziative industriali e multilaterali utilizzando la metodologia elaborata dalla Commissione di cui alla lettera a). Le valutazioni di terzi indipendenti possono essere effettuate dagli Stati membri, dall'OCSE o da altri valutatori terzi indipendenti;*

Emendamento 243**Proposta di direttiva****Articolo 14 — paragrafo 4 — lettera c (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

- c) *facilitano la diffusione di altre informazioni pertinenti sulla portata, l'allineamento e la credibilità delle iniziative industriali e multilaterali e dei relativi risultati. Gli Stati membri promuovono lo sviluppo di opportune iniziative industriali o multipartecipative per sostenere le imprese in determinati settori o su questioni particolari che comportano gravi rischi per la sostenibilità ma che non dispongono di tali iniziative.*

Emendamento 244**Proposta di direttiva****Articolo 14 — paragrafo 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Fatti salvi gli articoli 18, 19 e 22, le società possono fare ricorso a una verifica da parte di terzi indipendenti per sostenere l'adempimento degli aspetti legati ai loro obblighi in materia di dovere di diligenza di cui agli articoli da 5 a 11 della presente direttiva, sempreché la verifica sia idonea all'adempimento degli obblighi pertinenti. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 28 per specificare le norme minime, comprese le norme in materia di trasparenza, per la verifica da parte di terzi indipendenti.*

Emendamento 245**Proposta di direttiva****Articolo 14 — paragrafo 4 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. *I portatori di interessi pertinenti possono presentare notifiche e reclami a norma dell'articolo 9 attraverso iniziative industriali e multilaterali cui l'impresa partecipa.*

Emendamento 246**Proposta di direttiva****Articolo 14 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

*Emendamento***Articolo 14 bis****Helpdesk unico**

1. *Ogni Stato membro designa uno o più helpdesk nazionali sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. Gli Stati membri possono assegnare tale ruolo a un'autorità esistente, come i punti di contatto nazionali, se esistono, ma garantiscono che gli helpdesk unici siano funzionalmente indipendenti dai compiti e dal ruolo delle autorità di controllo.*

2. *Le imprese possono chiedere ulteriori orientamenti e ottenere ulteriore sostegno e informazioni sul modo migliore per adempiere ai loro obblighi in materia di dovere di diligenza attraverso questo punto di contatto, anche per quanto riguarda il ruolo dell'industria collaborativa e delle iniziative multilaterali nel sostenere e assistere le imprese nell'adempimento di aspetti specifici dei loro obblighi in materia di dovere di diligenza.*

Testo della Commissione

Emendamento

3. **Gli helpdesk unici possono anche coordinarsi tra loro per garantire la cooperazione transfrontaliera e, se del caso, gli Stati membri provvedono affinché gli helpdesk unici si coordinino con altri organismi di attuazione o altri strumenti internazionali pertinenti, quali i punti di contatto nazionali dell'OCSE.**

Emendamento 247

Proposta di direttiva

Articolo 15 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di cui all'articolo 2, **paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), adotti un piano** atto a garantire che il modello di business e la strategia aziendale perseguiti siano **compatibili** con **la** transizione a un'economia sostenibile **e** con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in conformità dell'accordo di Parigi. **Il piano indica in particolare, sulla base delle informazioni di cui la società può ragionevolmente disporre, la misura in cui i cambiamenti climatici rappresentano un rischio per le attività della società ovvero un loro possibile impatto.**

1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di cui all'articolo 2 **elabori e adotti un piano di transizione in linea con gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19 bis del regolamento (UE) 2021/0104 (CSRD)** atto a garantire che il modello di business e la strategia aziendale perseguiti siano **in linea** con **gli obiettivi della** transizione a un'economia sostenibile, con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in conformità dell'accordo di Parigi **e con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica come previsto dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (legge europea sul clima) per quanto riguarda le sue operazioni nell'Unione, compresi l'obiettivo di neutralità climatica per il 2050 e l'obiettivo climatico per il 2030. Il piano comprende una descrizione di quanto segue:**

Emendamento 248

Proposta di direttiva

Articolo 15 — paragrafo 1 — lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a) **la resilienza del modello di business e della strategia aziendale della società ai rischi connessi alle questioni di clima;**

Emendamento 249

Proposta di direttiva

Articolo 15 — paragrafo 1 — lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b) **le opportunità per la società connesse alle questioni inerenti al clima;**

Emendamento 250**Proposta di direttiva****Articolo 15 — paragrafo 1 — lettera c (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

- c) se del caso, l'identificazione e la spiegazione delle leve di decarbonizzazione all'interno delle operazioni e della catena del valore della società, compresa l'esposizione della società alle attività connesse al carbone, al petrolio e al gas, di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), e all'articolo 29 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), della direttiva 2013/34/UE;*

Emendamento 251**Proposta di direttiva****Articolo 15 — paragrafo 1 — lettera d (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

- d) il modo in cui il modello di business e la strategia aziendale della società tengono conto degli interessi dei suoi pertinenti portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di cambiamento climatico;*

Emendamento 252**Proposta di direttiva****Articolo 15 — paragrafo 1 — lettera e (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

- e) il modo in cui la strategia dell'impresa è stata attuata e sarà attuata per quanto riguarda le questioni climatiche, compresi i relativi piani finanziari e di investimento;*

Emendamento 253**Proposta di direttiva****Articolo 15 — paragrafo 1 — lettera f (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

- f) gli obiettivi stabiliti nel tempo relativi ai cambiamenti climatici fissati dall'impresa per gli ambiti 1, 2 e, se del caso, 3, compresi, se del caso, gli obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e, in fasi quinquennali fino al 2050 sulla base di prove scientifiche decisive, e una descrizione dei progressi compiuti dall'impresa verso il conseguimento di tali obiettivi;*

Emendamento 254
Proposta di direttiva
Articolo 15 — paragrafo 1 — lettera g (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di clima;

Emendamento 255
Proposta di direttiva
Articolo 15 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che la società includa nel piano obiettivi di riduzione delle emissioni se i cambiamenti climatici sono indicati, o avrebbero dovuto essere indicati, come rischio primario per le attività che svolge o come loro impatto primario.

soppresso

Emendamento 256
Proposta di direttiva
Articolo 15 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che ciascuna società tenga debitamente conto dell'adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 nel fissare la remunerazione variabile, se la remunerazione variabile è collegata al contributo dell'amministratore alla strategia aziendale, agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società.

3. Gli Stati membri assicurano che *gli amministratori siano responsabili della supervisione* degli obblighi di cui *al presente articolo e che le società con più di 1 000 dipendenti in media dispongano di una politica pertinente ed efficace per garantire che parte della* remunerazione variabile *degli amministratori sia collegata al piano di transizione della società di cui al presente articolo. Tale politica è approvata dall'assemblea generale annuale.*

Emendamento 257
Proposta di direttiva
Articolo 17 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità di controllo incaricate di vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni nazionali adottate a norma *degli articoli da 6 a 11 e dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2* («autorità di controllo»).

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità di controllo incaricate di vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni nazionali adottate a norma *della presente direttiva* («autorità di controllo»).

Emendamento 258
Proposta di direttiva
Articolo 17 — paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Entro la data di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), ciascuno Stato membro comunica alla Commissione nome ed estremi di contatto di ciascuna autorità di controllo designata a norma del presente articolo, indicando le rispettive competenze qualora designi più di una autorità. Lo Stato membro informa la Commissione di qualsiasi modifica dei dati comunicati.

Emendamento

6. Entro la data di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), ciascuno Stato membro comunica alla Commissione nome ed estremi di contatto di ciascuna autorità di controllo **e, se del caso, le rispettive competenze di tale autorità** designata a norma del presente articolo, indicando le rispettive competenze qualora designi più di una autorità. Lo Stato membro informa la Commissione di qualsiasi modifica dei dati comunicati.

Emendamento 259
Proposta di direttiva
Articolo 17 — paragrafo 7

Testo della Commissione

7. La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle autorità di controllo, anche sul proprio sito web. La Commissione aggiorna regolarmente l'elenco sulla scorta delle informazioni ricevute dagli Stati membri.

Emendamento

7. La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle autorità di controllo, anche sul proprio sito web **e, se uno Stato membro ha più di un'autorità di controllo, specifica le rispettive competenze di tali autorità**. La Commissione aggiorna regolarmente l'elenco sulla scorta delle informazioni ricevute dagli Stati membri.

Emendamento 260
Proposta di direttiva
Articolo 17 — paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza delle autorità di controllo e provvedono a che esse, così come tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per esse e **i revisori o periti** che agiscono per loro conto, esercitino i poteri di cui dispongono con imparzialità e in trasparenza e nel rispetto degli obblighi di segreto professionale. Gli Stati membri provvedono in particolare a che l'autorità sia giuridicamente e funzionalmente indipendente dalle società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva o da altri interessi di mercato e che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione siano esenti da conflitti di interessi, fatti salvi gli obblighi di riservatezza, e si astengano da qualsiasi atto incompatibile con le funzioni che esercitano.

Emendamento

8. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza delle autorità di controllo e provvedono a che esse, così come tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per esse e **le persone** che agiscono per loro conto, esercitino i poteri di cui dispongono con imparzialità e in trasparenza e nel rispetto degli obblighi di segreto professionale. Gli Stati membri provvedono in particolare a che l'autorità sia giuridicamente e funzionalmente indipendente dalle società che ricadono nell'ambito d'applicazione della presente direttiva o da altri interessi di mercato e che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione siano esenti da conflitti di interessi, fatti salvi gli obblighi di riservatezza, e si astengano da qualsiasi atto incompatibile con le funzioni che esercitano.

Emendamento 261
Proposta di direttiva
Articolo 17 — paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. *Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo pubblicino e rendano disponibile su un sito web una relazione annuale che illustri nel dettaglio le loro attività passate, il loro programma di lavoro futuro e le loro priorità, nonché i più gravi casi di non conformità.*

Emendamento 262
Proposta di direttiva
Articolo 17 — paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 ter. *Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo riconoscano il ruolo degli organismi di attuazione di altri strumenti internazionali pertinenti, quali ad esempio i punti di contatto nazionali dell'OCSE. La Commissione, in consultazione con gli organismi internazionali competenti, può elaborare orientamenti sul coordinamento tra le autorità di controllo e i citati organismi di attuazione.*

Emendamento 263
Proposta di direttiva
Articolo 18 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo dispongano di poteri *e* risorse adeguati per poter svolgere i compiti loro assegnati dalla presente direttiva, compreso il potere di **richiedere** informazioni e di svolgere indagini in collegamento con il rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva.

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo **siano indipendenti e imparziali** e dispongano di poteri, risorse **e competenze** adeguati per poter svolgere i compiti loro assegnati dalla presente direttiva, compreso il potere di **chiedere alle società di fornire** informazioni e di svolgere indagini, **il che può anche comportare, se del caso, ispezioni in loco e l'audizione dei portatori di interessi del caso**, in collegamento con il rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva.

Emendamento 264
Proposta di direttiva
Articolo 18 — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'adozione di provvedimenti correttivi non preclude l'imposizione di sanzioni amministrative o l'attivazione della responsabilità civile in caso di danni, a norma, rispettivamente, degli articoli 20 e 22.

L'adozione di provvedimenti correttivi non preclude l'imposizione di sanzioni amministrative o l'attivazione della responsabilità civile, in caso di danni, **anche** a norma, rispettivamente, degli articoli 20 e 22.

Emendamento 265
Proposta di direttiva
Articolo 18 — paragrafo 5 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) imporre sanzioni **pecuniarie** in conformità dell'articolo 20;

b) imporre sanzioni in conformità dell'articolo 20;

Emendamento 266
Proposta di direttiva
Articolo 18 — paragrafo 5 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) adottare misure provvisorie per scongiurare il rischio di danni gravi **e** irreparabili.

c) adottare misure provvisorie per scongiurare il rischio di danni gravi **o** irreparabili.

Emendamento 267
Proposta di direttiva
Articolo 18 — paragrafo 5 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) valutare la validità delle strategie di definizione delle priorità di cui all'articolo 8 bis e ordinare una revisione qualora i requisiti per tali strategie non siano stati soddisfatti.

Emendamento 268
Proposta di direttiva
Articolo 18 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Gli Stati membri provvedono a che ogni persona fisica o giuridica abbia il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguarda.

7. Gli Stati membri provvedono a che ogni persona fisica o giuridica abbia il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguarda, **a norma del diritto nazionale e fatte salve le norme degli Stati membri sul diritto delle società al ricorso giurisdizionale e altre garanzie pertinenti.**

Emendamento 269
Proposta di direttiva
Articolo 18 — paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Le autorità di controllo pubblicano e aggiornano regolarmente un elenco di tutte le società soggette alla presente direttiva sotto la loro giurisdizione, senza contenere dati personali a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. Negli elenchi delle società soggette alla presente direttiva figurano, se del caso, link per accedere alle dichiarazioni di dovuta diligenza delle società.

Emendamento 270
Proposta di direttiva
Articolo 18 — paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo conservino la documentazione delle indagini di cui paragrafo 1, indicando in particolare la natura e i risultati di tali indagini e gli eventuali provvedimenti correttivi notificati di cui al paragrafo 5.

Emendamento 271
Proposta di direttiva
Articolo 18 — paragrafo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 quater. Le decisioni delle autorità di controllo riguardo alla conformità di una società alla presente direttiva lasciano impregiudicata la responsabilità civile della società ai sensi dell'articolo 22. Nell'ambito dei procedimenti di responsabilità civile in corso e su istanza di un organo giurisdizionale, le autorità di controllo condividono le informazioni che possono avere a disposizione in merito a una data società con l'organo giurisdizionale dinanzi al quale viene esaminato il procedimento avviato ai sensi dell'articolo 22.

Emendamento 272
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, laddove le persone che presentano segnalazioni circostanziate lo richiedano, l'autorità di controllo adotti le misure necessarie a garantire l'adeguata protezione dell'identità della persona in questione e delle sue informazioni personali che, se divulgate, arrecherebbero danno alla medesima.

Emendamento 273
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se la segnalazione circostanziata riguarda una materia di competenza di un'altra autorità di controllo, l'autorità che la riceve la inoltra all'autorità competente.

Emendamento

2. Se la segnalazione circostanziata riguarda una materia di competenza di un'altra autorità di controllo, l'autorità che la riceve la inoltra all'autorità competente **e informa la persona che ha presentato la segnalazione circostanziata come previsto al paragrafo 1.**

Emendamento 274
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo valutino le segnalazioni circostanziate e, se del caso, esercitino i poteri di cui all'articolo 18.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo valutino le segnalazioni circostanziate e, se del caso, esercitino i poteri di cui all'articolo 18 **entro un periodo di tempo ragionevole.**

Emendamento 275
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'autorità di controllo informa quanto prima la persona di cui al paragrafo 1, in conformità delle applicabili disposizioni del diritto nazionale e nel rispetto del diritto dell'Unione, dell'esito della valutazione della segnalazione circostanziata e le fornisce le relative motivazioni.

Emendamento

4. L'autorità di controllo informa quanto prima la persona di cui al paragrafo 1, in conformità delle applicabili disposizioni del diritto nazionale e nel rispetto del diritto dell'Unione, dell'esito della valutazione della segnalazione circostanziata e **della sua decisione di accogliere o respingere la richiesta di azione, e** le fornisce le relative motivazioni **e una descrizione delle fasi e misure successive che adotterà. Le autorità di controllo possono consentire alla persona che ha trasmesso la segnalazione di fornire informazioni supplementari.**

Emendamento 276
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di controllo istituiscano canali facilmente accessibili per la ricezione delle segnalazioni. Le procedure per trasmettere segnalazioni circostanziate sono giuste, eque, tempestive e gratuite. Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

Emendamento 277
Proposta di direttiva
Articolo 19 — paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri provvedono a che la persona che trasmette la segnalazione circostanziata a norma del presente articolo **e che, in conformità del diritto nazionale, ha al riguardo un interesse legittimo** abbia accesso a un organo giurisdizionale o altro organo pubblico indipendente e imparziale che abbia competenza a riesaminare la legittimità procedurale e sostanziale delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità di controllo.

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono a che la persona che trasmette la segnalazione circostanziata a norma del presente articolo abbia accesso a un organo giurisdizionale o altro organo pubblico indipendente e imparziale che abbia competenza a riesaminare la legittimità procedurale e sostanziale delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità di controllo.

Emendamento 278
Proposta di direttiva
Articolo 20 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nel decidere se imporre sanzioni e, in caso affermativo, nel determinarne natura e livello appropriato, è tenuto debitamente conto, secondo il caso, **delle iniziative avviate dalla società per conformarsi ai provvedimenti correttivi richiesti dall'autorità di controllo, degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito a norma degli articoli 7 e 8, e della collaborazione attuata con altri soggetti per parare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore.**

Emendamento

2. Nel decidere se imporre sanzioni e, in caso affermativo, nel determinarne natura e livello appropriato, è tenuto debitamente conto, secondo il caso:

Emendamento 279
Proposta di direttiva
Articolo 20 — paragrafo 2 — lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a) **delle iniziative avviate dalla società per conformarsi ai provvedimenti correttivi richiesti dall'autorità di controllo;**

Emendamento 280
Proposta di direttiva
Articolo 20 — paragrafo 2 — lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b) **degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito a norma degli articoli 7 e 8;**

Emendamento 281**Proposta di direttiva****Articolo 20 — paragrafo 2 — lettera c (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

- c) di un'eventuale cooperazione con altri soggetti per contrastare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore;*

Emendamento 282**Proposta di direttiva****Articolo 20 — paragrafo 2 — lettera d (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

- d) della gravità e della durata della violazione da parte della società o della gravità degli impatti che si sono verificati;*

Emendamento 283**Proposta di direttiva****Articolo 20 — paragrafo 2 — lettera e (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

- e) della misura in cui le decisioni in merito all'ordine di priorità fossero ragionevoli, credibili e adottate in buona fede;*

Emendamento 284**Proposta di direttiva****Articolo 20 — paragrafo 2 — lettera f (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

- f) di eventuali violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva, commesse in precedenza dalla società;*

Emendamento 285**Proposta di direttiva****Articolo 20 — paragrafo 2 — lettera g (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

- g) dei benefici finanziari conseguiti o delle perdite evitate dalla società in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;*

Emendamento 286**Proposta di direttiva****Articolo 20 — paragrafo 2 — lettera h (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

- h) delle sanzioni imposte riguardo a violazioni simili in altri Stati membri;**

Emendamento 287**Proposta di direttiva****Articolo 20 — paragrafo 2 — lettera i (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

- i) se la società ha trattato efficacemente i reclami o le proposte presentate dalle persone o dalle parti interessate, anche a norma dell'articolo 9;**

Emendamento 288**Proposta di direttiva****Articolo 20 — paragrafo 2 — lettera j (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

- j) di eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.**

Emendamento 289**Proposta di direttiva****Articolo 20 — paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Sono previste almeno le seguenti misure e sanzioni:

- a) sanzioni pecuniarie;**
- b) una dichiarazione pubblica indicante la società responsabile e la natura della violazione;**
- c) l'obbligo di intraprendere un'azione, anche per porre termine al comportamento costituente la violazione e astenersi dal ripeterlo;**
- d) la sospensione dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione dei prodotti.**

Emendamento 290
Proposta di direttiva
Articolo 20 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le eventuali sanzioni pecuniarie inflitte si basano sul fatturato della società.

Emendamento

3. Le eventuali sanzioni pecuniarie inflitte si basano sul fatturato **netto mondiale** della società. **Il limite massimo delle sanzioni pecuniarie non è inferiore al 5 % del fatturato netto mondiale della società nell'esercizio precedente la decisione relativa alle sanzioni pecuniarie.**

Emendamento 291
Proposta di direttiva
Articolo 20 — paragrafo 3 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le sanzioni amministrative pecuniarie siano calcolate tenendo conto del fatturato consolidato comunicato da tale società.

Emendamento 292
Proposta di direttiva
Articolo 20 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri stabiliscono le norme affinché le società costituite conformemente alla legislazione di un paese terzo a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, siano escluse dalle procedure di appalto pubblico se non nominano un rappresentante autorizzato ai sensi dell'articolo 16.

Emendamento 293
Proposta di direttiva
Articolo 20 — paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri provvedono a che sia pubblicata qualsiasi decisione con cui l'autorità di controllo infligge sanzioni per violazione delle disposizioni della presente direttiva.

Emendamento

4. Gli Stati membri **mantengono un registro delle sanzioni che sono state irrogate e** provvedono a che sia pubblicata qualsiasi decisione con cui l'autorità di controllo infligge sanzioni per violazione delle disposizioni della presente direttiva. **La decisione pubblicata non contiene dati personali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.**

Emendamento 294**Proposta di direttiva****Articolo 21 — paragrafo 1 — comma 1***Testo della Commissione*

La Commissione istituisce una rete europea delle autorità di controllo composta di rappresentanti delle autorità di controllo. La rete agevola la cooperazione fra autorità di controllo così come il coordinamento e l'allineamento delle prassi regolamentari, investigative, sanzionatorie e di vigilanza delle autorità di controllo e, ove appropriato, la condivisione di informazioni tra di esse.

Emendamento

La Commissione istituisce una rete europea delle autorità di controllo composta di rappresentanti delle autorità di controllo. La rete agevola la cooperazione fra autorità di controllo così come il coordinamento e l'allineamento delle prassi regolamentari, investigative, sanzionatorie e di vigilanza delle autorità di controllo e, ove appropriato, la condivisione di informazioni tra di esse, **oltre a garantire la regolare divulgazione pubblica delle attività della rete.**

Emendamento 295**Proposta di direttiva****Articolo 21 — paragrafo 1 — comma 2***Testo della Commissione*

La Commissione **può invitare le** agenzie dell'Unione dotate di competenze nei settori contemplati dalla presente direttiva ad aderire alla rete europea delle autorità di controllo.

Emendamento

La Commissione **invita l'Agenzia europea per i diritti fondamentali, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Autorità europea del lavoro, l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e altre** agenzie dell'Unione dotate di competenze nei settori contemplati dalla presente direttiva ad aderire alla rete europea delle autorità di controllo.

Emendamento 296**Proposta di direttiva****Articolo 21 — paragrafo 2 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

2 bis. Gli Stati membri cooperano con la rete al fine di individuare le società entro la loro giurisdizione, in particolare fornendo tutte le informazioni necessarie per valutare se una società non europea soddisfa i criteri di cui all'articolo 2.

Emendamento 297**Proposta di direttiva****Articolo 21 — paragrafo 8 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

8 bis. La rete europea delle autorità di controllo pubblica un registro delle società non UE e della loro conformità.

Emendamento 298
Proposta di direttiva
Articolo 22 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

a) non ha ottemperato agli obblighi imposti **dagli articoli 7 e 8**
e

Emendamento

a) non ha ottemperato agli obblighi imposti **dalla presente direttiva** e

Emendamento 299
Proposta di direttiva
Articolo 22 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

b) a seguito di tale inadempienza **si è verificato** un impatto negativo che avrebbe dovuto essere individuato, prevenuto, attutito, arrestato o minimizzato nell'entità mediante le misure adeguate previste **agli articoli 7 e 8**, e che ha causato danni.

Emendamento

b) a seguito di tale inadempienza **la società ha causato o ha contribuito a** un impatto negativo **effettivo** che avrebbe dovuto essere individuato, **definito come prioritario**, prevenuto, attutito, arrestato, **riparato** o minimizzato nell'entità mediante le misure adeguate previste **nella presente direttiva**, e che ha causato danni.

Emendamento 300
Proposta di direttiva
Articolo 22 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che la società che è intervenuta in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 4, o dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), e dell'articolo 8, paragrafo 5, non sia responsabile dei danni causati da un impatto negativo prodotto dalle attività di un partner indiretto con il quale intrattiene un rapporto d'affari consolidato, a meno che, nello specifico caso, fosse irragionevole attendersi che il concreto intervento, anche per quanto riguarda la verifica della conformità, fosse atto a prevenire, attutire o arrestare l'impatto negativo o minimizzarne l'entità.

Emendamento

soppresso

Emendamento 301

Proposta di direttiva

Articolo 22 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Nella valutazione dell'esistenza e della portata della responsabilità **di cui al presente paragrafo è tenuto** debitamente conto delle iniziative, per quanto siano connesse direttamente al danno in questione, avviate dalla società per **conformarsi ai** provvedimenti correttivi richiestile dall'autorità di controllo, degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito a norma degli articoli 7 e 8, e della collaborazione attuata con altri soggetti per parare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore.

Emendamento

Nella valutazione dell'esistenza e della portata della responsabilità **è opportuno tenere** debitamente conto **della portata** delle iniziative, per quanto siano connesse direttamente al danno in questione, avviate dalla società per **adottare** provvedimenti correttivi, **tra cui quelli** richiestile dall'autorità di controllo, degli investimenti effettuati e del sostegno mirato fornito a norma degli articoli 7 e 8, e della collaborazione attuata con altri soggetti **e i portatori di interessi colpiti** per parare gli impatti negativi nelle pertinenti catene del valore.

Emendamento 302

Proposta di direttiva

Articolo 22 — paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

2 bis. **Gli Stati membri provvedono affinché:**

- a) **il termine di prescrizione per intraprendere azioni di risarcimento del danno sia di almeno dieci anni e siano in vigore misure volte a garantire che i costi dei procedimenti non siano eccessivamente onerosi per consentire ai ricorrenti di adire gli organismi giudiziari;**
- b) **i ricorrenti siano in grado di richiedere provvedimenti ingiuntivi, compresi procedimenti sommari. Tali provvedimenti sono disponibili sotto forma di misure provvisorie o definitive per cessare un'azione che possa costituire una violazione della presente direttiva, o per conformarsi a una misura contemplata dalla presente direttiva;**
- c) **siano in vigore misure volte a garantire che i sindacati, le organizzazioni della società civile o altri attori pertinenti che agiscono nell'interesse pubblico dotati di un incarico possano proporre azioni dinanzi a un organo giurisdizionale per conto di una vittima o un gruppo di vittime di impatti negativi, e che tali soggetti abbiano i diritti e gli obblighi di una parte ricorrente nel procedimento, fatto salvo il diritto nazionale esistente;**
- d) **laddove sia avanzata una richiesta di risarcimento in cui il ricorrente fornisce elementi giustificativi a sostegno della probabilità che sussiste una responsabilità da parte della società ai sensi della presente direttiva e ha specificato che elementi di prova supplementari risiedono nell'ambito del controllo della società, ai tribunali sia consentito ordinare che tali elementi probatori siano divulgati da parte della società in conformità del diritto procedurale nazionale, nel rispetto delle norme applicabili dell'Unione e nazionali in materia di riservatezza e proporzionalità.**

Emendamento 303
Proposta di direttiva
Articolo 22 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. *Le società che hanno partecipato a iniziative di settore o multipartecipative, a iniziative multipartecipative o che hanno fatto ricorso a una verifica da parte di terzi o a clausole contrattuali per sostenere l'adempimento di aspetti specifici legati ai loro obblighi in materia di dovere di diligenza possono ancora essere ritenute responsabili a norma del presente articolo.*

Emendamento 304
Proposta di direttiva
Articolo 22 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La responsabilità civile della società che discende dalla presente disposizione lascia impregiudicata la responsabilità civile delle sue filiazioni o dei suoi partner commerciali diretti e indiretti nella catena del valore.

3. La responsabilità civile della società che discende dalla presente disposizione lascia impregiudicata la responsabilità civile delle sue filiazioni o dei suoi partner commerciali diretti e indiretti nella catena del valore. ***Nei casi in cui una filiazione rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva ed è stata sciolta dalla società madre o si è sciolta intenzionalmente per evitare la responsabilità, la responsabilità può essere imputata alla società madre nel caso in cui non vi sia un successore legale.***

Emendamento 305
Proposta di direttiva
Articolo 22 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le norme in materia di responsabilità civile di cui alla presente direttiva ***lasciano impregiudicate le norme unionali o nazionali in materia di responsabilità civile relative agli impatti negativi sui diritti umani o agli impatti ambientali negativi che prevedono la responsabilità in situazioni non contemplate dalla presente direttiva o che prevedono una responsabilità più rigorosa rispetto alla presente direttiva.***

4. Le norme in materia di responsabilità civile di cui alla presente direttiva ***non limitano la responsabilità delle società ai sensi dei sistemi giuridici unionali o nazionali, comprese le norme sulla responsabilità solidale e congiunta.***

Emendamento 306
Proposta di direttiva
Articolo 24 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Sostegno pubblico

Sostegno pubblico, ***appalti pubblici e concessioni pubbliche***

Emendamento 307
Proposta di direttiva
Articolo 24 — comma unico

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono *a che la società che chiede sostegno pubblico certifichi di non avere subito sanzioni per inadempienza* degli *obblighi della presente direttiva*.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono *affinché il (mancato) rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva o dalla loro attuazione volontaria sia considerato uno degli aspetti ambientali e sociali da prendere in considerazione conformemente alle norme applicabili alla concessione di sostegno pubblico o all'aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni*.

Emendamenti 391 e 405
Proposta di direttiva
Articolo 26

Testo della Commissione

Articolo 26

Predisposizione della diligenza e relativa vigilanza

1. *Gli Stati membri provvedono a che gli amministratori delle società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, siano responsabili della predisposizione delle azioni di diligenza di cui all'articolo 4 e della relativa vigilanza e, in particolare, della politica del dovere di diligenza di cui all'articolo 5, tenuto debitamente conto dei contributi dei portatori di interessi e delle organizzazioni della società civile. Gli amministratori riferiscono in merito al consiglio di amministrazione.*

2. *Gli Stati membri provvedono a che gli amministratori attuino iniziative di adeguamento della strategia aziendale per tenere conto degli impatti negativi effettivi e potenziali individuati a norma dell'articolo 6 e delle misure adottate a norma degli articoli da 7 a 9.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 308
Proposta di direttiva
Articolo 28 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato**.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui **all'articolo 3, paragrafo 2**, all'articolo 11 **e all'articolo 14, paragrafo 4 bis**, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni a decorrere dal ... [data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Emendamento 309
Proposta di direttiva
Articolo 28 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui all'articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui **all'articolo 3, paragrafo 2**, all'articolo 11 **o all'articolo 14, paragrafo 4 bis**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 310
Proposta di direttiva
Articolo 28 — paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi **dell'articolo 3, paragrafo 2**, dell'articolo 11, **o dell'articolo 14, paragrafo 4 bis**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 311
Proposta di direttiva
Articolo 29 — titolo

Testo della Commissione

Riesame

Emendamento

Riesame **e relazioni**

Emendamento 312**Proposta di direttiva****Articolo 29 — parte introduttiva***Testo della Commissione*

Entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 7 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La relazione valuta l'efficacia della presente direttiva nel conseguire gli obiettivi ed esamina se occorra:

Emendamento

1. Entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a **6** anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] **e successivamente ogni 3 anni**, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione **esaustiva** sull'attuazione della presente direttiva. La relazione valuta l'efficacia della presente direttiva nel conseguire gli obiettivi, **in particolare per quanto riguarda la sua efficacia nel prevenire potenziali impatti negativi, nel far cessare gli impatti negativi effettivi o nel ridurne al minimo la portata a livello globale, formula raccomandazioni ed è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La relazione esamina in particolare** se occorra:

Emendamento 313**Proposta di direttiva****Articolo 29 — lettera -a (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

- a) *valutare l'impatto della presente direttiva sulle PMI, corredandolo di un resoconto e una valutazione dell'efficacia delle diverse misure e degli strumenti di sostegno forniti alle PMI dalla Commissione e dagli Stati membri;*

Emendamento 314**Proposta di direttiva****Articolo 29 — lettera -a bis (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

- a bis) *valutare il numero di piccole e medie imprese che applicano volontariamente la sostenibilità e il dovere di diligenza delle imprese in linea con la presente direttiva;*

Emendamento 315**Proposta di direttiva****Articolo 29 — lettera -a ter (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

- a ter) *valutare l'efficacia della presente direttiva nel conseguire i suoi obiettivi, compresi i costi indiretti associati e i relativi benefici economici, sociali e ambientali, nonché gli effetti sulla competitività delle imprese dell'Unione europea;*

Emendamento 316
Proposta di direttiva
Articolo 29 — lettera a

Testo della Commissione

a) abbassare i limiti minimi del numero di dipendenti e del fatturato netto di cui all'articolo 2, **paragrafo 1**;

Emendamento

a) abbassare i limiti minimi del numero di dipendenti e del fatturato netto di cui all'articolo 2, **in particolare per taluni settori; valutare se le modalità di calcolo dei limiti minimi siano adeguate e se sia necessario colmare lacune significative affinché la direttiva si applichi a tutte le forme giuridiche pertinenti di operatori economici e strutture societarie complesse;**

Emendamento 317
Proposta di direttiva
Articolo 29 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) **valutare l'efficacia dei meccanismi di applicazione istituiti a livello nazionale e, in particolare, delle sanzioni e procedure in materia di responsabilità civile;**

Emendamento 318
Proposta di direttiva
Articolo 29 — lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) **valutare la convergenza e la divergenza tra le legislazioni nazionali degli Stati membri che recepiscono la presente direttiva;**

Emendamento 319
Proposta di direttiva
Articolo 29 — lettera b

Testo della Commissione

b) **modificare l'elenco dei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), anche per allinearli alle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici;**

Emendamento

soppresso

Emendamento 320
Proposta di direttiva
Articolo 29 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) *modificare l'allegato, anche alla luce degli sviluppi internazionali;*

soppresso

Emendamento 321
Proposta di direttiva
Articolo 29 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) estendere gli articoli da 4 a 14 **agli** impatti climatici negativi.

d) estendere gli articoli da 4 a 14 **a ulteriori** impatti climatici negativi, **in particolare per includere anche gli impatti negativi sulla buona governance.**

Emendamento 322
Proposta di direttiva
Articolo 29 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) valutare se debba essere elaborato un ampio piano di sostenibilità che affronti altri impatti ambientali diversi dal clima;

Emendamento 323
Proposta di direttiva
Articolo 29 — lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) valutare se la definizione di «catena del valore» per quanto riguarda le imprese finanziarie regolamentate debba essere estesa a un più ampio spettro di società;

Emendamento 324
Proposta di direttiva
Articolo 29 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. *La Commissione avvia e coordina su base annuale una valutazione a livello dell'Unione per quanto riguarda la resilienza delle società a scenari avversi connessi alle loro catene del valore. La Commissione trasmette tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.*

Emendamento 325
Proposta di direttiva
Articolo 30 — paragrafo 1 — comma 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Essi applicano tali disposizioni **come segue**:

Essi applicano tali disposizioni *a decorrere dal ...* [GU: inserire la data corrispondente a 3 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] *per le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che hanno avuto, in media, più di 1 000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR nell'ultimo esercizio, o che erano la società madre di un gruppo con un tale numero di dipendenti e che ha generato tale fatturato, e di cui all'articolo 2, paragrafo 2, che hanno generato un fatturato netto superiore a 150 milioni di EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio, o che erano la società madre di un gruppo che ha generato tale fatturato.*

Essi applicano tali disposizioni *a decorrere dal ...* [GU: inserire la data corrispondente a 4 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] *per le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che hanno avuto, in media, più di 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di EUR nell'ultimo esercizio, o che erano la società madre di un gruppo con un tale numero di dipendenti e che ha generato tale fatturato.*

Essi applicano tali disposizioni *a decorrere dal ...* [GU: inserire la data corrispondente a 4 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] *per le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che hanno avuto, in media, più di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 40 milioni di EUR, e di cui all'articolo 2, paragrafo 2, che hanno generato un fatturato netto di oltre 40 milioni di EUR nell'Unione e 150 milioni di EUR in tutto il mondo nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio, o che erano la società madre di un gruppo che ha generato tale fatturato.*

Testo della Commissione

Emendamento

In deroga al quarto comma del presente paragrafo, le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che hanno avuto, in media, più di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 40 milioni di EUR ma non superiore a 150 milioni di EUR nell'Unione nell'ultimo esercizio possono decidere di non adempiere agli obblighi previsti dalla presente direttiva fino al ... [GU: inserire la data corrispondente a 5 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. In tal caso la società ne dà notifica all'autorità di controllo, fornendo nel contempo una breve motivazione.

Emendamento 326

Proposta di direttiva

Articolo 30 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) dal... [GU: inserire la data corrispondente a 2 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] per le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a);

soppresso

Emendamento 327

Proposta di direttiva

Articolo 30 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) dal... [GU: inserire la data corrispondente a 4 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] per le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b).

soppresso

Emendamento 328

Proposta di direttiva

Allegato I — parte I — sottotitolo 1 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

1. **Violazioni dei** diritti e divieti che figurano negli accordi internazionali sui diritti umani

1. Diritti e divieti che figurano negli accordi internazionali sui diritti umani

Emendamento 329**Proposta di direttiva****Allegato I — parte I — sottotitolo 1 — punto 1**

Testo della Commissione

1. **Violazione del** diritto delle persone di disporre delle risorse naturali di una terra e di non essere privati dei mezzi di sussistenza in conformità dell'articolo 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

Emendamento

1. Diritto delle persone di disporre delle risorse naturali di una terra e di non essere privati dei mezzi di sussistenza in conformità dell'articolo 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

Emendamento 330**Proposta di direttiva****Allegato I — parte I — sottotitolo 1 — punto 2**

Testo della Commissione

2. **Violazione del** diritto alla vita e alla sicurezza in conformità dell'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Emendamento

2. Diritto alla vita e alla sicurezza in conformità dell'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Emendamento 331**Proposta di direttiva****Allegato I — parte I — sottotitolo 1 — punto 3**

Testo della Commissione

3. **Violazione del** divieto di tortura e di trattamento crudele, inumano o degradante in conformità dell'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Emendamento

3. Divieto di tortura e di trattamento crudele, inumano o degradante in conformità dell'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Emendamento 332**Proposta di direttiva****Allegato I — parte I — sottotitolo 1 — punto 4**

Testo della Commissione

4. **Violazione del** diritto alla libertà e alla sicurezza in conformità dell'articolo 9 della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Emendamento

4. Diritto alla libertà e alla sicurezza in conformità dell'articolo 9 della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Emendamento 333**Proposta di direttiva****Allegato I — parte I — sottotitolo 1 — punto 5***Testo della Commissione*

5. **Violazione del** divieto di interferenze arbitrarie o illegittime nella vita privata, nella famiglia, nella casa o nella corrispondenza di una persona e di offese alla sua reputazione, in conformità dell'articolo 17 della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Emendamento

5. Divieto di interferenze arbitrarie o illegittime nella vita privata, nella famiglia, nella casa o nella corrispondenza di una persona e di offese alla sua reputazione, in conformità dell'articolo 17 della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Emendamento 334**Proposta di direttiva****Allegato I — parte I — sottotitolo 1 — punto 6***Testo della Commissione*

6. **Violazione del** divieto di interferenze nella libertà di pensiero, di coscienza e di religione in conformità dell'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Emendamento

6. Divieto di interferenze nella libertà di pensiero, di coscienza e di religione in conformità dell'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Emendamento 335**Proposta di direttiva****Allegato I — parte I — sottotitolo 1 — punto 7***Testo della Commissione*

7. **Violazione del** diritto di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, tra cui **un equo salario**, un'esistenza decorosa, la sicurezza e l'igiene del lavoro e una ragionevole limitazione delle ore di lavoro in conformità dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

Emendamento

7. Diritto di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, tra cui **una remunerazione che consenta** un'esistenza decorosa, la sicurezza e l'igiene del lavoro e una ragionevole limitazione delle ore di lavoro. **Ciò comprende sia il diritto a un salario per i dipendenti sufficiente a garantire il sostentamento, sia il diritto a un reddito di sussistenza per i lavoratori autonomi e i piccoli agricoltori**, in conformità dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali **e dell'articolo 22, paragrafo 3, della Dichiarazione universale dei diritti umani.**

Emendamento 336**Proposta di direttiva****Allegato I — parte I — sottotitolo 1 — punto 7 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

- 7 bis. **Diritto di ogni persona a un tenore di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, compresi alimentazione, vestiario e alloggio adeguati, e al miglioramento continuo delle condizioni di vita in conformità dell'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e dell'articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti umani.**

Emendamento 337**Proposta di direttiva****Allegato I — parte I — sottotitolo 1 — punto 8***Testo della Commissione*

8. **Violazione del** divieto di limitare l'accesso dei lavoratori a un alloggio adeguato, se vivono in alloggi forniti dalla società, nonché a un'alimentazione, a un vestiario e a servizi idrici e igienico-sanitari adeguati sul luogo di lavoro, in conformità dell'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

Emendamento

8. Divieto di limitare l'accesso dei lavoratori a un alloggio adeguato, se vivono in alloggi forniti dalla società, nonché a un'alimentazione, a un vestiario e a servizi idrici e igienico-sanitari adeguati sul luogo di lavoro, in conformità dell'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

Emendamento 338**Proposta di direttiva****Allegato I — parte I — sottotitolo 1 — punto 9***Testo della Commissione*

9. **Violazione del** diritto del fanciullo a che il suo interesse superiore sia una considerazione preminente in tutte le decisioni e le azioni relative ai fanciulli, in conformità dell'articolo 3 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. **Violazione del** diritto del fanciullo di sviluppare appieno le sue potenzialità in conformità dell'articolo 6 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. **Violazione del** diritto del minore al miglior stato di salute possibile in conformità dell'articolo 24 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. **Violazione del** diritto di beneficiare della sicurezza sociale e di un livello di vita adeguato in conformità degli articoli 26 e 27 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. **Violazione del** diritto all'educazione in conformità dell'articolo 28 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. **Violazione del** diritto del fanciullo di essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale nonché dal rapimento, dalla vendita o dalla tratta in un luogo diverso all'interno o all'esterno del suo paese a fini di sfruttamento, in conformità degli articoli 34 e 35 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Emendamento

9. Diritto del fanciullo a che il suo interesse superiore sia una considerazione preminente in tutte le decisioni e le azioni relative ai fanciulli, in conformità dell'articolo 3 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Diritto del fanciullo di sviluppare appieno le sue potenzialità in conformità dell'articolo 6 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Diritto del minore al miglior stato di salute possibile in conformità dell'articolo 24 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Diritto di beneficiare della sicurezza sociale e di un livello di vita adeguato in conformità degli articoli 26 e 27 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Diritto all'educazione in conformità dell'articolo 28 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Diritto del fanciullo di essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale nonché dal rapimento, dalla vendita o dalla tratta in un luogo diverso all'interno o all'esterno del suo paese a fini di sfruttamento, in conformità degli articoli 34 e 35 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Emendamento 339**Proposta di direttiva****Allegato I — parte I — sottotitolo 1 — punto 10***Testo della Commissione*

10. **Violazione del** divieto di impiego di un minore di età inferiore all'età alla quale si compie l'obbligo scolastico e che, in ogni caso, non può essere inferiore a 15 anni, salvo che lo preveda la legge del luogo di lavoro in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, e degli articoli da 4 a 8 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'età minima per l'assunzione all'impiego, del 1973 (n. 138).

Emendamento

10. Divieto di impiego di un minore di età inferiore all'età alla quale si compie l'obbligo scolastico e che, in ogni caso, non può essere inferiore a 15 anni, salvo che lo preveda la legge del luogo di lavoro in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, e degli articoli da 4 a 8 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'età minima per l'assunzione all'impiego, del 1973 (n. 138).

Emendamento 340**Proposta di direttiva****Allegato I — parte I — sottotitolo 1 — punto 11 — parte introduttiva***Testo della Commissione*

11. **Violazione del** divieto del lavoro minorile ai sensi dell'articolo 32 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, comprese le forme peggiori di lavoro minorile per i minori (persone di età inferiore ai 18 anni), conformemente all'articolo 3 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, del 1999 (n. 182). Queste comprendono:

Emendamento

11. Divieto del lavoro minorile ai sensi dell'articolo 32 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, comprese le forme peggiori di lavoro minorile per i minori (persone di età inferiore ai 18 anni), conformemente all'articolo 3 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, del 1999 (n. 182). Queste comprendono:

Emendamento 341**Proposta di direttiva****Allegato I — parte I — sottotitolo 1 — punto 12***Testo della Commissione*

12. **Violazione del** divieto del lavoro forzato; quest'ultimo comprende ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente, ad esempio in conseguenza della servitù per debiti o della tratta di esseri umani; è escluso dal lavoro forzato ogni lavoro o servizio conforme all'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro forzato, del 1930 (n. 29) o all'articolo 8, paragrafo 3, lettere b) e c), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

Emendamento

12. Divieto del lavoro forzato; quest'ultimo comprende ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente, ad esempio in conseguenza della servitù per debiti o della tratta di esseri umani; è escluso dal lavoro forzato ogni lavoro o servizio conforme all'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro forzato, del 1930 (n. 29) o all'articolo 8, paragrafo 3, lettere b) e c), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

Emendamento 342**Proposta di direttiva****Allegato I — parte I — sottotitolo 1 — punto 13***Testo della Commissione*

13. **Violazione del** divieto della schiavitù sotto qualsiasi forma, di pratiche assimilabili alla schiavitù, all'asservimento o ad altre forme di dominazione o oppressione sul luogo di lavoro, quali forme estreme di sfruttamento economico o sessuale e umiliazione, in conformità dell'articolo 4 della Dichiarazione universale dei diritti umani e dell'articolo 8 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

Emendamento

13. Divieto della schiavitù sotto qualsiasi forma, di pratiche assimilabili alla schiavitù, all'asservimento o ad altre forme di dominazione o oppressione sul luogo di lavoro, quali forme estreme di sfruttamento economico o sessuale e umiliazione, in conformità dell'articolo 4 della Dichiarazione universale dei diritti umani e dell'articolo 8 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

Emendamento 343**Proposta di direttiva****Allegato I — parte I — sottotitolo 1 — punto 14***Testo della Commissione*

14. **Violazione del** divieto della tratta di esseri umani ai sensi dell'articolo 3 del protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (protocollo di Palermo).

Emendamento

14. Divieto della tratta di esseri umani ai sensi dell'articolo 3 del protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (protocollo di Palermo).

Emendamento 344**Proposta di direttiva****Allegato I — parte I — sottotitolo 1 — punto 15 — parte introduttiva***Testo della Commissione*

15. **Violazione del** diritto alla libertà di associazione e di riunione, del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva in conformità dell'articolo 20 della Dichiarazione universale dei diritti umani, degli articoli 21 e 22 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dell'articolo 8 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, del 1948 (n. 87), e della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, del 1949 (n. 98), compresi i diritti seguenti:

Emendamento

15. Diritto alla libertà di associazione e di riunione, del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva in conformità dell'articolo 20 della Dichiarazione universale dei diritti umani, degli articoli 21 e 22 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dell'articolo 8 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, del 1948 (n. 87), e della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, del 1949 (n. 98), compresi i diritti seguenti:

Emendamento 345**Proposta di direttiva****Allegato I — parte I — sottotitolo 1 — punto 16***Testo della Commissione*

16. **Violazione del** divieto di disparità di trattamento in materia di occupazione, a meno che ciò non sia giustificato dai requisiti dell'impiego ai sensi degli articoli 2 e 3 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente l'uguaglianza di retribuzione, del 1951 (n. 100), degli articoli 1 e 2 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione, del 1958 (n. 111) e dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali; la disparità di trattamento comprende, in particolare, il pagamento di una retribuzione ineguale per un lavoro di pari valore.

Emendamento

16. Divieto di disparità di trattamento in materia di occupazione, a meno che ciò non sia giustificato dai requisiti dell'impiego ai sensi degli articoli 2 e 3 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente l'uguaglianza di retribuzione, del 1951 (n. 100), degli articoli 1 e 2 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione, del 1958 (n. 111) e dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali; la disparità di trattamento comprende, in particolare, il pagamento di una retribuzione ineguale per un lavoro di pari valore.

Emendamento 346**Proposta di direttiva****Allegato I — parte I — sottotitolo 1 — punto 17***Testo della Commissione*

17. **Violazione del** divieto di trattenere un salario atto a garantire condizioni di vita dignitosa in conformità dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

Emendamento

17. Divieto di trattenere un salario atto a garantire condizioni di vita dignitosa in conformità dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

Emendamento 347**Proposta di direttiva****Allegato I — parte I — sottotitolo 1 — punto 18 — parte introduttiva***Testo della Commissione*

18. **Violazione del** divieto di causare qualsiasi degrado ambientale **misurabile**, quali cambiamenti nocivi del suolo, inquinamento idrico o atmosferico, emissioni nocive o consumo eccessivo di acqua o altri effetti sulle risorse naturali, che:

Emendamento

18. Divieto di causare qualsiasi degrado ambientale, quali cambiamenti nocivi del suolo, inquinamento idrico o atmosferico, emissioni nocive o consumo eccessivo di acqua o altri effetti sulle risorse naturali, che:

Emendamento 348**Proposta di direttiva****Allegato I — parte I — sottotitolo 1 — punto 18 — lettera a***Testo della Commissione*

(a) comprometta le basi naturali per la conservazione e la produzione di alimenti, o

Emendamento

(a) comprometta le basi naturali per la conservazione e la produzione di alimenti **e mangimi**, o

Emendamento 349**Proposta di direttiva****Allegato I — parte I — sottotitolo 1 — punto 18 — lettera d bis (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

(d bis) comprometta la salute, ad esempio causando epidemie, tenendo conto dell'approccio «One Health», o

Emendamento 350

Proposta di direttiva

Allegato I — parte I — sottotitolo 1 — punto 18 — lettera e

Testo della Commissione

(e) incida sull'integrità ecologica, come il disboscamento,

Emendamento

(e) incida sull'integrità ecologica, come il disboscamento, **in conformità dell'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, dell'articolo 5 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dell'articolo 12 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.**

Emendamento 351

Proposta di direttiva

Allegato I — parte I — sottotitolo 1 — punto 19

Testo della Commissione

19. **Violazione del** divieto di espulsione o accaparramento illecito di terreni, foreste e acque al momento dell'acquisto, dello sfruttamento o del diverso utilizzo, anche mediante disboscamento, relativamente ai terreni, foreste e acque che assicurano il sostentamento di una persona in conformità dell'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

Emendamento

19. Divieto di espulsione o accaparramento illecito di terreni, foreste e acque al momento dell'acquisto, dello sfruttamento o del diverso utilizzo, anche mediante disboscamento, relativamente ai terreni, foreste e acque che assicurano il sostentamento di una persona in conformità dell'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

Emendamento 352

Proposta di direttiva

Allegato I — parte I — sottotitolo 1 — punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

19 bis. **Diritti dei popoli indigeni all'autodeterminazione in**

Emendamento

conformità dell'articolo 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dell'articolo 1 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e dell'articolo 5 della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, e il loro diritto ad accordare, modificare, negare o ritirare il proprio consenso libero, previo e informato a interventi, decisioni e attività che possono riguardare le loro terre, i loro territori, le loro risorse e i loro diritti, in conformità dell'articolo 27 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dell'articolo 15 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e degli articoli 2 e 5 della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale;

Emendamento 353

Proposta di direttiva

Allegato I — parte I — sottotitolo 1 — punto 20

Testo della Commissione

20. **Violazione del** diritto dei popoli indigeni alle terre, ai territori e alle risorse che tradizionalmente possedevano o occupavano oppure hanno altrimenti utilizzato o acquisito, in conformità **dell'articolo 25, dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 27 e dell'articolo 29, paragrafo 2,** della **Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni.**

Emendamento

20. Diritto dei popoli indigeni alle terre, ai territori e alle risorse che tradizionalmente possedevano o occupavano oppure hanno altrimenti utilizzato o acquisito, in conformità **degli articoli 1 e 27 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e degli articoli 1, 2 e 15 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e dell'articolo 5 della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale;**

Emendamento 354

Proposta di direttiva

Allegato I — parte I — sottotitolo 1 — punto 21

Testo della Commissione

21. **Violazione di** un divieto o **di** un diritto non contemplato dai precedenti punti da 1 a 20 ma incluso negli accordi sui diritti umani elencati nella sezione 2 della presente parte, **che arreca direttamente pregiudizio a un interesse giuridico tutelato da tali accordi, purché la società fosse ragionevolmente in grado di accertare il rischio di pregiudizio e di adottare misure adeguate per assolvere gli obblighi ai sensi dell'articolo 4 della presente direttiva, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche delle sue attività, quali il settore e il contesto operativo.**

Emendamento

21. Un divieto o un diritto non contemplato dai precedenti punti da 1 a 20 ma incluso negli accordi sui diritti umani elencati nella sezione 2 della presente parte, **ove sussista un prevedibile rischio che tale divieto o diritto possano essere toccati.**

Emendamento 355

Proposta di direttiva

Allegato I — Parte I — sottotitolo 2 — titolo

Testo della Commissione

2. Convenzioni sui diritti umani e sulle libertà fondamentali

Emendamento

2. Convenzioni **e strumenti** sui diritti umani e sulle libertà fondamentali

Emendamento 356

Proposta di direttiva

Allegato I — parte I — sottotitolo 2 — trattino 11

Testo della Commissione

— Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche

Emendamento

— Dichiarazione **delle Nazioni Unite** sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche

Emendamento 357**Proposta di direttiva****Allegato I — parte I — sottotitolo 2 — trattino 11 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

-
- *Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei piccoli coltivatori e di altre persone che lavorano nelle zone rurali*

Emendamento 358**Proposta di direttiva****Allegato I — parte I — sottotitolo 2 — trattino 12 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

-
- *Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, 2003*

Emendamento 359**Proposta di direttiva****Allegato I — parte I — sottotitolo 2 — trattino 12 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

-
- *Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione, 1997*

Emendamento 360**Proposta di direttiva****Allegato I — parte I — sottotitolo 2 — trattino 14 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

-
- *Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) relativa alle popolazioni indigene e tribali, 1989 (n. 169)*

Emendamento 361**Proposta di direttiva****Allegato I — parte I — sottotitolo 2 — trattino 15 — trattino 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

-
- *Convenzione dell'OIL concernente la sicurezza, la salute dei lavoratori e l'ambiente di lavoro, 1981 (n. 155)*

Emendamento 362**Proposta di direttiva****Allegato I — parte I — sottotitolo 2 — trattino 15 — trattino 5 ter (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

-
- **Quadro promozionale dell'OIL per la salute e la sicurezza sul lavoro, 2006 (n. 187)**

Emendamento 363**Proposta di direttiva****Allegato I — parte I — sottotitolo 2 — trattino 15 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

-
- **Gli strumenti del diritto internazionale umanitario come stabiliti nelle convenzioni di Ginevra e nei protocolli aggiuntivi**

Emendamento 364**Proposta di direttiva****Allegato I — parte I — sottotitolo 2 — trattino 15 ter (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

-
- **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica**

Emendamento 365**Proposta di direttiva****Allegato I — parte II — titolo***Testo della Commissione**Emendamento*

Violazioni di obiettivi e divieti riconosciuti a livello internazionale inclusi nelle convenzioni ambientali

Obiettivi e divieti riconosciuti a livello **dell'Unione** e internazionale inclusi nelle convenzioni ambientali **e climatiche e nella legislazione dell'Unione**

Emendamento 366
Proposta di direttiva
Allegato I — parte II — punto - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Obbligo di individuare e prevenire, attenuare o porre fine a un impatto negativo su una delle seguenti categorie ambientali:

- a) cambiamenti climatici;**
- b) perdita di biodiversità;**
- c) inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo;**
- d) degrado degli ecosistemi terrestri, marini e di acqua dolce;**
- e) disboscamento;**
- f) consumo eccessivo di materiali, acqua, energia e altre risorse naturali;**
- g) produzione nociva e cattiva gestione di rifiuti, comprese le sostanze pericolose;**

Emendamento 367
Proposta di direttiva
Allegato I — parte II — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie relative all'utilizzazione delle risorse biologiche per evitare o attenuare gli impatti negativi sulla diversità biologica, in linea con l'articolo 10, lettera b), della convenzione sulla diversità biologica del 1992 [tenendo conto di eventuali modifiche a seguito della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica per il periodo post 2020], compresi gli obblighi derivanti dal protocollo di Cartagena in materia di sviluppo, manipolazione, trasporto, uso, trasferimento e immissione nell'ambiente di organismi viventi modificati e dal protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla convenzione sulla diversità biologica, del 12 ottobre 2014.

soppresso

Emendamento 368
Proposta di direttiva
Allegato I — parte II — punto 2

Testo della Commissione

2. **Violazione del** divieto di importare o esportare senza permesso qualunque esemplare di una specie iscritta in un'appendice della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), del 3 marzo 1973, a norma degli articoli III, IV e V.

Emendamento

2. Divieto di importare o esportare senza permesso qualunque esemplare di una specie iscritta in un'appendice della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), del 3 marzo 1973, a norma degli articoli III, IV e V.

Emendamento 369
Proposta di direttiva
Allegato I — parte II — punto 3

Testo della Commissione

3. **Violazione del** divieto di fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'allegato A, parte I, della convenzione di Minamata sul mercurio, del 10 ottobre 2013 (convenzione di Minamata).

Emendamento

3. Divieto di fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'allegato A, parte I, della convenzione di Minamata sul mercurio, del 10 ottobre 2013 (convenzione di Minamata).

Emendamento 370
Proposta di direttiva
Allegato I — parte II — punto 4

Testo della Commissione

4. **Violazione del** divieto di utilizzare mercurio e composti di mercurio nei processi di fabbricazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'allegato B, parte I, della convenzione di Minamata a decorrere dalla data di eliminazione progressiva specificata nella convenzione per i rispettivi prodotti e processi.

Emendamento

4. Divieto di utilizzare mercurio e composti di mercurio nei processi di fabbricazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'allegato B, parte I, della convenzione di Minamata a decorrere dalla data di eliminazione progressiva specificata nella convenzione per i rispettivi prodotti e processi.

Emendamento 371
Proposta di direttiva
Allegato I — parte II — punto 5

Testo della Commissione

5. **Violazione del** divieto di trattamento dei rifiuti di mercurio in contrasto con le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione di Minamata.

Emendamento

5. Divieto di trattamento dei rifiuti di mercurio in contrasto con le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione di Minamata.

Emendamento 372
Proposta di direttiva
Allegato I — parte II — punto 6

Testo della Commissione

6. **Violazione del** divieto di produzione e uso di sostanze chimiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'allegato A della convenzione di Stoccolma, del 22 maggio 2001, sugli inquinanti organici persistenti, nella versione del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

Emendamento

6. Divieto di produzione e uso di sostanze chimiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'allegato A della convenzione di Stoccolma, del 22 maggio 2001, sugli inquinanti organici persistenti, nella versione del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

Emendamento 373
Proposta di direttiva
Allegato I — parte II — punto 7

Testo della Commissione

7. **Violazione del** divieto di manipolazione, raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti in modo non ecologicamente corretto in conformità della normativa in vigore nella giurisdizione applicabile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), punti i) e ii), della convenzione sugli inquinanti organici persistenti.

Emendamento

7. Divieto di manipolazione, raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti in modo non ecologicamente corretto in conformità della normativa in vigore nella giurisdizione applicabile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), punti i) e ii), della convenzione sugli inquinanti organici persistenti.

Emendamento 374
Proposta di direttiva
Allegato I — parte II — punto 8

Testo della Commissione

8. **Violazione del divieto di importazione di una sostanza chimica elencata nell'allegato III della convenzione sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (UNEP/FAO), adottata il 10 settembre 1998, secondo quanto indicato dalla parte importatrice della convenzione conformemente alla procedura di previo assenso informato (procedura PIC).**

Emendamento

soppresso

Emendamento 375**Proposta di direttiva****Allegato I — parte II — punto 9***Testo della Commissione*

9. **Violazione del** divieto di produzione e consumo di sostanze specifiche che riducono lo strato di ozono (ad es. CFC, halon, CTC, TCA, BCM, MB, HBFC e HCFC) dopo la loro eliminazione progressiva a norma della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del relativo protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Emendamento

9. Divieto di produzione e consumo di sostanze specifiche che riducono lo strato di ozono (ad es. CFC, halon, CTC, TCA, BCM, MB, HBFC e HCFC) dopo la loro eliminazione progressiva a norma della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del relativo protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Emendamento 376**Proposta di direttiva****Allegato I — parte II — punto 10 — parte introduttiva***Testo della Commissione*

10. **Violazione del** divieto di esportazione di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, e di altri rifiuti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, del 22 marzo 1989 (convenzione di Basilea), e ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1) (regolamento (CE) n. 1013/2006), modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione, del 19 ottobre 2020 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 11):

Emendamento

10. Divieto di esportazione di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, e di altri rifiuti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, del 22 marzo 1989 (convenzione di Basilea), e ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1) (regolamento (CE) n. 1013/2006), modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione, del 19 ottobre 2020 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 11):

Emendamento 377**Proposta di direttiva****Allegato I — parte II — punto 12 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

- 12 bis.** *Obbligo di conseguire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, interpretato in linea con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo di Parigi nell'ambito del quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, della normativa europea sul clima e dell'impegno globale sul metano.*

Emendamento 378**Proposta di direttiva****Allegato I — parte II — punto 12 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

12 ter. *Obbligo di adottare tutte le misure coerenti con la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) che siano necessarie a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino di qualsiasi origine, usando a tal fine gli strumenti più idonei in proprio possesso e secondo le proprie capacità, in linea con l'articolo 194, paragrafo 1, dell'UNCLOS, compresi l'articolo 194, paragrafo 3, lettera a), l'articolo 194, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 194, paragrafo 3, lettera c) e l'articolo 194, paragrafo 3, lettera d), dell'UNCLOS.*

Emendamento 379**Proposta di direttiva****Allegato I — parte II — punto 12 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

12 quater. *Diritti di accesso alle informazioni, partecipazione pubblica ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale ai sensi, in particolare, degli articoli 4, 6, e 9 della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus).*

Emendamento 380**Proposta di direttiva****Allegato I — parte II — punto 12 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

12 quinquies. *Obbligo di garantire che le persone, i gruppi e le organizzazioni che promuovono e difendono i diritti umani in materia ambientale riguardo alla catena del valore di una società possano agire liberi da minacce, restrizioni e insicurezza e non siano penalizzati, perseguitati o vessati in alcun modo per il loro coinvolgimento, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, della convenzione di Aarhus.*

Emendamento 381
Proposta di direttiva
Allegato I — parte II — punto 12 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 sexies. Obbligo di adottare tutte le misure idonee a prevenire, controllare e ridurre qualsiasi impatto transfrontaliero sulle acque transfrontaliere in linea con la convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali del 1992.
